SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 17 ottobre 2023 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 26 settembre 2023, n. **143**.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio. (23G00153) . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 2023.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Acquaro. (23A05660) . . . *Pag.* 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Cessaniti e nomina del commissario straordinario. (23A05659) . . . *Pag.* 36

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 10 agosto 2023.

Individuazione di un ulteriore elenco di Valori indice per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole per l'anno 2023. (23A05684) . . . *Pag.* 36

DECRETO 11 agosto 2023.

Criteri e modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle microimprese e piccole e medie imprese del settore agricolo colpite da calamità naturali. (23A05685) . . . . *Pag.* 39

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 18 luglio 2023.

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita. (23A05661) . . . . *Pag.* 42

DECRETO 10 ottobre 2023.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 agosto 2023 a 366 giorni. (23A05721) . . . . *Pag.* 43

DECRETO 10 ottobre 2023.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 luglio 2023 a 184 giorni. (23A05722) . . . . *Pag.* 44

DECRETO 10 ottobre 2023.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 2023 a 153 giorni. (23A05723) . . . . *Pag.* 44

DECRETO 10 ottobre 2023.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 giugno 2023 a 366 giorni. (23A05724) . . . . *Pag.* 44

DECRETO 10 ottobre 2023.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 settembre 2023 a 181 giorni. (23A05725). . . . . *Pag.* 45

DECRETO 10 ottobre 2023.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 settembre 2023 a 365 giorni. (23A05726). . . . . *Pag.* 45

DECRETO 10 ottobre 2023.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 agosto 2023 a 105 giorni. (23A05727) . . . . *Pag.* 46

Ministero della giustizia

DECRETO 29 agosto 2023.

Integrazione delle risorse destinate alle borse di studio per i tirocini formativi svolti nell'anno 2022 presso gli uffici giudiziari. (23A05720) . . . *Pag.* 46

Ministero della salute

DECRETO 6 settembre 2023.

Definizione delle modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/429. (23A05686). . . . . *Pag.* 47

DECRETO 7 settembre 2023.

Rideterminazione dei contratti di formazione medico specialistica finanziati con fondi statali per ciascuna tipologia di specializzazione, per l'anno accademico 2022/2023. (23A05683) . . . . *Pag.* 52

Presidenza del Consiglio dei ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA 28 settembre 2023.

Disciplina delle modalità mediante le quali provvedere al finanziamento del piano degli interventi di difesa idraulica per la Regione Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 8/2023) (23A05711) *Pag.* 56

ORDINANZA 5 ottobre 2023.

Nomina a soggetto attuatore della Regione Toscana. (Ordinanza n. 9/2023). (23A05692). . . . . . *Pag.* 63

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 2 ottobre 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di ganaxolone, «Ztalmy». (Determina n. 119/2023). (23A05595) *Pag.* 65

DETERMINA 2 ottobre 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di ranibizumab, «Ximluci». (Determina n. 120/2023). (23A05596) *Pag.* 67

DETERMINA 2 ottobre 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di dabigatran etexilato, «Dabigatran Etexilato Accord». (Determina n. 121/2023). (23A05597) . . . . *Pag.* 70

DETERMINA 13 ottobre 2023.

Sospensione degli effetti della determina n. DG 385/2023 istitutiva della Nota AIFA 101. (Determina n. 394/2023) (23A05817) . . . . *Pag.* 73

Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 2023.

Emanazione del nuovo statuto. (23A05693) . *Pag.* 74

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sodio colistimetato, «Colistimetato Hikma». (23A05712) . . . . *Pag.* 83

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lacosamide, «Lacosamide Aristo». (23A05713) . . *Pag.* 83

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risedronato Accord Pharma». (23A05714) . . . . *Pag.* 84

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vardenafil Doc». (23A05715) . . . . *Pag.* 85

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Monreale». (23A05716) . . . . *Pag.* 85

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 ottobre 2023 (23A05687) . . . . *Pag.* 86

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 ottobre 2023 (23A05688) . . . . *Pag.* 86

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 ottobre 2023 (23A05689) . . . . *Pag.* 87

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 ottobre 2023 (23A05690) . . . . *Pag.* 87

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 ottobre 2023 (23A05691) . . . . *Pag.* 88

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 35

Ministero dell'interno

Provvedimenti di conferimento di onorificenze al valore e al merito civile, concesse negli anni 2020, 2021 e 2022 (23A05457)

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 26 settembre 2023, n. **143**.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» e, in particolare, gli articoli 8 e 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche» e, in particolare, l'articolo 21;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della sicurezza energetica, della cultura e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «I piani urbanistici di grado subordinato sono approvati secondo le modalità stabilite dalla legge provinciale.»;

b) dopo il terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«Fermi restando i limiti previsti dalle disposizioni statali in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, in relazione alle peculiari caratteristiche tipologiche, architettoniche, ambientali, paesaggistiche e culturali che contrassegnano l'assetto edilizio, insediativo e territoriale montano delle Province autonome, sull'intero territorio provinciale sono esclusi dal computo della distanza tra fabbricati e dai confini gli aggetti dei fabbricati medesimi, quali sporti di gronda, balconi, scale aperte ed altri elementi, anche decorativi, fino alla misura di 1,50 m. e comunque nella misura massima, in ogni caso non superiore a 2 m., stabilita dalle disposizioni normative o amministrative provinciali e comunali, nonché i dispositivi di isolamento termico dei prospetti e delle coperture degli edifici e quelli connessi ad interventi di adeguamento o di miglioramento antisismico realizzati in osservanza delle predette disposizioni normative e amministrative provinciali e comunali.

Le Province di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni legislative e amministrative ad esse spettanti in materia di tutela del paesaggio ai sensi degli articoli 8, primo comma, numero 6), e 16 del predetto Statuto di autonomia, con l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 4 e 8 dello Statuto stesso e in applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonché della Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata e resa esecutiva con legge 14 ottobre 1999, n. 403.

Nel rispetto di quanto previsto dal quinto comma, gli strumenti di pianificazione paesaggistica sono approvati secondo le modalità stabilite dalla legge provinciale e disciplinano le forme e i modi per la tutela e la valorizzazione del paesaggio, al fine di garantire elevati livelli di qualità del paesaggio urbanizzato, agrario e naturale.

Nel rispetto di quanto previsto dal quinto e sesto comma, le Province possono disciplinare con legge provinciale nonché con atti normativi e amministrativi a carattere attuativo le procedure autorizzative in materia di tutela del paesaggio, anche dettando disposizioni finalizzate alla semplificazione procedimentale nel quadro dei livelli e delle misure di tutela previsti dagli strumenti di pianificazione di cui al sesto comma. La predetta disciplina provinciale concernente il procedimento di autorizzazione paesaggistica tiene luogo della corrispondente normativa statale in materia.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

SANGIULIANO, *Ministro della cultura*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 1974, n. 223.

— Il testo dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301, è il seguente:

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dal presente decreto:

«Art. 21. — I piani urbanistici provinciali ed i piani territoriali di coordinamento sono approvati con legge provinciale. I progetti di piano devono essere inviati al Ministero dei lavori pubblici, il quale formula entro termini stabiliti con legge provinciale eventuali osservazioni a scopo di coordinamento, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici anche per il territorio dei comuni di cui al primo comma dell'articolo successivo, per quanto riguarda le esigenze della difesa nazionale.

I piani urbanistici di grado subordinato sono approvati secondo le modalità stabilite dalla legge provinciale.

In attuazione della competenza esclusiva in materia di urbanistica attribuita alle Province Autonome di Trento e di Bolzano dall'articolo 8, n. 5, dello Statuto di autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 4 e 8 dello Statuto stesso, le Province di Trento e di Bolzano disciplinano la materia inerente la definizione degli standard urbanistici per i rispettivi territori.

Fermi restando i limiti previsti dalle disposizioni statali in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, in relazione alle peculiari caratteristiche tipologiche, architettoniche, ambientali, paesaggistiche e culturali che contrassegnano l'assetto edilizio, insediativo e territoriale montano delle Province autonome, sull'intero territorio provinciale sono esclusi dal computo della distanza tra fabbricati e dai confini gli aggetti dei fabbricati medesimi, quali sporti di gronda, balconi, scale aperte ed altri elementi, anche decorativi, fino alla misura di 1,50 m. e comunque nella misura massima, in ogni caso non superiore a 2 m., stabilita dalle disposizioni normative o amministrative provinciali e comunali, nonché i dispositivi di isolamento termico dei prospetti e delle coperture degli edifici e quelli connessi ad interventi di adeguamento o di miglioramento antisismico realizzati in osservanza delle predette disposizioni normative e amministrative provinciali e comunali.

Le Province di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni legislative e amministrative ad esse spettanti in materia di tutela del paesaggio ai sensi degli articoli 8, primo comma, numero 6), e 16 del predetto Statuto di autonomia, con l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 4 e 8 dello Statuto stesso e in applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonché della Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata e resa esecutiva con legge 14 ottobre 1999, n. 403.

Nel rispetto di quanto previsto dal quinto comma, gli strumenti di pianificazione paesaggistica sono approvati secondo le modalità stabilite dalla legge provinciale e disciplinano le forme e i modi per la tutela e la valorizzazione del paesaggio, al fine di garantire elevati livelli di qualità del paesaggio urbanizzato, agrario e naturale.

Nel rispetto di quanto previsto dal quinto e sesto comma, le Province possono disciplinare con legge provinciale nonché con atti normativi e amministrativi a carattere attuativo le procedure autorizzative in materia di tutela del paesaggio, anche dettando disposizioni finalizzate alla semplificazione procedimentale nel quadro dei livelli e delle misure di tutela previsti dagli strumenti di pianificazione di cui al sesto comma. La predetta disciplina provinciale concernente il procedimento di autorizzazione paesaggistica tiene luogo della corrispondente normativa statale in materia.».

— Si riporta il testo degli articoli 4, 8 e 16, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670:

«Art. 4. — In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;

2) ordinamento degli enti para-regionali;

3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) servizi antincendi;

7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;

8) ordinamento delle camere di commercio;

9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;

10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.».

«Art. 8. — Le Province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;

2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano;

3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;

4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;

5) urbanistica e piani regolatori;

6) tutela del paesaggio;

7) usi civici;

8) ordinamento delle minime proprietà culturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;

9) artigianato;

10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;

11) porti lacuali;

12) fiere e mercati;

13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;

14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;

15) caccia e pesca;

16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;

17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;

18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;

19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;

20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;

21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;

22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;

23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;

24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;

25) assistenza e beneficenza pubblica;

26) scuola materna;

27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;

28) edilizia scolastica;

29) addestramento e formazione professionale.».

«Art. 16. — Nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia.

Restano ferme le attribuzioni delle Province ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente statuto.

Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla Regione, alla Provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.

La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica.».

— La legge 9 gennaio 2006, n. 14, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 gennaio 2006, n. 16, S.O.

— La legge 14 ottobre 1999, n. 403, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 novembre 1999, n. 262, S.O.

23G00153

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 2023.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Acquaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Acquaro (Vibo Valentia) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020;

Considerato, altresì, che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Acquaro, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2023;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Acquaro (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Acquaro (Vibo Valentia) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Umberto Pio Antonio Campini - viceprefetto a riposo;

dott.ssa Lucia Fratto - viceprefetto aggiunto;

dott.ssa Francesca Iannò - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La Commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 18 settembre 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2023
Foglio n. 3346

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Acquaro (Vibo Valentia), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione locale, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

La Prefettura di Vibo Valentia, nell'ambito dell'attività di monitoraggio sulla funzionalità e sulla gestione amministrativa degli enti locali della provincia, ha acquisito dalle forze di polizia elementi informativi riguardanti presunti fenomeni di condizionamento e compromissione degli organi elettivi dell'amministrazione comunale di Acquaro con ambienti della criminalità organizzata, motivi per i quali il prefetto, con decreto del 30 novembre 2022, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune per gli accertamenti di rito, attività ispettiva che è stata poi prorogata per ulteriori tre mesi ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dell'accesso ispettivo la commissione incaricata ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Vibo Valentia, sentito in data 4 luglio 2023 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica presso il locale tribunale e del procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, ha trasmesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Il territorio di Acquaro, al pari di altre aree della Provincia di Vibo Valentia, risente della radicata e pervasiva presenza dell'organizzazione di tipo mafioso denominata «'ndrangheta» e, nello specifico, di un gruppo criminale ad essa associato la cui zona di influenza si estende proprio in quel contesto territoriale, come si è potuto evincere da passate vicende giudiziarie e dagli esiti di operazioni di polizia coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro.

La relazione prefettizia evidenzia una sostanziale continuità politico-amministrativa nel Comune di Acquaro, che di fatto è condotto ininterrottamente nelle ultime tre consiliature dallo stesso sindaco. Il prefetto di Vibo Valentia pone inoltre in rilievo consistenti elementi di controindicazioni nei riguardi di un assessore comunale per il quale vengono segnalati correnti rapporti personali con un esponente di spicco della locale consorteria mafiosa nonché con la parentela di quest'ultimo.

Viene rilevato, altresì, che il sindaco di Acquaro ha conferito al suddetto amministratore importanti deleghe assessorili (tra le quali lavori pubblici, manutenzione strutture e infrastrutture comunali), attribuendo allo stesso anche l'incarico dirigenziale di responsabile dell'area tecnica edilizia privata, nonostante l'assenza di titoli di studio adeguati (possesso della sola licenza media inferiore) e di pregresse esperienze e di specifiche competenze amministrative o professionali nelle materie assegnate.

Inoltre, il prefetto di Vibo Valentia, ha rappresentato una serie di criticità anche tra i componenti dell'apparato burocratico, il cui comportamento complessivo ha contribuito a determinare nell'ente locale un grave stato di compromissione dell'attività amministrativa.

La relazione prefettizia, in particolare, ha approfondito la figura del predetto assessore comunale, il quale viene da subito individuato come il principale responsabile delle scelte gestionali dell'ente che hanno favorito soggetti direttamente o indirettamente collegati con ambienti controindicati. A tal proposito viene più volte sottolineata «l'insipienza» amministrativa e l'impreparazione culturale mostrata dal predetto amministratore nello svolgimento delle funzioni ad esso demandate, soprattutto di quelle concernenti l'area tecnica ed edilizia, tanto da far ritenere al prefetto di Vibo Valentia che la nomina e le funzioni delegate allo stesso siano state in qualche modo necessitate, se non addirittura imposte al primo cittadino, emergendo nei fatti il ruolo assunto da quell'amministratore quale «punto di riferimento della consorteria locale» in seno all'amministrazione comunale di Acquaro.

Tali considerazioni risultano avvalorate anche dal fatto che la nomina dell'assessore in questione non è dipesa dall'esito elettorale, come invece ha affermato in sede di audizione il sindaco di Acquaro. In tal caso, infatti, la scelta sarebbe dovuta avvenire tra uno dei due candidati consiglieri più votati mentre il succitato assessore è risultato terzo. Sulla base di quanto emerso dal descritto quadro d'insieme, il prefetto di Vibo Valentia afferma che è lecito dedurre come la nomina dell'assessore in questione «risponda a logiche completamente estranee a quelle riferite dal sindaco». Ad ulteriore conferma di tale controversa figura, viene riferito che l'assessore comunale, sentito personalmente dalla commissione di indagine, non ha fornito alcuna spiegazione sulle perplessità avanzate in sede di audizione riguardo a diversi atti emessi a sua firma, tentando anzi di imputare ad altri la responsabilità delle scelte operate, sia come amministratore che come responsabile del settore, e ha negato quei rapporti di frequentazione con soggetti controindicati che invece risultano incontrovertibilmente accertati e comprovati dalle forze di polizia.

Particolarmente emblematica del condizionamento dell'amministrazione comunale nel suo complesso da logiche estranee alla tutela del pubblico bene è la vicenda che attiene ad un immobile abusivo realizzato in assenza di concessione edilizia, bene già acquisito gratuitamente al patrimonio comunale nell'anno 2002, dopo l'espletamento dell'ordinario *iter* amministrativo e la definizione del complesso contezioso giudiziario favorevolmente conclusosi a favore dell'ente anche se, come rilevato dal prefetto di Vibo Valentia, l'amministrazione comunale non si è mai costituita nel relativo giudizio. Nonostante la evidente conclusione del procedimento che ha visto l'acquisizione al patrimonio pubblico del bene abusivo e le altrettanto inequivocabili e definitive pronunzie giudiziarie emesse in sede penale, civile ed amministrativa, «la macchina comunale nel suo complesso, i suoi vertici politico-amministrativi e i responsabili gestionali, appaiono impegnati in maniera straordinaria per far rientrare i predetti coniugi nella piena proprietà e nel pieno possesso del bene abusivo da essi realizzato».

Nel corso della consiliatura del 2020, il Comune di Acquaro «giunge all'emissione di due sbalorditivi provvedimenti» a firma del già citato assessore comunale, in qualità di responsabile del servizio, entrambi adottati unitamente al responsabile del procedimento: con il primo provvedimento è stato concesso un permesso a costruire in sanatoria, in esito ad una istanza presentata dagli interessati nell'anno 2011, mentre con il secondo è stato addirittura annullato, in autotutela, il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale del bene abusivo con la restituzione dello stesso agli originari proprietari.

La questione sopradescritta non è però relegata al solo contesto gestionale degli uffici comunali, ma ha impegnato la responsabilità del vertice politico, segnatamente del primo cittadino e dell'intera giunta

comunale, che con decisione assunta nel maggio 2021, su richiesta del responsabile dell'area tecnica, e quindi dello stesso assessore più volte citato, deliberavano di conferire un incarico di consulenza legale per la redazione di un parere legale *pro veritate* in ordine alla vertenza in parola, peraltro già chiaramente definita anche giudiziariamente.

A tal riguardo, la relazione prefettizia evidenzia come appaia quantomeno inopportuno che l'amministrazione comunale di Acquaro «possa nutrire un qualche dubbio sulla legittimità e sulla fondatezza di una istanza di permesso a costruire in sanatoria, palesemente inammissibile, peraltro presentata dieci anni prima». Il prefetto di Vibo Valentia evidenzia a tal proposito come «L'intento non può che essere quello di creare una copertura legale a provvedimenti amministrativi del tutto al di fuori da ogni perimetro normativo.»

L'acquisito parere del legale esterno, peraltro sintomaticamente privo di sottoscrizione da parte del professionista che lo ha redatto, costituirebbe, dunque, la censurabile logica seguita dal Comune di Acquaro, la base giuridica giustificativa del permesso di costruire in sanatoria rilasciato a distanza di molti anni dalla relativa richiesta, nonché della restituzione ai presunti proprietari dell'immobile abusivo acquisito al patrimonio dell'ente, provvedimenti questi che oltreché chiaramente illegittimi hanno prodotto un ingiustificato depauperamento del patrimonio comunale, favorendo «soggetti privati, i quali non appaiono lontani da ambienti controindicati del territorio che, a questo punto ragionevolmente, abbiano esercitato un decisivo condizionamento dell'operato del Comune di Acquaro nella vicenda».

L'atteggiamento inerte ed omissivo dell'amministrazione comunale si è manifestato anche nel contrasto all'abusivismo edilizio, fenomeno piuttosto diffuso ad Acquaro, così come in generale in quei contesti territoriali fortemente interessati dalla criminalità organizzata. La commissione d'accesso ha riferito che dall'esame di tutti i procedimenti amministrativi dell'area tecnica edilizia privata, anziché evidenziarsi l'accertamento di abusi edilizi, con le conseguenti azioni di contrasto, emerge costantemente la pratica di rilasciare, a fronte dell'abuso, il permesso di costruire in sanatoria.

A titolo esemplificativo del *modus operandi* di quel servizio comunale, si fa cenno al rilascio di un permesso a costruire in sanatoria ad un soggetto che da accertamenti di polizia risulta avere frequentazioni controindicate anche con indiziati di appartenere a sodalizi di criminalità organizzata. L'istanza in sanatoria, peraltro presentata dal precedente proprietario dell'immobile nell'agosto 1986 e volturata dall'attuale titolare solo nel maggio 2021, ha trovato conclusione dopo ben trentasette anni.

Il disimpegno nel contrastare l'abusivismo edilizio è testimoniato anche dalle mancate demolizioni di manufatti abusivi formalmente richieste al Comune di Acquaro dalla locale Procura della Repubblica.

L'amministrazione comunale, afferma il prefetto di Vibo Valentia, «non ha attuato alcun tipo di accertamento o condotta volta a prevenire o reprimere il fenomeno in argomento. Anzi, è sembrata più attenta a sanare le opere abusivamente realizzate che ripristinare la legalità e di conseguenza lo stato dei luoghi, avvantaggiando, anche in questo caso, soggetti riferibili alle consorterie criminali insistenti sul territorio.»

La relazione prefettizia riferisce, altresì, di comportamenti tenuti dal Comune di Acquaro poco rispettosi dei principi della trasparenza e della libera concorrenza, riferendosi in particolare a numerosi affidamenti diretti per la fornitura di materiale di cancelleria, acquisti effettuati tra gli anni 2021 e 2022 da una ditta senza preventivamente esperire alcuna comparazione di diversi preventivi provenienti da altri operatori economici.

A questo riguardo viene segnalato che la ditta affidataria, la cui titolare è strettamente imparentata con un esponente del clan egemone, pur essendo stata positivamente sottoposta al controllo con l'acquisizione della comunicazione antimafia - certificazione che nel caso specifico non ha prodotto ostatività al rapporto economico con la predetta ditta - avrebbe tuttavia, ad un controllo più approfondito, ottenuto un diverso risultato viste le controindicazioni dell'affidataria che sarebbero certamente emerse se si fosse ricorso allo strumento dell'informativa antimafia, certificazione quest'ultima prevista anche per gli importi di gara sotto-soglia nei protocolli di legalità predisposti dalla Prefettura di Vibo Valentia. Il predetto Protocollo di intesa, al quale il Comune di Acquaro ha aderito per solo per il biennio 2017/2019, non avendo rinnovato la sottoscrizione per il periodo successivo alla sua scadenza, prevedeva, appunto, l'acquisizione delle informazioni antimafia, di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011 non solo nei casi ivi contemplati ma anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici, per i sub-contratti di lavori, per i contratti di forniture e servizi e per i sub-contratti di lavori, forniture e servizi di qualsiasi importo. «Siffatto protocollo, non prorogato, ha consentito, a parere della Commissione, una permeabilità dell'ente in esame agli interessi delle imprese contigue alla criminalità organizzata.»

Sta di fatto che gli esiti ispettivi hanno permesso di evidenziare un ricorso sistematico da parte del Comune di Acquaro alla procedura di cui all'art. 36, comma 6, del codice degli appalti; in particolare, tra gli anni 2020/2022 sono stati registrati ben 113 affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture pubbliche senza fare alcuna gara e con il ricorso, talvolta, anche a società non iscritte nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*). Numero di affidamenti «assolutamente spropositato» rispetto alle ridotte dimensioni demografiche dell'ente locale e che appare anch'esso elemento sintomatico «di una plausibile permeabilità dell'ente in esame agli interessi delle imprese contigue alla criminalità organizzata in considerazione dei precedenti di polizia delle ditte/società individuate.»

A tal riguardo, particolare attenzione è stata posta alle determine adottate dal settore edilizia privata di cui, come detto, risulta responsabile il summenzionato assessore comunale. Anche in questo settore vi è stato il sistematico ricorso ad affidamenti diretti e, in alcuni casi, l'instaurazione di rapporti contrattuali con ditte che sono state poi oggetto di interdittiva antimafia, tra le quali la società rappresentata da un imprenditore risultato destinatario della misura cautelare del divieto di esercitare attività imprenditoriale emessa nell'ambito di un'operazione di polizia giudiziaria. Così anche nell'affidamento di lavori effettuati a favore di una ditta individuale il cui titolare risulta imparentato con un esponente del locale clan 'ndranghetista.

Analoghe irregolarità e modalità operative sono emerse dagli accertamenti disposti nel settore edilizia libera concernenti, in particolare, omissioni nelle attività di controllo che di fatto hanno avvantaggiato personaggi vicini alla criminalità organizzata.

Criticità vengono riferite anche nella gestione dei tributi comunali, difficoltà accresciute da inefficienze amministrative che aggravano la già scarsa capacità dell'ente di riscuotere il dovuto e di recuperare le aree di evasione tributaria.

Peraltro viene riferito che, solo dopo l'insediamento della commissione di accesso, sono stati segnalati all'ufficio competente diversi soggetti tenuti al pagamento dei tributi comunali, così come è stato constatato che un significativo numero di contribuenti aventi precedenti penali o collegati, direttamente o indirettamente, alle consorterie locali versano di fatto in una situazione di evasione tributaria.

Dagli esiti ispettivi riassunti dalla relazione prefettizia emerge un quadro indiziario dal quale traspare evidente la debole legalità esistente all'interno dell'ente locale, da cui conseguono le irregolarità gestionali sopra menzionate e un preoccupante livello di compromissione dell'amministrazione comunale di Acquaro che, dunque, non appare in grado di resistere o di opporsi alle ingerenze mafiose che si generano in quel difficile contesto territoriale.

Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto, hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Acquaro volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Acquaro (Vibo Valentia), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 13 settembre 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

Prefettura Ufficio Territoriale del Governo

di Vibo Valentia

Organo Periferico di Sicurezza

Vibo Valentia, 4 luglio 2023

AL SIGNOR MINISTRO DELL'INTERNO
ROMA

OGGETTO: Comune di Acquaro (Vibo Valentia) – Proposta di scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio sulla funzionalità e la gestione amministrativa degli enti locali di questa provincia sono stati acquisiti dalle forze dell'ordine elementi informativi riguardanti presunti fenomeni di condizionamento e compromissione degli organi elettivi dell'amministrazione comunale di Acquaro, sulla scorta dei quali il Prefetto di Vibo Valentia *pro tempore* ha ravvisato la necessità di richiedere l'esercizio dei poteri di accesso ex art. 1, comma 4, del D.L. 629/1982 nei confronti di quel Comune.

A seguito di delega conferita con D.M n. 17102/128/101(26) – 0000-4275/3 - Affari Territoriali in data 21 novembre 2022, il Prefetto di Vibo Valentia *pro tempore* ha nominato, con proprio decreto in data 30.11.2022, un'apposita commissione d'indagine per verificare la sussistenza di pericoli di infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata nell'ambito della gestione politico amministrativa dell'ente in questione.

Dall'attività dell'organo ispettivo, avviata presso il comune di Acquaro in data 5 dicembre 2022, prorogata per ulteriori tre mesi e conclusasi il 5 giugno 2023, qui rassegnata in pari data, sono emersi elementi di rilievo che si vanno ad illustrare attraverso il richiamo delle vicende più significative.

1) *ASSETTO POLITICO DEL COMUNE DI ACQUARO.*

L'attuale amministrazione comunale scaturisce dall'esito delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020 che ha visto competere due liste civiche:

- (…omissis….), con candidato a sindaco (...omissis...), poi eletto;
- (…omissis…), con candidato a sindaco (...omissis...);

che hanno ottenuto rispettivamente 898 e 78 voti nel loro complesso.

Conseguendo una vittoria netta e schiacciante, la lista del sindaco in carica, (...omissis...), ha ottenuto alle consultazioni del 2020 il 92,01% dei voti validamente espressi, contro appena il 7,99% della lista avversaria.

Tra i primi atti del sindaco (...omissis...) neoeletto nel 2020 (riconfermato per il terzo mandato, in quanto in carica ininterrottamente dal 2010) figura la nomina della giunta comunale, effettuata con decreto n. (....omissis...).

Con questo provvedimento, il sindaco ha nominato assessori (...omissis...), con deleghe all'Istruzione e alla Programmazione e anche con funzioni di vicesindaco, e il sig. (...omissis...), con deleghe all'Ambiente, Protezione Civile, Lavori Pubblici, Manutenzione strutture ed infrastrutture comunali.

Il sindaco ha mantenuto per sé le funzioni Bilancio, Rapporti con la Regioni e altri enti.

(...omissis....)

Con tale atto di nomina, il Sindaco (...omissis...) ha delegato la gestione di vertice politico-amministrativa di tutte le importanti funzioni afferenti all'assetto del territorio al sig. (...omissis...), sul suo conto sono emerse importanti criticità non solo dal lato della correttezza della gestione amministrativa, ma finanche sul responsabile approccio all'esercizio della funzione pubblica.

Si soggiunge che nella stessa data del (...omissis...), il Sindaco (...omissis...), con decreto n. (....omissis...), ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del T.U.EE.LL., ha nominato l'assessore (...omissis...) Responsabile dell'area tecnica edilizia privata.

Per quanto riguarda le frequentazioni degli amministratori locali con soggetti controindicati del territorio, non sono emersi dati recenti riguardo al Sindaco ed ai consiglieri comunali.

E' stato constatato che l'assessore (...omissis...) annoveri, di contro, frequentazioni correnti con il soggetto apicale della locale consorteria criminale, tale (...omissis...), nonché con diversi parenti di questo esponente di spicco del clan locale.

Nell'ambito degli accertamenti effettuati, l'organo ispettivo, come di seguito si andrà ad illustrare, ha rilevato l'opacità di alcune procedure di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture, conclusesi con l'aggiudicazione in favore di soggetti imprenditoriali riferibili ad ambienti controindicati.

Inoltre, la nomina della giunta comunale e diversi procedimenti amministrativi di competenza dell'area tecnica – settore edilizia privata – sono apparsi frutto di un generale stato di soggezione degli organi politici e gestionali ad interessi controindicati dl territorio di riferimento, se non proprio di vero e proprio condizionamento.

*****

2) *ANOMALIE DELL'ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI VERTICE DELL'ENTE, IN PARTICOLARE DELL'ASSESSORE (...OMISSIS...) (...OMISSIS...)*

La commissione d'indagine ha avuto modo di appurare una serie di criticità riguardanti il vertice politico-amministrativo dell'ente, con segnato riferimento alla figura dell'assessore (...omissis...) peraltro udito dalla Commissione d'indagine presso la sede del Comune di Acquaro in data 25.05.2023, il quale, quindi, si individua come il soggetto principalmente responsabile di scelte gestionali dell'ente che hanno favorito soggetti direttamente e/o indirettamente collegati con ambienti controindicati.

Del resto, le informazioni pervenute al Prefetto di Vibo Valentia nel corso dell'attuale consiliatura sulla figura dell'assessore (...omissis...) sono state tra le motivazioni della richiesta di delega all'accesso, in considerazioni dei suoi acclarati rapporti con esponenti della criminalità organizzata.

L'analisi svolta dalla Commissione d'indagine in ordine alle attività di (...omissis...) (...omissis...), sia come assessore che nella veste di responsabile dell'area tecnica edilizia privata, hanno vieppiù confermato le iniziali perplessità su questo amministratore.

L'assessore-responsabile (...omissis...) è stato sentito personalmente dalla Commissione d'indagine nel corso dell'audizione tenutasi presso la sede municipale il 25 maggio 2023, durante la quale non ha fornito alcuna spiegazione circa diversi atti posti in essere a sua firma, di contro manifestando un atteggiamento di sorprendente superficialità -- se non quasi disinteresse - verso la funzione pubblica ricoperta, rimettendo, puerilmente, la responsabilità delle scelte compiute ad altri soggetti (segretario comunale, sindaco, responsabile del procedimento), nonché negando apertamente frequentazioni con soggetti controindicati ed altre evidenze conosciute dagli organi di polizia.

All'esito dell'audizione, la Commissione d'indagine, nel corpo della propria relazione riferisce "*L'impressione di una mortificazione del ruolo pubblico è stata assolutamente pregnante, operata non solo dal diretto responsabile, ma anche dallo stesso sindaco (...omissis...) attraverso la nomina di un soggetto controverso, privo della benché minima competenza tecnica nelle materie assegnategli, sicuramente in non occasionali rapporti con i principali esponenti criminali del luogo.*".

In effetti, nel corso dell'audizione, l'assessore (...omissis...), sia in tale veste che in quella di responsabile dell'area tecnica edilizia privata, riferisce di aver inteso i propri ruoli in senso meramente "pratico", ossia nel coordinamento operativo degli operai comunali di volta in volta impiegati in lavori di riparazione; di contro, l'attività amministrativa, con gli annessi riflessi di valutazione degli atti sia in termini di opportunità che in punto di diritto sarebbe stata svolta dal segretario comunale e da un geometra – con il compito, quest'ultimo, di responsabile del procedimento – che avrebbero predisposto gli atti che egli, quindi, si sarebbe limitato "a firmare".

Ciononostante, la Commissione mette in guardia sul tentativo dello stesso (...omissis...) di sminuire il proprio ruolo e, correlativamente, l'influenza di questo assessore in seno alla giunta.

Sicuramente egli è privo di ogni competenza giuridica e tecnica, ma, nondimeno, la Commissione ritiene che la nomina ad assessore del (...omissis...), per quanto apparentemente bizzarra, sia da ascrivere a qualche "patto scellerato" che ne ha imposto la nomina nell'organo esecutivo comunale, indirizzandone le scelte e le priorità, considerati gli inspiegabili provvedimenti di favore nel campo dell'edilizia privata che sono stati emessi nel corso della consiliatura.

In questo contesto, non emergono elementi che possano far ritenere intraneo il sindaco (...omissis...) alle consorterie del territorio, purtuttavia la totale insipienza amministrativa e culturale del (...omissis...), figura sicuramente inadatta al ruolo affidatogli, non possono che indurre a ritenere che tale nomina sia stata in qualche modo "necessaria" o, addirittura, "imposta" al sindaco, condizionando così la libera determinazione dell'azione dell'ente nel suo complesso.

A questa conclusione è lecito giungere in considerazione delle affermazioni mendaci rese dal (...omissis...) in sede di audizione e delle sue acclarate conoscenze e frequentazioni con soggetti di vertice dei clan locali, delineanti un quadro in cui egli emerge come punto di riferimento della consorteria locale, imprimendo impulso ad iniziative amministrative da egli determinate in favore degli esponenti della medesima, demandando poi la traduzione in atti concreti delle finalità da egli determinate agli uffici e alle persone di propria fiducia.

Dal canto suo, in ordine alla nomina di (...omissis...) (...omissis...) ad assessore, il sindaco ha giustificato tale scelta – in sede di audizione tenutasi il 22 maggio 2023 presso la Prefettura – U.T.G. – in considerazione del fatto che egli, assieme all'altro assessore (...omissis...), sarebbe stato tra i due candidati consiglieri più votati, riconducendo quindi la nomina a motivazioni politiche.

L'affermazione del Sindaco (...omissis...), tuttavia, si è rivelata del tutto infondata, e dunque in tal senso il sindaco non è credibile, atteso che dagli atti di proclamazione degli eletti dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali del Comune di Acquare si evincono i seguenti dati, per i quali risulta che (...omissis...) (...omissis...) non è stato tra i due candidati più votati, bensì il terzo candidato più votato:

1) (...omissis...): voti di preferenza 216; cifra individuale 324;

2) (....omissis....): voti di preferenza 131; cifra individuale 239;

3) **(....omissis....): voti di preferenza 116; cifra individuale 224.**

Da questo quadro d'insieme è lecito dedurre come la nomina dell'assessore (...omissis...) risponda a logiche completamente estranee a quelle riferite dal sindaco.

Sicuramente non risponde alle (legittime) logiche politiche che rimandano agli esiti del risultato elettorale, secondo cui i candidati più votati entrano a far parte della giunta comunale per un (lecito) patto politico a monte, né tantomeno ad un criterio di competenza tecnica, inesistente in capo

alla persona nominata assessore alle fondamentali materie afferenti all'assetto complessivo del territorio, criterio di competenza, peraltro, neanche richiamato dal sindaco in sede di audizione.

Pertanto, non può che ritenersi tale nomina rispondente alla logica del condizionamento criminale sull'amministrazione elettiva.

In tal senso depongono ancora le circostanze che si illustrano dettagliatamente di seguito.

Preliminarmente, è dato ormai acquisito agli atti delle Forze di Polizia che il (...omissis...) sia in rapporto di frequentazione con tale (...OMISSIS...) , nato a (...omissis...), imprenditore, cugino di II grado di (...omissis...), nato a (....omissis....), esponenti del locale di 'ndrangheta dell'Ariola ed esponenti apicali dell'omonima 'ndrina di Acquaro; con (...omissis...), figlio di (...OMISSIS...).

In sede di audizione personale, nel contesto di una esposizione di fatti rivelatasi del tutto insincera, il (...omissis...) negava finanche la stessa conoscenza dello (...OMISSIS...), affermando "*A.D.R. conosco (...omissis...) solo di nome. Non conosco i suoi parenti.*".

Il (...omissis...), peraltro, si definisce, addirittura, estraneo ad ogni conoscenza nell'ambito del centro urbano di Acquaro, affermando, in sede di audizione, che le sue conoscenze di limiterebbero al solo contesto della propria frazione di residenza (*Io mi interesso solo delle mie frazioni. Io non conosco nessuno del centro e non mi interessa. Io sono sempre stato per la legalità.*).

Si ritiene che sia impossibile dare credito anche a tale ultima affermazione del (...omissis...).

(...omissis...) è presente in Consiglio Comunale dal 2010. È illogico ritenere che un soggetto che si presenta al voto degli elettori in una piccola comunità (Acquaro è un comune di solo 1860 abitanti) non abbia conoscenza di gran parte della comunità di appartenenza e, praticamente, rifugga tenacemente da ogni rapporto sociale al di fuori della propria frazione di appartenenza.

In questo senso, le dichiarazioni rese da (...omissis...) si ritengono mendaci, inquadrabili solo nell'ottica di omertà in cui egli ha inteso rifugiarsi nel tentativo di fornire una qualche base motivazionale al proprio ingiustificabile operato di amministratore e di responsabile dell'area tecnica edilizia privata, in ordine alla quale la Commissione ha rilevato diverse anomalie ed irregolarità che trovano spiegazione nell'atmosfera di condizionamento pervasivo dell'amministrazione comunale.

Ulteriormente decisivo, in tal senso, è l'immagine pervenuta nella cognizione della Commissione d'indagine che ritrae l'assessore (...omissis...) con (...omissis...), pluripregiudicato e inserito nell'organigramma della Criminalità Organizzata imperante nel contesto sociale di riferimento, in una situazione di gioviale convivialità, assieme ad altre persone nell'intento di brindare.

(...omissis...), esponente di vertice del clan egemone in ACQUARO, è stato tratto in arresto, in custodia cautelare, in data (....omissis...).

In sede di audizione, l'assessore (...omissis...), in ordine alla conoscenza con (...omissis...), riferiva alla Commissione di non conoscere né lui né i suoi stretti familiari.

Anche in questo caso, il (...omissis...) mente apertamente, attese sia la chiara documentazione fotografica che attesta la sua conoscenza diretta di (...omissis...), sia la circostanza - che è patrimonio informativo delle forze di polizia territoriali – in ordine alle sue frequentazioni con (...OMISSIS...), figlio di (...OMISSIS...).

*****

3) *LA VICENDA DELL'IMMOBILE ABUSIVO RESTITUITO AI CONIUGI (...OMISSIS...)*

La Commissione di indagine ha esaminato la vicenda che ha portato, recentemente, il Comune di Acquaro, attraverso il combinato disposto delle determinazioni nn. (....omissis....), assessore sig. (...omissis...), unitamente al Responsabile del procedimento (...omissis...), alla restituzione di un immobile acquisito al patrimonio comunale, poiché accertato costruito abusivamente, ai (....omissis....).

La vicenda ha inizio nel (...omissis...), allorquando i già menzionati coniugi realizzano, senza alcuna preventiva autorizzazione edilizia, uno sbancamento di terreno con gettito di fondamenta con otto pilastri, opera per la quale l'ente comunale emanava l'ordinanza di demolizione in data (....omissis....).

Per tale abuso, (...omissis...) venivano condannati (....omissis....) dal Pretore di Arena alla pena di trenta giorni di arresto e Lire 500.000 di ammenda per ciascuno di essi (....omissis....).

Nonostante la condanna, (...omissis...) non desistono dal completamento dell'opera intrapresa e, lungi dal richiedere le autorizzazioni edilizie previste dalle norme vigenti e ripartendo dallo sbancamento realizzato e utilizzando le fondamenta ivi ubicate, realizzano un fabbricato (....omissis....).

Le caratteristiche sopra descritte dell'immobile abusivamente realizzato dai (...omissis...) sono tratte dall'atto di "accertamento opere edilizie realizzate in assenza di concessione edilizia – sopralluogo del (....omissis....).

All'atto di accertamento dell'abuso edilizio (...omissis...) conseguiva l'ordinanza n. (....omissis....) di demolizione dell'intero manufatto abusivo a firma del Responsabile dell'U.T.C., con il quale veniva ingiunto a (...omissis...) di demolire le opere abusive entro 90 (novanta) giorni dalla notifica dell'ordinanza, con l'espressa avvertenza che "*decorso inutilmente il termine di cui sopra senza che sia stata eseguita la demolizione delle opere, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, saranno acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune ai sensi del 3° comma dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47*".

Gli autori dell'abuso non ottemperavano all'ordine di demolizione, come constatato con verbale di accertamento di inadempienza all'ordine di demolizione n. (....omissis....) dell'Ufficio di Polizia Urbana del Comune di Acquaro, producendosi l'effetto *ope legis* di acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale a titolo gratuito.

Avverso il verbale di inottemperanza, i (...omissis...) (...omissis...) proponevano ricorso innanzi al TAR CALABRIA Catanzaro, iscritto al n. (....omissis....), che veniva definito con Sentenza (....omissis....) con cui era disposto il rigetto per inammissibilità in quanto diretto ad impugnare un atto dalla valenza non provvedimentale.

Il Comune di Acquaro non si costituiva in giudizio.

Successivamente, dal verbale di inottemperanza, *ope legis* conseguiva l'acquisizione gratuita dell'immobile abusivo al patrimonio del Comune, trascritto presso l'Agenzia del Territorio al n. (....omissis...).

Anche l'atto di acquisizione veniva impugnato dagli autori dell'abuso, dapprima innanzi al Tribunale di Vibo Valentia e poi, a seguito della dichiarazione di incompetenza territoriale dell'A.G. vibonese, innanzi al Tribunale Ordinario di Catanzaro.

Neanche questa volta il Comune di Acquaro di costituiva in giudizio.

Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. (...omissis...), rigettava la domanda attorea tesa ad accertare che il verbale di inottemperanza all'ordine di demolizione non costituiva titolo per la trascrizione, nonché a riconoscere la proprietà del bene abusivo in capo ad essi, con richiesta di ordinare al Conservatore di cancellare la trascrizione dell'acquisizione in favore dell'ente, oltre al risarcimento dei pretesi danni.

Il Tribunale di Catanzaro, di contro, riteneva, in primo luogo, che una volta emanato l'ordine di demolizione, se esso non viene eseguito nel termine di 90 giorni senza che vi siano giustificazioni, l'effetto ablativo si produce immediatamente ed automaticamente. Poiché, nella fattispecie concreta, gli attori non hanno dedotto giustificazioni sulla mancata demolizione dell'immobile, deve ritenersi avvenuta l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale.

Inoltre, il Tribunale, nella parte motiva, espressamente dichiarava quanto segue: "***Se, dunque, (...omissis...) non sono più proprietari del bene immobile oggetto del contendere, essi non hanno alcun interesse attuale, serio e concreto (art. 100 c.p.c.) all'accertamento dell'illegittimità della trascrizione del provvedimento ablativo***".

La motivazione della sentenza del Tribunale di Catanzaro sembra definire, chiaramente e definitivamente, la vicenda dell'abuso e dei contrapposti interessi in gioco, specialmente in ordine al fatto che gli interessati, in virtù della mancata ottemperanza, non sono più proprietari del bene per intervenuta acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

Ciononostante, sebbene dichiarati non più proprietari dal Tribunale di Catanzaro, gli autori dell'abuso in esame, dapprima, nel (...omissis...), presentano al Comune istanza di permesso di costruire in sanatoria; poi, nel (...omissis...), presentano alla Regione Calabria – Dipartimento (...omissis....) un "progetto in sanatoria (art. 13 legge 47 del 28.02.1985 e successive modifiche e integrazioni) di un (.....omissis...)".

Inoltre, nel (...omissis...), propongono un nuovo ricorso, iscritto al n. (....omissis....) avverso la trascrizione dell'acquisizione gratuita dell'immobile abusivo al patrimonio comunale.

Neanche in questa occasione il Comune di Acquaro si costituisce in giudizio per la difesa dei propri interessi.

Il ricorso viene definito con sentenza n. (....omissis....), con la quale viene dichiarato inammissibile, atteso che "*Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, dal quale non si ravvisano valide ragioni per discostarsi, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, che si verifica, pertanto, ope legis, a seguito dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione dopo il decorso del termine di novanta giorni dalla sua notifica*".

E' stata necessaria questa ampia premessa su una vicenda dai contorni non spiegabili sulla base dei principi di diritto, delle norme vigenti e dei provvedimenti amministrativi emanati e confermati e delle sentenze dei vari organi giudiziari aditi.

Infatti, dopo una sentenza penale di condanna dei (...omissis...) per realizzazione dell'abuso edilizio, due sentenze dell'autorità giudiziaria civile ordinaria (Tribunale di Vibo Valentia e Tribunale di Catanzaro), due sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria di Catanzaro, che hanno sempre rigettato le temerarie istanze degli interessati, si apre una fase in cui, incredibilmente, tutta la macchina comunale nel suo complesso, i suoi vertici politico-amministrativi e i responsabili gestionali, appaiono impegnati in maniera straordinaria per far rientrare i predetti coniugi nella piena proprietà e nel pieno possesso del bene abusivo da essi realizzato.

Tanto appare tanto più grave e inspiegabile alla luce delle norme di diritto, ma forse non lo è alla luce del condizionamento sull'amministrazione e sugli uffici, anche tenuto conto del fatto che **MAI** l'ente comunale ha inteso difendere la propria posizione costituendosi nei vari giudizi introdotti dalle parti private innanzi al giudice civile e a quello amministrativo, assumendo così maggiore rilevanza, se possibile, la temerarietà e l'infondatezza delle pretese assurte dai coniugi (...omissis...) – (...omissis...), viepiù infondate poiché ritenute tali finanche senza alcun contraddittorio, in assenza di alcuna difesa della controparte pubblica.

Il deleterio impegno della macchina comunale in tale illegittimo scopo è ancora più evidente a partire dalla consiliatura del 2020, nel corso della quale si giunge all'emissione di due sbalorditivi provvedimenti, che non trovano alcun appiglio nell'ordinamento giuridico vigente:

- Permesso di costruire in sanatoria n. (...omissis...);

- Annullamento in autotutela del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale e restituzione immobile ai (...omissis...).

Prendendo le mosse da una richiesta di rilascio di permesso a costruire in sanatoria presentato dai coniugi (...omissis...) –, l'Ufficio Tecnico Comunale, il Sindaco (...omissis...) e la Giunta nel suo insieme, compiono una serie di atti finalizzati a dare apparente veste di legittimità a liceità ad una vicenda dai contorni oscuri, intellegibile, come già accennato, se non con lo sguardo di chi non vi veda il condizionamento dell'ente.

La vicenda, non è relegata al solo contesto gestionale degli uffici, ma impegna pienamente la responsabilità del vertice politico, segnatamente del Sindaco (...omissis...), del vicesindaco (...omissis...) e dell'assessore (...omissis...), i quali, nella sede della Giunta Comunale, con deliberazione (....omissis....), su richiesta del responsabile dell'area Tecnica (lo stesso assessore (...omissis...) come già detto) deliberavano di conferire un incarico di consulenza a tale avvocato (....omissis....) "per la redazione di un parere legale *pro veritate* in ordine alla vertenza dei (...omissis...) contro il Comune di Acquaro".

Appare quantomeno inopportuno che la Giunta Comunale, in primis il Sindaco, possa nutrire un qualche dubbio sulla legittimità e sulla fondatezza di una istanza di permesso a costruire in sanatoria, palesemente inammissibile, peraltro presentata (...omissis...) anni prima.

Di contro, la Giunta, ma anche l'ufficio tecnico comunale, nella valutazione della vicenda, avrebbero potuto (e dovuto) dichiarare l'istanza inammissibile, per difetto di legittimazione degli istanti a presentarla poiché non più proprietari del bene.

E ancora, bisogna interrogarsi sul perché il Comune di Acquaro, in specie dal (...omissis...) allorquando il sindaco (...omissis...) era già in carica, ha sempre evitato di costituirsi in giudizio avverso i (...omissis...), mentre ora non esita a conferire un incarico ad un legale per un parere *pro veritate* per una vicenda dai contorni assolutamente chiari, nel senso della pretestuosità della pretesa dei privati.

L'intento non può che essere quello di creare una copertura legale a provvedimenti amministrativi del tutto al di fuori da ogni perimetro normativo.

Invece di vigilare sulla corretta gestione della vicenda, decidono così di asservire la macchina comunale ad interessi privati inconsistenti.

Conferito così l'incarico, il legale redige un parere che perviene all'ente in data (...omissis...) (ossia dopo esattamente sei mesi), articolato su appena quattro pagine dattiloscritte, **neanche sottoscritto, né in via autografa né in forma digitale**, ma comunque acquisito al protocollo dell'Ente, ritenuto sufficiente a porre nel nulla quasi quarant'anni di sentenze penali di condanna, di giudizi civile e amministrativi che hanno visto la costante soccombenza delle parti privasti e la prevalenza dell'interesse pubblico, peraltro pure in assenza di difesa in giudizio da parte del Comune di Acquaro.

Il parere del legale esterno costituisce la base, dapprima per la concessione ai (...omissis...) – (...omissis...) del permesso di costruire in sanatoria n. (....omissis...), a distanza di oltre (...omissis...) anni dalla presentazione dell'istanza, nonché per la restituzione ad essi dell'immobile abusivo acquisito al patrimonio dell'ente mediante **annullamento, in autotutela**, dell'acquisizione al patrimonio dell'ente.

Anche qui non si comprende come mai il Comune abbia dapprima concesso il permesso e poi abbia restituito il bene: si sarebbe dovuti procedere esattamente in senso contrario, perché, in pratica, l'ente ha così rilasciato un titolo edilizio ad un privato prima di acquisire il bene.

I provvedimenti adottati dal Comune di Acquaro in favore dei (...omissis...) – (...omissis...), dunque, sono palesemente illegittimi e provocano l'ingiustificato depauperamento del patrimonio comunale.

Secondo la Commissione d'indagine, non esente da censure appare anche l'operato – o forse, l'apparente inerzia – del segretario comunale, il quale non pone in essere alcun atto nell'esercizio della sua funzione di assistenza giuridico-amministrativo che avrebbe dovuto indurla a tentare di impedire tale spregiudicata ed inaudita sequela di atti amministrativi.

È convincimento dello scrivente che tale vicenda, esemplare per quanto attiene al malfunzionamento della gestione politica e di quella amministrativa del Comune di Acquaro, rinvenga le sue radici profonde in un contesto di condizionamento, o quantomeno di indubbia soggezione sia del vertice politico che di quello amministrativo, i cui contorni potranno essere esattamente definiti anche da altri organi, per accertare responsabilità rilevanti eventualmente in altri contesti.

Orbene, occorre scandagliare a questo punto il motivo di tanta attenzione dei vertici comunali verso questi soggetti privati, i quali non appaiono lontani da ambienti controindicati del territorio che, a questo punto ragionevolmente, abbiano esercitato un decisivo condizionamento dell'operato del Comune di Acquaro nella vicenda.

Le informazioni assunte tramite gli organi di polizia ci riferiscono che (...OMISSIS...) è nonno di (...OMISSIS...), affiliato al locale di 'ndrangheta di Acquaro sul cui conto figurano precedenti di polizia (SDI) per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti ed altro, avvisato orale di P.S., in atto detenuto (....omissis...).

In relazione alla figura di (...OMISSIS...) e della propria coniuge (...OMISSIS...) non emergono evidenti collegamenti degli stessi con la criminalità organizzata di Acquaro ma è presumibile ritenere che un condizionamento da parte degli amministratori locali e dal responsabile dell'ufficio tecnico di quel comune in merito all'immobile in questione sia plausibile in virtù della intraneità del proprio nipote (...omissis...) (la madre (...OMISSIS...) è figlia dei citati (...OMISSIS...)) alla 'ndrina (...omissis...) di Acquaro.

Detta intraneità è riscontrabile dal coinvolgimento del (...OMISSIS...) nell'operazione di polizia (....omissis....)

(...OMISSIS...) risulta essere, allo stato, sottoposto all'avviso orale di P.S. nonché detenuto presso la casa circondariale di (....omissis...)

Ulteriore dato non trascurabile è dato dalla personalità di (...OMISSIS...), nato a (...omissis...), altro nipote dei (...OMISSIS...) (genitori di sua madre (...OMISSIS...) il quale è, allo stato, sottoposto all'avviso orale di P.S. nonché sorvegliato speciale.

Inoltre, il (...OMISSIS...) è stato tratto in arresto in data (...omissis...).

Altro dato significativo è la condotta posta in essere dai predetti (...OMISSIS...) quando, unitamente ad altri soggetti, si sono resi protagonisti di una gravissima aggressione nei confronti del (...omissis...).

Per ultimo di evidenzia che il (...OMISSIS...) è fratello di (...OMISSIS...) nonché nipote di (...OMISSIS...).

Infine, dovranno essere oggetto di attento approfondimento le segnalazioni pervenute alla Prefettura – U.T.G., a tal scopo rimesse agli Organi di Polizia e poste anche nella disponibilità della Commissione di indagine, circa presunti rapporti di vicinanza e convivialità tra (...omissis...) , figlia dei (...omissis...) – (...omissis...) e madre del citato (...omissis...), intraneo alla cosca di Acquaro, con il vertice della locale consorteria criminale (...omissis...), circostanza che, se confermata, darebbe definitivo conforto alla tesi del probabile condizionamento dell'attuale amministrazione comunale, di cui la vicenda qui narrata rappresenta uno dei sintomi più evidenti e sconcertanti.

Tutto quanto sopra riportato, ci consente di ricondurre questa grave vicenda in danno dell'Ente comunale al condizionamento dell'amministrazione nel suo complesso da parte delle consorterie criminali di Acquaro.

*****

4) *L'ASSENZA DI AZIONI DI CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO EDILIZIO.*

Un fenomeno caratteristico della realtà territoriale di Acquaro è quello dell'abusivismo edilizio, sia nella forma di nuove costruzioni che in quello di ampliamento di edifici già esistenti.

Tale fenomeno, oltre a danneggiare la cultura della legalità e quindi il vivere civile, favorisce il proliferare della criminalità organizzata.

Il ciclo illegale del cemento raggiunge in assoluto i valori più elevati nelle regioni a tradizionale presenza mafiosa che possono contare da sempre su un ben collaudato sistema di connivenze e complicità.

Ciononostante, l'amministrazione comunale, nel periodo esaminato dalla commissione di accesso, non ha attivato alcuna aziona tesa a prevenire e reprimere il fenomeno, originando azioni di contrasto all'illegalità sterili, di mera facciata, nella migliore delle ipotesi.

Dall'esame di tutti i procedimenti amministrativi dell'area tecnica edilizia privata, difatti, anziché evidenziarsi l'accertamento di abusi edilizi con le conseguenti azioni di contrasto, emerge costantemente, di contro, la pratica di rilasciare, a fronte dell'abuso, il permesso di costruire in sanatoria.

A titolo esemplificativo, particolarmente meritevole di essere approfondito è quello relativo al rilascio del permesso a costruire in sanatoria n. (...omissis...)).

Nell'analisi di quest'ultimo procedimento emerge, in primo luogo, la mancanza di continuità amministrativa in termini di esatte tempistiche per la definizione della stessa: l'istanza per il rilascio del permesso a costruire in sanatoria è stata presentata dal precedente proprietario dell'immobile (....omissis...); successivamente l'immobile è stato alienato in favore di (.....omissis...); quest'ultimo solo in data 31/05/2021 ha richiesto la voltura del permesso a costruire.

<u>In sostanza, l'amministrazione ha rilasciato un permesso a costruire in sanatoria a distanza di trentasette anni dalla relativa istanza</u>.

Da quanto appena argomento, emergono indizi per ritenere che l'attività amministrativa attuata dall'amministrazione comunale, risulta evidentemente condizionata, in modo anomalo, da fattori esterni.

Infatti, spesso le dinamiche amministrative esaminate, anche se formalmente rientranti nello schema della fattispecie-tipo, risultano sostanzialmente deviate dalla funzione e dai principi fondamentali dell'economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza cui la pubblica amministrazione deve necessariamente tendere.

Sul tema dell'abusivismo edilizio, la Commissione d'indagine ha esaminato una nota al riguardo pervenutale, in data 31/05/2023, da parte del Sindaco di Acquaro.

Con quel documento, il Sindaco ha voluto evidenziare come l'amministrazione da lui diretta abbia assunto comportamenti virtuosi sul tema dell'abusivismo edilizio, anche grazie alla compiuta adesione ad un protocollo di contrasto del fenomeno voluto dalla Prefettura di Vibo Valentia, accludendo ad essa la documentazione a sostengo dell'impegno profuso dall'amministrazione comunale.

I fatti evidenziati dal Sindaco, tuttavia, non assumono alcuna rilevanza nel senso che qui ci interessa, non testimoniando alcun concreto, spontaneo impegno dell'amministrazione comunale in carica avverso il fenomeno dell'abusivismo edilizio, anzi semmai evidenziano l'assoluta inerzia dell'amministrazione sul delicato tema.

Infatti, la Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha formalmente richiesto al Comune di Acquaro, in data 17/10/2008, di eseguire le demolizioni di manufatti abusivi a seguito di accertamento con sentenze passate in giudicato.

In particolare, venivano segnalate dodici sentenze passate in giudicato.

Dei dodici abusi segnalati dalla Procura della Repubblica soltanto quattro sono state demolite spontaneamente dai soggetti condannati dall'abuso, mentre un immobile è stato acquisito al patrimonio comunale.

I restanti immobili, di contro, anziché essere demoliti come richiesto formalmente dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia sono stati interessati da provvedimenti amministrativi di permessi a costruire in sanatoria. Finanche, per alcuni di essi il provvedimento autorizzativo in sanatoria è successivo rispetto alla sentenza penale.

Ne discende che il "contrasto" all'abusivismo edilizio si sia limitato, in realtà, a poche sparute demolizioni – peraltro operate spontaneamente dagli stessi autori e dietro pronuncia dell'Autorità Giudiziaria – mentre la prassi invalsa nel Comune di Acquaro sia quella di sanare l'abuso "ex post" per via amministrativa.

L'amministrazione comunale guidata dal Sindaco (...OMISSIS...) non ha attuato alcun tipo di accertamento o condotta volta a prevenire o reprimere il fenomeno in argomento. Anzi, è sembrata più attenta a sanare le opere abusivamente realizzate che ripristinare la legalità e di conseguenza lo stato dei luoghi, avvantaggiando, anche in questo caso, soggetti riferibili alle consorterie criminali insistenti sul territorio.

*****

5) *AFFIDAMENTI FORNITURE MATERIALI DI CANCELLERIA ALLA DITTA "(...OMISSIS...) DI (...OMISSIS...).*

Nell'ambito dell'area amministrativa del Comune di Acquaro, la Commissione ha constatato come la ditta "(...omissis...), di (...omissis...), sia stata più volte richiesta dall'area amministrativa dell'ente comunale di fornire materiale di (....omissis...), senza esperimento di lacuna comparazione di preventivi con altri operatori commerciali.

La vicenda ha assunto interesse per le finalità della Commissione atteso che la titolare della ditta in questione, (...OMISSIS...) è la cognata di (...omissis...) (sorella della moglie (...OMISSIS...).

Dunque, un operatore economico che è lecito ritenere vicino ad esponenti del locale *clan* egemone per stretti rapporti di parentela ed affinità, è stato destinatario, ripetutamente, di incarichi di fornitura di materiale per le esigenze del Comune, peraltro senza alcuna procedura di evidenza pubblica ma solo sulla base di richiesta diretta di preventivi.

Il Comune di Acquaro, in alcune determinazioni di affidamento, da atto di aver richiesto comunicazione antimafia rispetto a tale ditta, comunicazione che ha avuto esito negativo, pertanto, non ostativo alla stipula.

Tuttavia, nel contesto ambientale in cui l'ente comunale si trova ad operare, tale modalità di prevenzione, seppur rispettosa della normativa vigente, appare ridursi a mero adempimento

formalistico, privo di reali effetti sostanziale, considerato che anche per quanto riguarda i soggetti economici e commerciali spesso si palesa un fenomeno di intraneità, di permeabilità e di condizionamento rispetto al quale lo strumento della "comunicazione" non si attaglia pienamente alla finalità di impedire il trasferimento di risorse pubbliche a soggetti controindicati, che invece ben viene raggiunto con l'approfondimento insito nella "informazione".

Sappiamo che il codice antimafia (art. 84) fa riferimento a due diversi istituti: da un lato, la comunicazione antimafia, emanata in caso di soggetti che hanno ricevuto, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione di cui al codice antimafia, con conseguente divieto di concludere contratti pubblici e decadenza da licenze, autorizzazioni, concessioni etc; dall'altro, l'informazione antimafia con la quale si attesta anche la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi di società o imprese, e che determina in particolare l'impossibilità di stipulare contratti con la pubblica amministrazione (vedi al riguardo la sentenza del Tar Toscana n. 910 del 2018).

La giurisprudenza amministrativa e la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 4 del 2018) sottolineano la logica unitaria che ispira il codice antimafia, superando la tradizionale impermeabilità dei dati posti a fondamento della comunicazione antimafia e dell'informazione antimafia; il legislatore, attraverso successive integrazioni della normativa originaria, ha infatti individuato una serie di strumenti in grado di garantire, attraverso approfonditi accertamenti, una tutela rafforzata alle situazioni estremamente pericolose di coinvolgimento delle organizzazioni criminali in qualsiasi attività di natura imprenditoriale, consentendo "di introdurre ipotesi in cui tale infiltrazione, alla quale corrisponde l'adozione di un'informazione antimafia, giustifichi un impedimento non alla sola attività contrattuale della pubblica amministrazione, ma anche ai diversi contatti che con essa possano realizzarsi nei casi ora indicati dall'art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011"; di conseguenza, "la comunicazione e l'informazione antimafia resterebbero soggette a una disciplina sostanzialmente equivalente, in quanto gli accertamenti tipici dell'informazione dovrebbero esperirsi in ogni caso, in contrasto con il complessivo impianto della disciplina volta a distinguere i due istituti". Sui profili di compatibilità della disciplina del codice antimafia con il dettato costituzionale e con i principi comunitari in materia di diritti dell'uomo, anche alla luce delle recenti pronunce della Corte europea, vedi la sentenza del Tar Napoli n. 1017 del 2018, che ha giudicato manifestamente infondata la questione di costituzionalità avanzata dal ricorrente.

La legge prevede un obbligo per le Amministrazioni di verificare l'assenza del pericolo di infiltrazione mafiosa per i contratti di importo superiore a 150 mila euro (art. 83 del D. Lgs. n. 159/2011) e per alcune tipologie di lavori, considerate ""come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa" anche sotto questa soglia, fatta salva la facoltà della stessa Amministrazione di richiedere la documentazione antimafia anche per gare di più modesto valore, come espressamente previsto da alcuni Protocolli di legalità.

Posto che l'amministrazione comunale, dopo il 2020, non ha sottoscritto protocolli di legalità con la Prefettura – U.T.G., si ritiene che in un contesto ambientale di storica criticità sotto il profilo della presenza delle consorterie criminali, la "comunicazione" si appalesi strumento insufficiente per contrastare il trasferimento di risorse pubbliche a soggetti controindicati.

Nella specie, di contro, l'utilizzo della "informazione" avrebbe consentito di estendere il campo di indagine sulla ditta "(...omissis...), evidenziando i controindicati legami parentali e di affinità della sua titolare di modo da impedire l'instaurazione di qualsiasi rapporto contrattuale con tale ditta.

Peraltro, è lecito dedurre che in un piccolo contesto ambientale, ove sono notori i legami sociali, si sia voluto scientemente non ricorrere all'informazione antimafia per consentire anche a imprese di tale tipo di drenare risorse pubbliche, laddove invece la comunicazione antimafia, limitando gli accertamenti alla sola persona del titolare, ove questo non presenti le condizioni ostative previste dalla legge, consente anche a tale tipo di aziende di poter contrattare con la pubblica amministrazione.

Numerosi, quindi, sono gli affidamenti diretti effettuati, nel corso della consiliatura iniziata nel 2020, in favore della ditta "(...omissis...)", con determinazioni del responsabile pro tempore:

1)Con determinazione n. (...omissis...);

2) Con determinazione (...omissis...)

3)Con determinazione n. (....omissis...).

4)Con Determinazione n. (...omissis...).

A sostegno della determinazione, nel corpo dell'atto si legge, anche in questo caso, "RITENUTO per quanto sopra dover procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce in primis la celerità e altresì adeguata apertura del mercato in modo da non ledere bensì attuare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza libera concorrenza proporzionalità e pubblicità ai sensi del D.Lgs 50/2016.

5)Con determinazione n. (....omissis....)

6)Con determinazione n. (...omissis...)

In conclusione, negli anni 2021 e 2022, abbiamo un rapporto consolidato di fornitura tra il Comune di Acquaro e la ditta di (...omissis...), (...omissis,..) di (...omissis...), che ha comportato il ripetuto affidamento del servizio di fornitura di (...omissis...) senza alcuna procedura competitiva.

In questo caso, nessuno degli amministratori locali (Sindaco, Assessori, ma anche Consiglieri comunali) ha inteso rilevare i controindicati rapporti di parentela dell'operatore economico che avrebbero suggerito, quantomeno, di sconsigliare affidamenti diretti, sebbene effettuati pur entro la soglia consentita dalla legge.

Evidentemente, la conoscenza dello stretto legame parentale, probabilmente, ha invece costituito "valore aggiunto" per l'instaurazione di tale rapporto fiduciario.

I legami di (...omissis...) con (...omissis...), certamente conosciuti e risaputi nel piccolo contesto ambientale acquarese, non hanno all'evidenza intaccato la sicurezza degli uffici comunali nel procedere a ripetuti e costanti affidamenti diretti in suo favore.

*****

6) *ANALISI FINANZE E TRIBUTI*

La Commissione d'indagine ha accertato come la gestione dei tributi effettuata dal Comune di Acquaro risulti fortemente influenzata dal contesto ambientale, segnatamente dalla carenza di personale specificatamente impiegato nel settore e da diverse inefficienze amministrative.

Infatti, l'Area Tributi è caratterizzata da una grave carenza di risorse umane, certamente non risolta dall'affiancamento della responsabile dell'area da parte di una dipendente di Cat. B. con precedente attività lavorativa presso l'Ufficio Anagrafico, priva delle specifiche competenze professionali nel settore tributario. Al fine di cercare di porre rimedio a tale situazione, il servizio di accertamento e riscossione coattiva dell'Entrate dell'Ente è stato affidato a società esterne, (....omissis...)., anche in considerazione che l'Ente non ha sistemi informatici idonei a svolgere le attività necessarie a perseguire il mantenimento dell'equilibrio di bilancio.

La Commissione d'indagine ha segnalato anche difficoltà comunicative intersettoriali tra gli Uffici dell'Amministrazione Comunale di Acquaro, ad esempio tra il SUAP (dove i cittadini producono le richieste per iniziare, modificare e cessare un'attività imprenditoriale in ambito produttivo, commerciale o di servizio) e l'Ufficio Anagrafe (iscrizione o cambi di residenza di cittadini privati) con l'Area Tributi, con le immaginabili conseguenze su un ridimensionamento dell'attività di pretesa/recupero dell'evasione tributaria.

Per meglio comprendere il funzionamento della macchina tributaria del Comune di Acquaro, la Commissione d'indagine ha richiesto (....omissis...) una relazione sulla situazione dell'Area Tributi con particolare riguardo anche alle potenzialità di riscossione, nella quale è stato evidenziato come nonostante la grave carenza di personale e la mancanza di comunicazione intersettoriale, vi sia comunque una percentuale di riscossione tributaria che si assesterebbe, mediamente, attorno al 65% del ruolo:

ICI/IMU – ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE

Nell'anno 2020 sono stati emessi nr. 900 avvisi di accertamento per l'anno 2015 con un incasso di euro 48.862,03 ed un incasso sull'ordinario di euro 125.091,02. Nel 2021 sono stati emessi nr. 724 avvisi di accertamento esecutivi per l'anno 2016 per un incasso di euro 39.974,00 ed un incasso sull'ordinario di euro 124.772,34. Gli accertamenti relativi all'anno d'imposta 2017 sono in corso di lavorazione.

Con determina nr. (...omissis...) e n (...omissis...) è stato dato incarico per il servizio di accertamento IMU 2015 e IMU 2016 alla società (....omissis....).

TARSU/TARI

TARSU/TARI	RUOLO	IMPORTO	RISCOSSO	PERCENTUALE
TARI 2019	Principale	€ 155.025,00	€ 109.678,00	70,74%
TARI 2020	Principale	€ 147.746,00	€ 99.952,00	68 %
TARI 2021	Da inviare a causa interruzione COVID19	//	//	//
TARI 2021	Da inviare a causa interruzione COVID19	//	//	//

IDRICO

IDRICO	RUOLO	IMPORTO	RISCOSSO	PERCENTUALE
IDRICO 2019	Principale + Solleciti	€ 108.971,14	€ 71.474,83	65,60%
IDRICO 2020	Principale + Solleciti	€ 54.239,02	€ 37.778,22	69 %
IDRICO 2021	In attesa della comunicazione dei consumi	//	//	//
IDRICO 2022	In attesa della comunicazione dei consumi	//	//	//

Nell'anno 2021 sono stati lavorati solleciti di pagamento riferiti agli anni:

- 2018 - in carico euro 17.635,87 di cui incassato euro 3.577,08;
- 2019 - in carico euro 36.310,21 di cui incassato euro 7.130,19;
- 2020 - in carico euro 18.637,01 di cui incassato euro 1.242,35.

Purtuttavia, sussistono numerose inefficienze amministrative che pregiudicano sia la capacità di riscossione sia e soprattutto il contrasto all'evasione fiscale.

Infatti, (...omissis...) ha voluto evidenziare che ruoli idrici sono stati elaborati in ritardo a causa della mancata trasmissione dei consumi nei tempi stabiliti, con il rischio che possano andare in prescrizione anche in considerazione della sopraggiunta normativa - entrata in vigore nell'anno 2020 - che sancisce una prescrizione biennale.

Nella relazione prodotta si legge: "*Molte sono le lamentele prodotte dagli utenti a causa delle tante anomalie prodotte nelle letture dei contatori, che sono rilevate da personale improvvisato e diverso ogni anno. L'ufficio tributi ha sempre evidenziato questa criticità ... che oltre a pregiudicare il regolare svolgimento dei compiti istituzionale e il buon funzionamento dell'attività amministrativa comporta un grave rallentamento operativo nel procedimento amministrativo nonché eventuali danni alle casse del comune.*".

Dall'esame della relazione predisposta dalla (...omissis...) si evidenzia, tra l'altro:

- una grave carenza di personale dalla stessa responsabile più volte segnalata all'attenzione del Sindaco e del Segretario Comunale del Comune di Acquaro, richiedendo, al fine di "*garantire in maniera puntuale e corretta la complessa attività di accertamento e liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dell'ente*", una nuova organizzazione "*con l'aggiunta di risorse umane da destinare anche all'ufficio tributi, in considerazione che il recupero dell'evasione, l'equità e la legalità dei tributi, rappresentano gli obiettivi e i principi fondamentali ed imprescindibili per l'ente al fine di a) garantire innanzitutto il principio dell'equità fiscale nei confronti dei cittadini; b) incrementare il grado di autonomia finanziaria ed impositiva a salvaguardia degli equilibri finanziari; c) assolvere agli obblighi imposti dalla legge e più volte ribaditi dalla magistratura contabile*";

- una grave mancanza di comunicazione intersettoriale all'interno dell'Amministrazione Comunale di Acquaro che pregiudicano le "*attività di accertamento ... per via della carente/inefficiente attività di raccolta, di incrocio e di elaborazione dei dati ... Il percorso nel raggiungimento dei risultati e degli obiettivi ottenuti in materia di entrate tributarie, nel recupero dell'evasione fiscale, non è stato per niente privo di insidie, difficoltà e problemi anche per via della carente attività di raccolta, di incrocio e di elaborazione dei dati*". L'insufficiente - per non dire assente - attenzione al tema da parte dell'Amministrazione (...omissis...), pone le basi affinché soggetti riferibili all'area della criminalità organizzata locale – come si vedrà – **traggano beneficio dall'inadeguatezza e dalle carenze organizzative della macchina pubblica**.

Invero, (...omissis...) ha dichiarato che ***... solo dopo l'insediamento della Commissione d'accesso diversi uffici mi hanno fornito i dati di diverse persone dovute al pagamento di tributi comunali***;

Nell'ottica delle precipue competenze dell'organismo ispettivo ex articolo 143 TUEL, la Commissione d'indagine ha cercato di accertare che dalla situazione dell'area tributi non si siano determinate posizioni di favore nei confronti di soggetti contigui alla criminalità organizzata attraverso la verifica della posizione tributaria (IMU, ACQUA e TARI) di un significativo numero di contribuenti che annoverano significativi precedenti penali, riconducibili alle locali consorterie direttamente e/o indirettamente, constatando per ciascuno di essi **una situazione di evasione tributaria ai danni dell'ente, dettagliatamente riportate per ciascun nucleo familiare nella relazione della Commissione d'indagine.**

In tale contesto, appare opportuno porre l'attenzione sulle dichiarazioni fornite (...omissis...) nel corso dell'audizione effettuata in data (...omissis...):" ***... solo dopo l'insediamento della Commissione d'accesso diversi uffici mi hanno fornito i dati di diverse persone dovute al pagamento di tributi comunali.***

In conclusione, in riferimento al contrasto all'evasione fiscale (IMU, ACQUA e TARI) un significativo numero di contribuenti annovera significativi precedenti penali e/o rapporti di frequentazione con soggetti penalmente censiti.

L'attività ispettiva condotta dalla Commissione ha palesato un'inadeguatezza dell'*Amministrazione (....omissis...)*caratterizzata da un'assenza totale di controlli (posti in essere anche con l'incrocio di banche dati e di accessi diretti presso le varie unità immobiliari di proprietà dei contribuenti) e di comunicazione tra gli Uffici, da ciò derivando il rischio di permeabilità da parte di soggetti riconducibili alla locale criminalità organizzata, attesi i vantaggi – in termini di assenza di riscossione dei tributi da essi dovuti – che ricavano dall'inadeguatezza e dalle carenze organizzative della macchina pubblica.

*****

7) LAVORI PUBBLICI RICORSO ALL'ISTITUTO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI

Il rapporto tra appalti pubblici e criminalità organizzata rappresenta un tema di fondamentale importanza nello studio del fenomeno mafioso. L'attenzione che merita dipende da diverse ragioni: la tendenza della mafia di infiltrarsi nell'economia legale, la consolidata capacità della stessa di accaparrarsi appalti e subappalti, l'inadeguatezza di alcuni aspetti della normativa di settore, la strategicità degli appalti pubblici in termini di investimenti economici, l'importanza di assicurare opere pubbliche e infrastrutture alla collettività preservandola da costi troppo elevati e dai rischi connessi a opere di bassa qualità. Attraverso i contratti pubblici, la Pubblica Amministrazione garantisce la realizzazione delle infrastrutture e delle opere necessarie a soddisfare i bisogni e gli interessi della società, persegue fini istituzionali e cura le esigenze di sviluppo e di "libero mercato", come beni oggetto da salvaguardare.

Si ritiene opportuno evidenziare uno degli aspetti tra i più dibattuti fino ad oggi in materia di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici riguardante il criterio di aggiudicazione scelto dalla stazione appaltante.

Fin troppe volte quando si parla di contrasto alle mafie o alla corruzione, si imputa l'intera responsabilità di un affidamento all'utilizzo dell'istituto dell'***Affidamento diretto*** - ex art. 36, comma 2, D. Lgs n. 50/2016 - che è un atto unilaterale di una pubblica amministrazione che decide di affidare a un'impresa un lavoro, un servizio o una fornitura pubblica **senza dover attivare alcuna gara** e senza doverne verificare prima la convenienza nell'ambito del mercato.

Fino al 2019 non poteva superare la soglia di euro 40.000,00; successivamente, in nome della semplificazione e della velocità della spesa pubblica, sono state innalzate le soglie dell'affidamento diretto fino ad euro 150.000,00.

In merito agli appalti e forniture di servizi concessi da parte del Comune di Acquaro, gli accertamenti esperiti hanno permesso di evidenziare un ricorso sistematico alla procedura di cui all'art. 36, comma 6, del Codice degli appalti per i c.d. "contratti sotto soglia".

Dall'esame della documentazione acquisita è stato accertato che, per le annualità oggetto dell'indagine da parte della Commissione, l'Amministrazione Comunale ha effettuato **113 affidamenti diretti per lavori, servizi o forniture pubbliche**, senza fare alcuna gara e senza verificare prima la convenienza nell'ambito del mercato e ricorrendo addirittura a società/ditte **non iscritte** nell'"*ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA (art.1 commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013)*", *cd.* ***White list***, tenuto dalle Prefetture.

Un numero assolutamente spropositato se si considera l'estensione territoriale e demografica del Comune di Acquaro e che appare in continua crescita, come è possibile rilevare dai dati di seguito riportati.

ANNO	NR. AFFIDAMENTI DIRETTI
2020	12
2021	47
2022	54
TOTALE	**113**

A tal proposito, esaminando alcune procedure di scelta degli operatori economici adottate dall'Ente sono emersi indizi di rilievo su possibili condizionamenti da parte della criminalità.

In particolare, dalla disamina dei documenti acquisiti è stato possibile rilevare che non è stata effettuata alcuna verifica tesa ad accertare eventuali infiltrazioni mafiose negli appalti/affidamenti.

Sappiamo che negli appalti o affidamenti di valore inferiore ad euro 150.000,00 le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, **non hanno l'obbligo di acquisire la documentazione antimafia** di cui all'articolo 84 del D.Lgs. nr. 159/2011 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67 dello stesso D.Lgs. così come previsto dall'art. 83 -3 comma lett.e).

Purtuttavia, in un **omertoso** ed **ostile contesto ambientale**, in un territorio ad altissimo indice di criminalità organizzata qual è quello della provincia di Vibo Valentia, al fine di limitare la

permeabilità degli Enti agli interessi delle imprese contigue alla criminalità organizzata, nell'anno 2017 veniva sottoscritto un protocollo di legalità con il Prefetto *pro tempore* di Vibo Valentia ed i Sindaci della Provincia di Vibo Valentia, tra i quali il Sindaco del Comune di Acquaro, (...OMISSIS...).

Tale protocollo di intesa, approvato con dal Consiglio Comunale di Acquaro con deliberazione nr. 17 del 28/07/2017 e sottoscritto in data 08/11/2017 per la durata di due anni, ma non più successivamente prorogato, prevedeva che, **nell'ambito dei controlli antimafia, le Amministrazioni Comunali firmatarie si impegnassero a richiedere alla Prefettura le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 non solo nei casi ivi contemplati ma anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici, per i sub-contratti di lavori pubblici, per i contratti di forniture e servizi e per i sub-contratti di lavori, forniture e servizi di qualsiasi importo**.

Siffatto protocollo, non prorogato, ha consentito, a parere della Commissione, una **permeabilità dell'Ente in esame agli interessi delle imprese contigue alla criminalità organizzata.**

A tale conclusione si giunge a seguito dell'esame di molteplici affidamenti diretti da parte dell'Amministrazione Comunale, operati in favore di soggetti economici i cui legali rappresentanti/titolari e/o dipendenti e/o conviventi/familiari sono risultati gravitare nell'area della criminalità organizzata locale.

Per quanto sopra ampiamente argomentato, i numerosissimi affidamenti diretti in questione, dettagliatamente esposti nella relazione della Commissione d'indagine, benché non particolarmente rilevanti dal punto di vista economico, nonostante parrebbe rispettato il principio di rotazione, appaiono comunque sintomatici di una plausibile permeabilità dell'Ente in esame agli interessi delle imprese contigue alla criminalità organizzata in considerazione dei precedenti di polizia delle ditte/società individuate.

8) *DETERMINE EDILIZIA PRIVATA E LIBERA*

Dall'analisi delle determinazioni relative all'edilizia privata, sono emersi provvedimenti che hanno richiesto un approfondimento teso a verificare eventuali condizionamenti negli affidamenti di lavori ricondotti al settore di riferimento, attesa la circostanza che, anche in questo settore, è stato constatato il sistematico ricorso all'istituto dell'affidamento diretto per la scelta del soggetto economico cui affidare il servizio.

In primo luogo, si rappresenta che il Comune di Acquaro risulta aver instaurato rapporti contrattuali con le società rappresentate da (...OMISSIS...), quest'ultimo imputato nell'operazione di polizia (....omissis...).

Da evidenziare, infine, che nell'ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA (art.1 commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013)", cd. White list, tenuto

dalla Prefettura di Vibo Valentia, risulta che la ditta individuale (...OMISSIS...) poi confluita in (...omissis...) è stata destinataria dell'interdittiva antimafia (...omissis...). Il provvedimento amministrativo *de quo*, di carattere preventivo, di fatto ha limitato la capacità giuridica della società, relativamente ai rapporti con la P.A., ed in particolare ai rapporti contrattuali nonché quelli inerenti al rilascio di concessioni ed erogazioni.

Anche la ditta individuale (...OMISSIS...), imprenditore nel settore del commercio al dettaglio di prodotti (....omissis...), cugino di secondo grado di (...omissis...), nato a (...omissis...) e di (...OMISSIS...), personaggi di indubbio spessore criminale del locale di 'ndrangheta dell'Ariola ed esponenti apicali dell'omonima 'ndrina di Acquaro, ha intrattenuto rapporti con il Comune di Acquaro.

Il Comune di Acquaro ha proceduto all'affidamento di lavori anche alla ditta (....omissis...), il cui titolare annovera diversi precedenti per (....omissis...). Inoltre, risulta essere proprietario di un autoveicolo alla guida del quale, nel (...omissis....), è stato controllato (...OMISSIS...), già avvisato orale e sorvegliato speciale di P.S., (...omissis...).

Altri lavori sono stati affidati alla ditta (...omissis...), titolare di (...omissis...), il quale, secondo quanto emerso dalle banche dati, annovera diversi pregiudizi di polizia per (...omissis...).

Si è constatato anche l'affidamento di lavori alla ditta (....omissis...) attiva nel campo della costruzione di edifici residenziali e non residenziali, il cui titolare, secondo quanto emerso dalle banche dati, risulta avere pregiudizi di polizia per (...omissis...). Inoltre, dagli approfondimenti relativi alle frequentazioni è emerso che è stato controllato in compagnia dei seguenti soggetti: (...OMISSIS...).

La ditta individuale non risulta iscritta nell'"ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA (art.1 commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013)", cd. White list, tenuto dalla Prefettura di Vibo Valentia.

Altro operatore economico in contatto con il Comune di Acquaro è la ditta (...omissis....),
In relazione alla citata ditta, la Prefettura di Vibo Valentia il (...omissis...), ha emesso informazione antimafia di carattere interdittivo, in considerazione del fatto che il titolare ed amministratore unico, (....omissis...), risulta indagato per i reati di cui agli artt. (....omissis...).

La Commissione ha constatato l'affidamento di lavori alla ditta individuale di (...omissis...) che svolge attività di (....omissis....), la quale è stata destinataria di informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Vibo Valentia.

Successivamente a seguito di ricorso è stata ammessa al controllo giudiziario ex articolo 34 bis del decreto legislativo n. 159/2011, da cui è conseguita l'iscrizione nell'"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art.1 commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013)", cd. White list, tenuto dalla Prefettura di Vibo Valentia.

Altra ditta esaminata è la (...OMISSIS...), il cui legale rappresentate risulta (...omissis...), risulta gravato da pregiudizi penali per (...omissis....).

Sul conto della ditta ora in esame è opportuno far presente quanto ulteriormente riscontrato dalle risultanze investigative dell'inchiesta d'indagine della D.D.A. di Catanzaro convenzionalmente denominata "(...omissis...)".

Più segnatamente, gli inquirenti ritengono sia documentata la vicinanza della "(...omissis...) " al circuito 'ndraghetistico, di modo da avvantaggiarsi della protezione e delle influenze derivanti dalla forza intimidatrice dell'organizzazione criminale.

Nel complesso, gli esiti degli accertamenti ispettivi relativi al settore dell'edilizia privata e libera hanno consentito di individuare elementi di controindicazione concreti tali da non poter escludere che l'*agere* amministrativo posto in essere dall'Amministrazione Comunale di Acquaro sia scevro da condizionamenti della criminalità organizzata.

In via preliminare, è necessario evidenziare un aspetto che risulta dirimente all'esito dell'indagine in questione, consistente nel fatto che il dirigente responsabile dell'edilizia privata risulta essere l'assessore (...OMISSIS...) (...omissis...), le cui frequentazioni con soggetti controindicati sono stati ampiamenti riferiti nell'apposita parte della presente relazione dedicata alla particolare figura di questo amministratore.

I numerosi affidamenti diretti, realizzati dall'Assessore (...OMISSIS...) (...omissis...), parrebbero essere condizionate dalle frequentazioni appena evidenziate.

Al riguardo chiari elementi sono emersi nell'esposizione dell'analisi degli affidamenti diretti, rinvenendo numerose commesse a carico del cugino di (...omissis...), (...OMISSIS...) piuttosto che nei confronti di (...OMISSIS...) (anche quest'ultimi hanno frequentazioni controindicate).

Altresì, il dato che s'impone all'attenzione è costituito dal fatto che la ditta di (...OMISSIS...) ha ricevuto un affidamento diretto appena pochi giorni dopo la revoca della misura cautelare del divieto di esercitare attività di impresa.

Infatti, il titolare della suddetta ditta, (...OMISSIS...), è stato indagato nell'ambito del procedimento penale (...OMISSIS..).

Significativi, inoltre, poi gli affidamenti alla ditta (...OMISSIS...), ai quali sono stati affidati diverse commesse, tra le quali ne spicca una dell'importo pari € (...omissis...), che per un Comune che supera di poco i mille abitanti assume una rilevanza economica importante. Al riguardo, come ampiamente documentato dalle inchieste giudiziarie sopra richiamate, il titolare (...omissis...) risulta vicino al circuito 'ndraghetistico della provincia vibonese, attraverso cui riesce ad ottenere concessioni, benefici e benevolenza delle pubbliche amministrazioni contaminate da infiltrazioni mafiose.

In ultimo, gli accertamenti ispettivi eseguiti su diversi atti relativi all'area dell'edilizia libera (CILA – CILAS - SCIA) hanno mostrato omissioni che hanno avvantaggiato personaggi vicini alla criminalità organizzata. Chiaro è il riferimento all'omissione di attività di controllo e vigilanza delle illegalità perpetrate in maniera diffusa sul territorio del Comune di Acquaro.

Ne discende, infatti, che risultano numerose pratiche di edilizia libera avviate da soggetti indiziati di essere vicini alla consorteria criminale insistente sul territorio, senza che siano mai stati esercitati i poteri di controllo ed eventualmente attivati i poteri inibitori di competenza.

Emblematico è il caso che riguarda la vicenda relativa alla ristrutturazione dell'immobile sito alla Via (...omissis...) avanzata da (...OMISSIS...), (...omissis...) di (...omissis...), elemento verticistico a capo della locale di 'ndrina.

Nella circostanza, (...OMISSIS...), in data (...omissis...), ha comunicato CILA Edilizia (....omissis...) per manutenzione leggera; successivamente, in data (...omissis...), sempre per lo stesso immobile, ha presentato nuova CILAS (...omissis...) per manutenzioni leggere al fine del conseguimento del c.d. "superbonus" ai fini del risparmio energetico.

Ancora, per lo stesso immobile, in data (...omissis...), sempre (...OMISSIS...) ha presentato un permesso a costruire con le agevolazioni del SISMA Bonus (...omissis...).

All'esito dell'analisi della documentazione emerge che l'Amministrazione Comunale non ha mai inteso esercitare nessuno dei poteri di controllo e verifica di sua spettanza.

Anzi, in ordine a quest'ultimo permesso, in data 26/01/2023 - solo dopo l'insediamento della commissione di accesso - l'Ufficio Tecnico, con formale nota, ha richiesto all'istante un'integrazione documentale per la definizione della pratica e il rilascio del permesso a costruire, atteso che la natura concessoria dello stesso richiede, per il suo perfezionamento, un provvedimento espresso.

Peraltro, in sede di audizione del (...OMISSIS...) in data 19/05/2023, è emerso che in relazione alla pratica edilizia ora in esame, sono stati montati ponteggi per l'espletamento dei lavori a fronte dei quali non sono stati mai corrisposti i relativi oneri per l'asservimento del suolo pubblico.

Significativa risulta anche l'assenza di controlli nei confronti di altri soggetti indiziati di essere vicini a sodalizi criminali locali:

- (.....omissis....)

Inoltre, nel fascicolo d'ufficio non emergono interlocuzioni e/o adempimenti che possano giustificare tale diradamento dei tempi di definizione, se non, a parere dello scrivente, l'intento di attendere un responsabile di settore "vicino", al fine di stimolare nuovamente la positiva conclusione della stessa.

In ultimo, la Commissione di accesso ha esaminato la pratica relativa (...omissis...) e (...OMISSIS...), da cui emerge la consolidata prassi dell'Amministrazione Comunale caratterizzata da condotte amministrative omissive per avvantaggiare illegittimamente i soggetti appena menzionati, condotte queste, costantemente dissimulate da informali comunicazioni al Comando Stazione Carabinieri di Arena effettuate dal Sindaco, nel tentativo di operare una sorta di deresponsabilizzazione della propria condotta e di quella degli uffici gestionali.

Infatti, dalle note inviate dal Sindaco (...OMISSIS...) alla Commissione emerge effettivamente una fitta interlocuzione anche informale con il Comandante della Stazione Carabinieri di Arena; di contro nel fascicolo non si riscontrano atti diretti dell'amministrazione Comunale tesi a controllare e successivamente esercitare poteri inibitori o di autotutela conferiti dall'ordinamento ed esercitabili unicamente dall'amministrazione comunale.

Dal carteggio emerge che (...omissis...) sito in Acquaro, alla strada (....omissis...), sorge su un terreno di proprietà di (...omissis...), (...omissis...) del famigerato (...omissis...), il quale ha intrapreso un'interlocuzione con l'Amministrazione Comunale sin dal 2010 (data in cui il Sindaco (...omissis...) ha iniziato la sua prima consiliatura) tesa ad avviare l'attività d'impresa di (....omissis...). Attività d'impresa che è stata, di fatto, realizzata secondo le seguenti scansioni temporali:

- in data (....omissis...) l'ufficio tecnico rilascia a favore di (...OMISSIS...) un permesso a costruire in sanatoria nr. (...omissis...);
- successivamente, la struttura viene locata ad un cittadino straniero (....omissis...) che avvia l'attività[1], che, successivamente viene cessata in data 01/07/2021. Relativamente al permesso a costruire in sanatoria, il (...OMISSIS...) in sede di audizione ha riferito testualmente: A.D.R. :"*....(omissis...)*".

In ultimo, in sede di audizione (....omissis...), è emerso che la fornitura del servizio idrico del (....omissis...) è rimasta per anni sommersa, in quanto le articolazioni competenti hanno trasmesso il censimento della fornitura idrica soltanto dopo l'insediamento della commissione di accesso: A.D.R. "*faccio presente che solo dopo l'insediamento della Commissione di Accesso diversi uffici ma hanno fornito i dati di diverse persone dovute al pagamento di tributi. A tal riguardo, richiamo il contenuto della relazione prot. N. 4072 del 16/12/2022)pag.3) tra cui – ricordo- (...OMISSIS...)*"

In conclusione, dall'analisi emerge che le pratiche indicate nella presente nota sono seguiti direttamente sempre dallo stesso assessore (...OMISSIS...) (...OMISSIS...), sul cui conto si è sopra riferito ampiamente.

[1] Dal carteggio non si evince la data esatta di apertura.

9) CONCLUSIONI

Nel complesso, gli accertamenti svolti hanno posto in luce alterazioni e compromissioni dell'azione amministrativa con riferimento a molteplici settori di intervento che si sono in gran parte tradotti a vantaggio di soggetti collegati a vario titolo, direttamente o indirettamente, con i sodalizi criminali egemoni nell'area.

Le risultanze ispettive di supposto condizionamento e/o di collegamento di taluni amministratori e di alcuni dipendenti con la criminalità organizzata locale, così come delineati dalla commissione di accesso, forniscono univoci, concreti e rilevanti elementi di collegamento diretto e/o indiretto dei componenti degli organi elettivi con la locale criminalità organizzata anche con riferimento alle novità introdotte dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009, che ha ridisegnato l'art. 143 del D.lgs. 267/2000.

All'indomani dell'insediamento della Commissione il 5.12.2022, in data 20 dicembre 2022 il Sindaco di Acquaro ha trasmesso al Prefetto di Vibo Valentia *pro tempore* una nota con cui ha espresso (....omissis....).

Nella stessa nota, il Sindaco (...omissis...) ha inteso rappresentare come egli si sia costantemente raccordato con la locale stazione Carabinieri di Arena, informando il comandante in ordine (....omissis...).

Il Sindaco (...omissis...), quindi, nella nota in esame, enumera le vicende sensibili sulle quali ha riferito alla Stazione Carabinieri di Arena:

- (...omissis...).

Dal confronto con le Forze di Polizia territoriali, risulta che egli riferiva situazioni afferenti al Comune, ai dipendenti, a motivi di ordine e sicurezza pubblica, a problematiche relative ai cittadini e ai pregiudicati del posto, "*nei confronti dei quali il Sindaco si è sempre dichiarato distante*".

È apprezzabile che il Sindaco si dichiari distante da soggetti controindicati, circostanza, che, ad ogni modo, dovrebbe essere prerequisito di ogni amministratore locale.

Effettivamente, allo stato, va esclusa in modo dirimente il coinvolgimento del Sindaco in gruppi o dinamiche di natura controindicata operanti nell'area del territorio di Acquaro.

Analoga certezza, invero, non può aversi per (...omissis...) (...omissis...), di cui sono accertate le frequentazioni e le vicinanze con soggetti di vertice delle locali consorterie criminali, sicché è lecito nutrire serissimi dubbi sulla effettiva imparzialità dell'azione amministrativa dell'attuale compagine elettiva, e, in ultima analisi, anche sulla assoluta libertà di determinazione dello stesso Sindaco, in considerazione delle accertate frequentazioni del (...omissis...) con soggetti controindicati e della (almeno apparente) incompetenza del medesimo nei settori di attività affidati alla sua responsabilità sia come assessore che come responsabile del servizio.

Le risultanze delle analisi svolte dalla Commissione d'indagine, in effetti, rimandano un quadro in cui sono numerose le anomalie gestionali e politiche, concretatisi in atti e provvedimenti amministrativi di cui è difficile – se non impossibile – non solo vederne la conformità all'ordinamento giuridico, ma anche la tutela prevalente dell'interesse collettivo e non quello di un singolo privato, come invece sovente è capitato di accertare.

Il controllo che il Sindaco (...omissis...) afferma di aver svolto costantemente, riferendo anche alla locale Arma dei Carabinieri ogni criticità, negli accertamenti svolti dalla Commissione non è in alcun modo dato rinvenire.

Non risulta alcuna iniziativa formale del Sindaco e della Giunta, sotto forma di atti amministrativi, finalizzati ad imprimere impulso a iniziative in settori sensibili, quali il contrasto all'abusivismo edilizio, il recupero tributario, l'ampliamento della platea degli operatori economici partecipanti alle procedure indette dall'ente per gli appalti c.d. sotto soglia (settore di particolare criticità dove, come detto, l'unica procedura prescelta dagli uffici è l'affidamento diretto ad unici operatore economico, sovente con controindicazioni).

Non risulta alcun intervento comunale per l'accertamento e l'abbattimento delle opere abusive edilizie; di contro l'ufficio tecnico è strenuamente impegnato nel rilascio di permessi in sanatoria a distanza anche di decenni dall'abuso e da un eventuale istanza di permesso in sanatoria.

Finanche si giunge alla restituzione di un immobile, come nel caso dei (...omissis...) – (...omissis...), dopo decenni di controversie giudiziarie in cui il Comune, lungi dal costituirsi in giudizio avverso i privati, ha comunque visto riconosciuto la preminenza dell'interesse pubblico e ciò anche alla presenza di una di giunta con cui veniva richiesto un parere ad un legale per una situazione dall'assetto ormai chiarissimo.

Il monitoraggio che il Sindaco dichiara di aver svolto a tutela della legalità, nel suo complesso, deve ritenersi parziale, frammentario, limitato a quelle situazioni di maggiore impatto e visibilità che mai avrebbero potuto passare inosservate.

Di contro, altre situazioni amministrative, di rilevanza "interna", apparentemente non sono state doverosamente attenzionate dal Sindaco e dalla sua Giunta, al pari di altre portate alla cognizione diretta dell'Arma territoriale.

Tali sono quelle situazioni in cui, purtroppo, si allunga l'ombra di soggetti riferibili e/o appartenenti all'area delle locali consorterie criminali, verso i quali è lecito quindi prefigurare una sorta di soggezione degli amministratori, se non addirittura di complicità come si può ritenere per l'assessore (...omissis...).

Una collaborazione, quindi, molto probabilmente di mera "immagine", solo apparente, che non ha mai visto il sindaco confrontarsi con le molteplici, problematiche questioni che sono state esaminate dalla Commissione d'indagine.

Ed è proprio nel contesto degli atti della Pubblica Amministrazione di cui hanno assunto la responsabilità con l'elezione nel settembre 2020 che il Sindaco e la Giunta, in particolare, supportati dal (...omissis...) - figura quest'ultima di cui non è chiaro l'apporto in termini di tutela del corretto agire amministrativo - avrebbero dovuto esercitare il doveroso controllo di opportunità, di merito e di legittimità, controllo che, a parere di chi scrive, deve escludersi sia stato esercitato, anzi evidenziandosi la completa inadeguatezza del vertice politico-amministrativo a svolgere i propri compiti di vigilanza e di verifica nei confronti dell'apparato amministrativo.

L'impressione finale che si ricava è che tanto l'apparato elettivo come a quello gestionale abbiano subito importanti condizionamenti da ambienti controindicati di cui i sintomi più macroscopici sono la nomina ad assessore del sig. (...omissis...), la vicenda dell'immobile restituito ai coniugi (...omissis...) - (...omissis...), l'andamento del settore tributi, i molteplici affidamenti diretti a ditte riconducibili a soggetti introdotti e/o in contatto con ambienti criminali, peraltro senza alcuna richiesta di informativa antimafia.

Sappiamo bene che la *ratio* della normativa (l'art. 143 del d. lgs. n. 267/2000) che permette di sciogliere un ente locale fa riferimento a fatti che non assumono alcuna rilevanza penale ma sono ugualmente significativi di rapporti e di un *modus operandi* che un pubblico amministratore non può permettersi poiché denotano una "situazione di condizionamento dell'ente locale da parte della criminalità resa evidente da elementi "concreti, univoci e rilevanti".

In altre parole, "l'ipotesi di una soggezione degli amministratori locali alla criminalità organizzata (vincoli di parentela o affinità, rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni)" può desumersi anche quando "il valore indiziario degli elementi raccolti non è sufficiente per l'avvio dell'azione penale o per l'adozione di misure individuali di prevenzione".

La norma di cui all'art. 143 consente l'adozione del provvedimento di scioglimento sulla scorta di indagini ad ampio raggio sulla sussistenza di rapporti tra gli amministratori e la criminalità organizzata, non limitate alle sole evenienze di carattere penale, e perciò sulla scorta di circostanze che presentino un grado di significatività e di concludenza serio, anche se di livello inferiore rispetto a quello che legittima l'azione penale o l'adozione di misure di sicurezza".

La consapevolezza che il Sindaco (...omissis...) mostra di avere circa il fatto di amministrare un Comune problematico, ribadita nella sopra richiamata lettera al Prefetto di Vibo Valentia pro tempore del 20 dicembre 2022, forse avrebbero dovuto indurlo a promuovere iniziative concrete - come, per esempio, il rinnovo del protocollo di legalità per evitare infiltrazioni mafiose negli appalti dell'ente anche sotto la soglia normativa - che sono del tutto mancate.

Rappresentare al Comandante della Stazione Carabinieri di Arena criticità e problematiche, senza poi esercitare, nel concreto e in settori nevralgici per l'affermazione di principi di legalità, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, il controllo sulla gestione che la legge demanda al vertice politico-amministrativo, non esonera il Sindaco e la Giunta in ordine ai sintomi di *mala gestio* riscontrati, anzi, diverse sono le criticità che sono da ascrivere agli amministratori dell'Ente, oltremodo confermate dalle vaghe risposte fornite sia dal Sindaco (...omissis...) e dall'assessore (...omissis...) (specie quest'ultimo) in sede di audizione.

Gli approfondimenti eseguiti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno consentito di rilevare come alcune imprese individuali individuati dal Comune di Acquaro avessero alle proprie dipendenze conviventi e/o familiari di soggetti gravati da precedenti di polizia o penali per le fattispecie riconducibili a fenomeni associativi di matrice mafiosa, così come i familiari di alcuni legali rappresentanti delle imprese prescelte.

Gli amministratori dell'Ente non hanno mai inteso porre alcun intervento per correggere tale modalità di affidamento delle opere pubbliche, vieppiù inappropriata proprio nel critico contesto ambientale del territorio di Acquaro, di cui il Sindaco (...omissis...) mostra ancora una volta di conoscerne le delicate caratteristiche nella nota al prefetto di Vibo Valentia del 20 dicembre 2022.

In tal senso, sarebbe stata la normale conseguenza dell'attenzione al tema favorire, implementare al massimo le procedure di evidenza pubblica valorizzando la competizione tra i soggetti economici, anziché procedere, pressoché sempre, ad affidamenti diretti mediante contrattazione con un unico operatore economico.

Occorre ribadire, quindi, che la pratica degli uffici, per quanto formalmente corretta, non può ritenersi tale per gli effetti sostanziali prodottisi, ossia rapporti costanti con soggetti economici controindicati a diverso livello, oltre a non aver stimolato quella sana concorrenza che avrebbe potuto anche comportare risparmi di spesa per la finanza pubblica.

E' pur vero che è conforme al dato normativo il fatto che per gli appalti e gli affidamenti di valore inferiore ad € 150.000,00 non vi è obbligo di acquisizione della documentazione antimafia da parte della stazione appaltante, ma nondimeno deve evidenziarsi che il Sindaco del Comune di Acquaro, nell'anno 2017, unitamente ai Sindaci di altri Comuni della Provincia di Vibo Valentia e del Presidente della medesima Provincia, aveva sottoscritto un protocollo di legalità con il Prefetto pro tempore di Vibo Valentia, che prevedeva l'impegno dell'Ente locale a richiedere alla Prefettura-U.T.G. le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 non solo nei casi ivi contemplati, ma anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici, per i sub-contratti di lavori pubblici, per i contratti di forniture e servizi e per i sub-contratti di lavori, forniture e servizi di qualsiasi importo.

Tale protocollo di intesa veniva approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 17 del 28.07.2017 e sottoscritto in data 08.11.2017 per la durata di due anni, alla cui scadenza non risulta essere stato rinnovato.

Quanto ai contenuti del provvedimento dissolutorio, la giurisprudenza ha ribadito il principio – che ormai può considerarsi pacifico – secondo cui «[...] l'Amministrazione procedente non era tenuta a operare un bilanciamento con eventuali circostanze favorevoli, derivanti da azioni positive di contrasto di riscontrate illegittimità, diffusamente illustrate dai ricorrenti (cfr., in argomento, Tar Lazio, Roma, sez. I, 3 aprile 2018, n. 3675, che ha rilevato come "Il provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale ex art.143 T.U.E.L. non richiede alcun giudizio di bilanciamento di circostanze favorevoli e non favorevoli, alla stregua di quanto avviene nel procedimento penale, dato che l'azione amministrativa deve essere sempre ispirata ai principi di legalità e di buon andamento ed

è, in quanto tale, attività doverosa che in nessun caso può essere invocata come esimente di condotte parallele che a tali principi non sono conformi")» (T.A.R. Lazio, Sezione Prima, 10 giugno 2021, n. 6953).

In senso conforme il Consiglio di Stato ha rilevato che «Neppure può esigersi, [...], che il giudizio di permeabilità dell'ente al condizionamento esterno passi attraverso il bilanciamento dei "meriti" e dei "demeriti" ascrivibile alla gestione pubblica, in quanto l'eventuale allegazione di "... provvedimenti utilmente adottati dall'amministrazione comunale [...] non dimostra che l'inerzia di questa in altri ambiti o settori della vita pubblica non abbia potuto favorire, consapevolmente, il perdurare o l'insorgere di un condizionamento o di un collegamento mafioso".

D'altra parte, "..il condizionamento o il collegamento mafioso dell'ente non necessariamente implicano una paralisi o una regressione dell'intera attività di questo, in ogni suo settore, ma ben possono convivere e anzi convivono con l'adozione di provvedimenti non di rado, e almeno in apparenza, anche utili per l'intera collettività, secondo una logica compromissoria, "distributiva", "popolare", frutto di una collusione tra politica e mafia" (Cons. Stato, sez. III, n. 4727/2018)» (Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza 7 aprile 2021, n. 2793).

Orbene, tanto premesso, si ritiene che all'esito dell'attività di accertamento e di indagine svolta dalla Commissione d'indagine presso l'Amministrazione Comunale di Acquaro, si siano riscontrati elementi concreti e univocamente rilevanti che raggiungano un grado di significatività tale da poter giustificare adeguatamente l'applicazione della misura dissolutoria degli organi elettivi del Comune di Acquaro prevista dall'articolo 143 del decreto legislativo n. 267/2000, al fine di ripristinare la legalità ed evitare le ulteriori alterazioni del processo di formazione della determinazione libera di quegli organi elettivi, che allo stato pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione.

Tanto si sottopone anche in considerazione delle conformi valutazioni espresse in merito nell'ambito della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 4 luglio 2023, cui hanno preso parte (...omissis...).

In quella sede, infatti, (...omissis....)

Al contempo, si sottopone alla valutazione del Signor Ministro dell'Interno l'ipotesi di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 143, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000, nei confronti del (....omissis...).

Analoga misura (sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio) si propone per (....omissis...).

Con separata corrispondenza, secondo le modalità di cui alla nota n. 17102/128/110/1-Uff. V del 21.05.2018 del Gabinetto del Signor Ministro dell'Interno, sarà trasmessa copia della relazione della Commissione d'Indagine con i relativi allegati.

IL PREFETTO
Grieco

23A05660

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Cessaniti e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Cessaniti (Vibo Valentia);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 18 agosto 2023, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cessaniti (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Sergio Raimondo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 settembre 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cessaniti (Vibo Valentia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Francesco Mazzeo.

Il citato amministratore, in data 18 agosto 2023, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vibo Valentia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento dell'8 settembre 2023.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cessaniti (Vibo Valentia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Sergio Raimondo, funzionario amministrativo in servizio presso la Prefettura di Vibo Valentia.

Roma, 26 settembre 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A05659

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 10 agosto 2023.

Individuazione di un ulteriore elenco di Valori indice per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole per l'anno 2023.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2021/2115 inerenti alla gestione del rischio, fra i quali l'implementazione di un Fondo mutualistico nazionale catastrofale (codice intervento SRF04);

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1 commi dal 515 al 518, con cui viene istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera *f)* e 76 del regolamento (UE) 2115/2021 e affidate ad Ismea le funzioni di soggetto gestore del Fondo, da esercitarsi attraverso una società di capitali dedicata;

Visto in particolare l'art. 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, che stabilisce, tra l'altro, che i criteri e le modalità di intervento del Fondo stesso sono definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura (di seguito PGRA) di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 102/2004;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina» ed in particolare gli articoli 19 e 20, che modificano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 515, 517 e 518 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 8 febbraio 2023, n. 64591 di approvazione del PGRA 2023 e, in particolare, il Capo V che stabilisce criteri e modalità di intervento per l'anno 2023 del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole (Fondo AgriCAT);

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 14 e 16;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri» e, in particolare, l'art. 3, comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, così come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300 che, da ultimo e in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, adegua la struttura organizzativa del Ministero con l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e delle relative competenze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021 recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 20 gennaio 2023, n. 29419 recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale 27 gennaio 2023, n. 42502 con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale 2 febbraio 2023, n. 54082 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023;

Considerato che il PSP 2023-2027 individua il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, quale Autorità di gestione nazionale;

Considerato, inoltre, che il PSP 2023-2027, nel definire la struttura e l'organizzazione dell'Autorità di gestione ha stabilito che gli organismi intermedi, ai sensi dell'art. 123, comma 4 del regolamento (UE) 2021/2115, sono organismi delegati dall'Autorità di gestione nazionale per l'esecuzione di determinate funzioni di gestione e attuazione del Piano mediante appositi provvedimenti formali, che stabiliscono l'oggetto della delega, le modalità di esecuzione della stessa e le modalità di verifica sulla esecuzione delle funzioni del delegato;

Visto l'art. 7 della direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023, n. 42502 ai sensi del quale la Direzione generale dello sviluppo rurale è individuata come organismo intermedio e ad essa sono delegate tutte

le funzioni di gestione e attuazione del PSP 2023-2027 inerenti agli ambiti di competenza attribuiti alla medesima direzione dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, tra i quali rientra la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea in materia di gestione del rischio;

Visti gli allegati 11 e 12 del decreto 8 febbraio 2023, n. 64591 inerenti, rispettivamente, la metodologia di calcolo e l'approvazione dei valori indice per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo AgriCAT;

Vista la comunicazione del 20 giugno 2023, assunta al protocollo n. 413461 dell'8 agosto 2023, con la quale ISMEA ha trasmesso ulteriori valori indice per prodotto, calcolati in conformità alla procedura di cui all'allegato 11 del decreto 8 febbraio 2023, n. 64591;

Visto l'art. 21, comma 3 del decreto 8 febbraio 2023, n. 64591 ai sensi del quale l'elenco dei valori indice, riportati nell'allegato 12 del medesimo provvedimento, può essere integrato con decreto direttoriale;

Ritenuto necessario, per garantire un'efficace istruttoria delle denunce di danno da parte del Fondo AgriCAT, rideterminare, a seguito di ulteriori approfondimenti, i comparti produttivi associati ad alcuni prodotti/specie di cui all'allegato 12 al decreto 8 febbraio 2023, sulla base dei quali si applica un coefficiente di abbattimento in caso di adozione di prassi agronomiche difformi da quelle ordinarie;

Ritenuto, pertanto, necessario approvare un ulteriore elenco di valori indice per le produzioni vegetali applicabili per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo AgriCAT per l'anno 2023;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione di un ulteriore elenco di valori indice per le produzioni vegetali - Anno 2023

1. Gli ulteriori valori indice per le produzioni vegetali utilizzabili per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole nell'anno 2023, sono riportati nell'Allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

Rideterminazione del comparto per alcuni prodotti/specie di cui all'allegato 12 del decreto 8 febbraio 2023, n. 64591

1. I comparti produttivi associati ai prodotti/specie riportati nell'Allegato 12 del decreto 8 febbraio 2023, n. 64591, necessari ai fini dell'applicazione del coefficiente di abbattimento in caso di adozione di prassi agronomiche difformi da quelle ordinarie, sono rideterminati come riportato nell'allegato 2 al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 10 agosto 2023

Il direttore generale: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1348

ALLEGATO *1*

VALORI INDICE PRODUZIONI VEGETALI - ANNO 2023

Prodotto/specie	Comparto	Valore indice	Unità di misura
Altre aromatiche	Altri prodotti	3.717	€/ha
Altre officinali	Altri prodotti	633	€/ha
Altre ornamentali	Florovivaismo	27	€/mq
Altre ornamentali in pieno campo	Florovivaismo	37	€/mq
Altri vivai di piante	Florovivaismo	58	€/mq
Avocado	Frutta fresca, a guscio e agrumi freschi	15.438	€/ha
Crisantemi fiore singolo	Florovivaismo	18.505	€/ha
Altre foraggere da seme	Altri prodotti	427	€/ha
Giuggiole	Frutta fresca, a guscio e agrumi freschi	24.327	€/ha
Lavanda	Altri prodotti	3.717	€/ha
Menta semi	Altri prodotti	427	€/ha
Nesti di viti (barbatelle)	Florovivaismo	9.455	€/ha
Piantine da orto	Florovivaismo	41	€/mq
Pisello proteico	Ortaggi, legumi e patate freschi	560	€/ha
Rapa	Ortaggi, legumi e patate freschi	5.848	€/ha
Rapa da seme	Altri prodotti	427	€/ha
Tritordeum	Cereali e derivati	1.453	€/ha
Vivai di alberi ornamentali	Florovivaismo	64	€/mq
Vivai di alberi ornamentali rosai in vaso	Florovivaismo	86	€/mq
Vivai di arbusti in vaso	Florovivaismo	56	€/mq
Vivai di palme in vaso	Florovivaismo	72	€/mq
Vivai di piante da frutto	Florovivaismo	25.775	€/ha
Vivai di piante di fragola	Florovivaismo	62.649	€/ha
Vivai di piante forestali	Florovivaismo	50	€/mq

Vivai di piante ornamentali	Florovivaismo	64	€/mq
Vivai di piante ornamentali sotto serra	Florovivaismo	61	€/mq
Vivai di pioppi	Florovivaismo	15.667	€/ha
Vivai di portainnesti pomacee	Florovivaismo	17.071	€/ha
Vivai di rampicanti in vaso	Florovivaismo	74	€/mq
Vivai di siepi in pieno campo	Florovivaismo	36	€/mq
Vivai di siepi in vaso	Florovivaismo	50	€/mq
Vivai viti barbatelle innestate	Florovivaismo	36.085	€/ha

ALLEGATO *2*

RIDETERMINAZIONE COMPARTI PRODUTTIVI - ANNO 2023

Da

Prodotto/specie	Comparto
Basilico	Ortaggi, legumi e patate freschi
Borragine	Ortaggi, legumi e patate freschi
Cappero	Ortaggi, legumi e patate freschi
Cardo	Colture industriali
Colza	Colture industriali
Crescione	Altri prodotti
Fragole	Frutta fresca, a guscio e agrumi freschi
Olive olio	Oli e grassi e vegetali
Olive tavola	Oli e grassi e vegetali
Peperoncino	Ortaggi, legumi e patate freschi
Pioppo	Florovivaismo
Prezzemolo	Ortaggi, legumi e patate freschi
Senape bianca	Colture industriali
Uva da vino comune	Vini
Zafferano	Ortaggi, legumi e patate freschi

A

Prodotto/specie	Comparto
Basilico	Altri prodotti
Borragine	Altri prodotti
Cappero	Altri prodotti
Cardo	Ortaggi, legumi e patate freschi
Colza	Semi oleosi
Crescione	Ortaggi, legumi e patate freschi
Fragole	Ortaggi, legumi e patate freschi
Olive olio	Olivicolo
Olive tavola	Olivicolo
Peperoncino	Altri prodotti
Pioppo	Colture industriali
Prezzemolo	Altri prodotti
Senape bianca	Semi oleosi
Uva da vino comune	Uva da vino
Zafferano	Altri prodotti

23A05684

DECRETO 11 agosto 2023.

Criteri e modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle microimprese e piccole e medie imprese del settore agricolo colpite da calamità naturali.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) del 21 dicembre 2022;

Visto il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice della protezione civile), in particolare l'art. 25 «Ordinanze di protezione civile» relativo all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità, nonché l'art. 44, comma 1 istitutivo del Fondo per le emergenze nazionali (*ex* art. 5-*quinquies*, legge n. 225/1992 - istitutiva della protezione civile);

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 con cui viene istituito il Fondo di solidarietà nazionale (FSN), con lo scopo di fronteggiare i danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso;

Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che ha adottato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 6 del regolamento su citato, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;

Considerati gli eccezionali eventi calamitosi, in particolare quelli meteorologici, sempre più repentini ed intensi, dovuti ai cambiamenti climatici che colpiscono con frequente periodicità l'intero territorio italiano;

Ritenuto pertanto necessario, a partire dal 1° gennaio 2023, continuare a dare applicazione attuativa alle disposizioni di cui al Capo II del decreto legislativo n. 102/2004, e agli articoli 25 e 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, tenendo conto delle nuove normative in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle imprese agricole colpite dalle seguenti calamità naturali, verificatesi fino a tre anni prima della sua entrata in vigore:

valanghe;

frane;

inondazioni/alluvioni;

trombe d'aria;

uragani;

incendi boschivi di origine naturale;

sisma ed eruzioni vulcaniche.

2. La relazione annuale di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 794/2004 contiene informazioni metereologiche sulla natura, la portata, il luogo e il momento in cui si sono verificate le calamità naturali di cui al precedente comma.

3. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «immobile ad uso produttivo»: l'edificio e/o il manufatto dotato di autonomia strutturale e tipologica, comprendente anche più unità immobiliari al cui interno operano imprese di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto utilizzato a fini produttivi alla data delle calamità;

b) «beni mobili strumentali»: i beni, ivi compresi impianti, macchinari e attrezzature, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri detenuti dalla pubblica amministrazione;

c) «scorte» e «prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio»: le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e i prodotti finiti connessi all'attività dell'impresa.

4. Gli aiuti di cui al presente decreto sono subordinati alle seguenti condizioni:

a) il riconoscimento formale del carattere di calamità naturale dell'evento da parte delle autorità competenti nonché;

b) la sussistenza di un nesso causale diretto tra la calamità naturale e il danno subito dall'impresa.

Art. 2.

Interventi

1. Gli interventi finanziabili per i danni causati alla produzione agricola e ai mezzi di produzione agricola sono i seguenti:

a) la riparazione di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l'attività delle imprese in essi stabilite;

b) la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l'acquisto di beni mobili strumentali distrutti;

c) il ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio;

d) la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola;

e) la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell'attività produttiva ricompresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale;

f) acquisto o noleggio per la fornitura e l'installazione di impianti temporanei delocalizzati.

Art. 3.

Costi ammissibili e intensità di aiuto

1. Per gli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *f)*, i costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede gli aiuti o da un'impresa di assicurazione, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 37, comma 5, del regolamento (UE) 2022/2472.

2. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *f)* i danni materiali sono calcolati conformemente alle disposizioni di cui all'art. 37, comma 9, del regolamento (UE) 2022/2472.

3. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, la perdita di reddito deve essere calcolata esclusivamente in conformità all'art. 37, comma 8, del regolamento (UE) 2022/2472, ai sensi del quale è possibile utilizzare indici per calcolare la produzione agricola annua. L'importo degli aiuti è ridotto sottraendo eventuali costi non sostenuti a causa della calamità naturale.

4. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, sono ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo fino al livello preesistente al verificarsi dell'evento conformemente all'art. 14, comma 6, lettera *h)* del regolamento (UE) 2022/2472 e l'intensità massima dell'aiuto è fino al 100%. Non possono essere concessi aiuti per i costi previsti all'art. 14, comma 9, del regolamento (UE) 2022/2472 ad eccezione degli aiuti dei costi di cui al paragrafo 6, lettera *h)* per l'acquisto di animali e l'acquisto e impianto di piante annuali. I suddetti costi dovranno rispettare i limiti previsti all'art. 4, comma 1, lettera *a)* del regolamento (UE) 2022/2472.

5. I costi per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *f)*, possono sommarsi agli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* a condizione che gli impianti temporanei delocalizzati vengano rimossi una volta completati i lavori di ripristino delle strutture originarie.

6. Gli aiuti per gli interventi indicati all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *f)* sono versati entro quattro anni a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento in conformità all'art. 37, comma 4, del regolamento (UE) 2022/2472.

7. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *f)* gli aiuti e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili conformemente all'art. 37, comma 10, del regolamento (UE) 2022/2472.

8. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

Art. 4.

Beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *f)* del presente decreto le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea colpite da eventi calamitosi.

2. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)* le microimprese e le PMI attive nel settore della produzione agricola primaria colpite da eventi calamitosi. Per gli aiuti agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, sono rispettate le condizioni riguardanti l'effetto di incentivazione in conformità all'art. 6 del regolamento (UE) 2022/2472. Sono escluse le imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 1, comma 6 del regolamento (UE) 2022/2472 e quelle che potrebbero dover rimborsare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno, finché non sia stato effettuato tale rimborso.

Art. 5.

Finanziamento dell'aiuto

1. Il contributo per gli aiuti a sostegno delle imprese colpite dalle calamità naturali avviene a valere sulle seguenti risorse:

a) contributo concesso a valere sul Fondo di solidarietà nazionale (FSN) - interventi compensativi, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

b) contributo concesso a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 (*ex* art. 5-*quinquies*, legge n. 225/1992 - istitutiva della protezione civile); del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);

c) contributi concessi ai sensi dell'art. 1, comma 422 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni;

d) contributi concessi ai sensi dell'art. 1, comma 448 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni;

e) eventuali altre risorse derivanti da provvedimenti nazionali e/o regionali e delle province autonome.

2. In relazione alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, i criteri, le modalità di erogazione e l'ammontare delle risorse finanziarie sono determinati con delibera del Consiglio dei ministri e con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Art. 6.

Cumulabilità dei contributi

1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, con gli aiuti *de minimis*, e con i pagamenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115:

a) riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;

b) in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto pertinenti indicati all'art. 3 del presente decreto.

2. Gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)* del presente decreto non sono cumulabili con gli aiuti intesi a indennizzare danni materiali di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *f)* del presente decreto.

Art. 7.

Esenzione ed entrata in vigore

1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2022/2472.

2. Le informazioni sintetiche della misura di aiuto sono trasmesse alla Commissione mediante il sistema di notifica elettronica nel formato standardizzato di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2022/2472, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura, comprese eventuali modifiche, entro venti giorni lavorativi dalla entrata in vigore del presente decreto in conformità a quanto previsto all'art. 11, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2022/2472.

Art. 8.

Pubblicazione e trasparenza

1. Ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2022/2472, il Ministero pubblicherà il regime di aiuto sul proprio sito internet politicheagricole.it fornendo le informazioni previste secondo il formato di cui all'allegato III del medesimo regolamento; le informazioni sono organizzate ed accessibili al pubblico senza restrizione nella consultazione della trasparenza del Registro SIAN e rimangono disponibili per almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 11 agosto 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1347

23A05685

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 luglio 2023.

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

Visto l'art. 22-*ter*, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;

Visto l'art. 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento;

Visto l'art. 12, comma 12-*quater*, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che con il medesimo decreto direttoriale siano adeguati i requisiti vigenti nei regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall' art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché negli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all' art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché i rispettivi dirigenti;

Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che gli adeguamenti dei requisiti, previsti con cadenza triennale fino al 1° gennaio 2019, siano effettuati con cadenza biennale a partire dall'adeguamento successivo a quello decorrente dalla predetta data;

Visto l'art. 12, comma 12-*ter*, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera *b)*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che, a decorrere dall'anno 2011, l'ISTAT renda annualmente disponibile entro il 31 dicembre, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia;

Visto l'art. 12, comma 12-*ter*, lettera *a)* del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che in caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo, e il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unità;

Visto l'art. 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha aggiornato, con riferimento agli adeguamenti biennali, il criterio di computo della variazione della speranza di vita ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, integrando il citato art. 24, comma 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e prevedendo che:

a) la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento sia computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente;

b) in via transitoria con riferimento all'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021, la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 sia computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell'anno 2016;

c) gli adeguamenti biennali non possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi;

Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 289 del 13 dicembre 2011, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013;

Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 301 del 30 dicembre 2014, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2016;

Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 289 del 12 dicembre 2017, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2019;

Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 267 del 14 novembre 2019, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2021;

Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 268 del 10 novembre 2021, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Vista la nota del presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) n 1684104/23 del 7 giugno 2023, con cui si comunica che:

a) la variazione della speranza di vita all'età di 65 anni e relativa alla media della popolazione residente in Italia ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento con decorrenza 1° gennaio 2025 corrispondente alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2021 e 2022 e la media dei valori registrati negli anni 2019 e 2020 è pari a -0,10 decimi di anno, considerando per l'anno 2022 il dato provvisorio disponibile relativo alla speranza di vita a 65 anni; la predetta variazione, trasformata in dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di -0,11 che, a sua volta arrotondata in mesi, corrisponde ad una variazione negativa pari a un mese;

b) i valori definitivi della speranza di vita a 65 anni per la popolazione residente in Italia per gli anni 2019, 2020 e 2021 sono risultati, rispettivamente, pari a 21,01, 19,98 e 20,39 (valori in anni e centesimi di anno);

Visto l'art. 12, comma 12-*ter*, lettera *b)* del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, siano incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età, con arrotondamento, in caso di frazione di unità, al primo decimale;

Decreta:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-*bis* e 12-*quater*, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-*quater*, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, non sono ulteriormente incrementati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2023

Il Ragioniere generale dello Stato
MAZZOTTA

Il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative
MARANO

23A05661

DECRETO 10 ottobre 2023.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 agosto 2023 a 366 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 75976 del 10 agosto 2023, che ha disposto per il 14 agosto 2023 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasei giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 75976 del 10 agosto 2023 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 agosto 2023, emessi con decreto n. 75976 del 10 agosto 2023, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a trecentosessantasei giorni è risultato pari a 3,820%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 96,262.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato è pari a 96,262.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 3,322% e a 4,819%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

23A05721

DECRETO 10 ottobre 2023.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 luglio 2023 a 184 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 71845 del 26 luglio 2023, che ha disposto per il 31 luglio 2023 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 71845 del 26 luglio 2023 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 luglio 2023, emessi con decreto n. 71845 del 26 luglio 2023, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a centottantaquattro giorni è risultato pari a 3,815%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,087.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato è pari a 98,087.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 3,317% e a 4,814%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

23A05722

DECRETO 10 ottobre 2023.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 2023 a 153 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 64311 del 28 giugno 2023, che ha disposto per il 30 giugno 2023 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centocinquantatré giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 64311 del 28 giugno 2023 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 2023, emessi con decreto n. 64311 del 28 giugno 2023, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a centocinquantatré giorni è risultato pari a 3,686%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,458.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato è pari a 98,238.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 3,188% e a 4,685%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

23A05723

DECRETO 10 ottobre 2023.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 giugno 2023 a 366 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 58075 del 9 giugno 2023, che ha disposto per il 14 giugno 2023 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasei giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto 58075 del 9 giugno 2023 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 giugno 2023, emessi con decreto n. 58075 del 9 giugno 2023, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a trecentosessantasei giorni è risultato pari a 3,673%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 96,434.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato è pari a 96,434.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 3,139% e a 4,635%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

23A05724

DECRETO 10 ottobre 2023.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 settembre 2023 a 181 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 84952 del 27 settembre 2023, che ha disposto per il 29 settembre 2023 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantuno giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 84952 del 27 settembre 2023occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 settembre 2023, emessi con decreto n. 84952 del 27 settembre 2023, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a centottantuno giorni è risultato pari a 3,997%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,030.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato è pari a 98,030.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 3,498% e a 4,995%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

23A05725

DECRETO 10 ottobre 2023.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 settembre 2023 a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 81328 del 12 settembre 2023, che ha disposto per il 14 settembre 2023 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 81328 del 12 settembre 2023 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 settembre 2023, emessi con decreto n. 81328 del 12 settembre 2023, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni è risultato pari a 3,873%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 96,222.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato è pari a 96,222.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 3,374% e a 4,871%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

23A05726

DECRETO 10 ottobre 2023.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 agosto 2023 a 105 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 77956 del 28 agosto 2023, che ha disposto per il 31 agosto 2023 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centocinque giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 77956 del 28 agosto 2023 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 agosto 2023, emessi con decreto n. 77956 del 28 agosto 2023, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a centocinque giorni è risultato pari a 3,723%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,926.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato è pari a 97,365.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 3,225% e a 4,721%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

23A05727

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 agosto 2023.

Integrazione delle risorse destinate alle borse di studio per i tirocini formativi svolti nell'anno 2022 presso gli uffici giudiziari.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni in materia di formazione presso gli uffici giudiziari;

Visti i commi 8-*bis* ed 8-*ter* del predetto art. 73, come introdotti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, a norma dei quali è attribuita agli ammessi allo *stage* una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, attribuita sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario;

Visto il decreto interministeriale 30 dicembre 2022 adottato di concerto tra il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale il 20 febbraio 2023 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 65 del 17 marzo 2023, recante la determinazione annuale delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui all'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, quantificate nel limite di euro 8.991.818 per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, nonché l'individuazione dei requisiti per l'attribuzione delle predette borse di studio;

Vista la circolare 31 marzo 2023 della Direzione generale dei magistrati del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, relativa alla gestione delle domande di borsa di studio di cui agli articoli 8-*bis* e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modificazioni, mediante piattaforma informatica.

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022 recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025», che reca sul capitolo 1543 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, concernente «Spese relative ai tirocini formativi presso gli uffici giudiziari», uno stanziamento di euro 5.500.000 per l'anno 2023;

Visto il decreto interministeriale 6 marzo 2023 adottato di concerto tra il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale il 5 aprile 2023 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 95 del 22 aprile 2023, recante l'integrazione per un importo di euro 5.500.000 per l'anno 2023 delle risorse destinate alle borse di studio per i tirocini formativi svolti nell'anno

2021 presso gli uffici giudiziari, al fine di consentire l'ulteriore scorrimento della graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione;

Rilevato che in virtù della predetta integrazione è stato possibile accogliere tutte le richieste di borsa di studio presentate, per l'anno 2021, dai tirocinanti in possesso dei necessari requisiti;

Ritenuta l'opportunità di integrare, in relazione ai tirocini svolti nell'anno 2022, la determinazione annuale delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui all'art. 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, come già quantificate nel decreto interministeriale 30 dicembre 2022, mediante utilizzo delle risorse residue non utilizzate per l'attribuzione delle borse di studio per l'anno 2021;

Decreta:

Art. 1.

Integrazione della determinazione annuale delle risorse destinate alle borse di studio per l'anno 2022

1. L'ammontare delle risorse destinate agli interventi di cui all'art. 73, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di cui al decreto interministeriale 30 dicembre 2022, è incrementato dell'importo di euro 1.327.700.

Art. 2.

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia.

Roma, 29 agosto 2023

Il Ministro della giustizia
NORDIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2563

23A05720

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 settembre 2023.

Definizione delle modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/429.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 «normativa in materia di sanità animale» e, in particolare, l'art. 13, paragrafo 2, che obbliga gli stati membri ad incoraggiare operatori e professionisti degli animali ad acquisire, mantenere e sviluppare le opportune conoscenze in materia di sanità animale di cui all'art. 11 del medesimo regolamento;

Visto il decreto legislativo del 5 agosto 2022, n. 134 recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *g)*, *h)*, *i)* e *p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53, e, in particolare l'art. 24, comma 1, che in attuazione dell'art. 13, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che «con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell'art. 11 del regolamento»;

Visto il decreto legislativo del 5 agosto 2022, n. 136 emanato in attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, *h)*, *i)*, *l)* *n)*, *o)* e *p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53 per raccordare ed adeguare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, al regolamento (UE) 2016/429, e, in particolare, l'art. 10, comma 2 che in attuazione dell'art. 13, comma 2 del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che «gli operatori e i professionisti degli animali sono tenuti ad acquisire le conoscenze di cui all'art. 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento, attraverso la partecipazione ad appositi programmi formativi» e che «Il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce i contenuti e le modalità di erogazione dei programmi formativi»;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023 della salute adottato in attuazione dell'art. 23, comma 1 del citato decreto legislativo n. 134 del 2022

concernente il Manuale operativo che contiene le procedure per la gestione del sistema di identificazione e registrazione (sistema I&*R)* degli stabilimenti, degli operatori e degli animali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2023;

Vista la nota del 30 maggio 2023 con la quale l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna «Bruno Ubertini» si impegna ad attivare, a titolo gratuito, nell'ambito del Portale formazione del Centro di referenza nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria (CRN FSPV) specifiche funzionalità per consentire di raccogliere a livello nazionale e mettere a disposizione del Ministero della salute, delle regioni, delle Istituzioni e dei cittadini le informazioni relative ai programmi di formazione per gli operatori ed i professionisti degli animali;

Considerato che in conformità ai considerando 42 e 45 del regolamento (UE) 2016/429 gli operatori ed i professionisti della sanità animale sono i principali responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione e controllo della diffusione di malattie animali e dei prodotti sotto la loro responsabilità e che pertanto devono acquisire adeguate conoscenze in materia;

Considerato che l'art. 97, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/429 concernente rilascio e condizioni per il riconoscimento degli stabilimenti e atti delegati, prevede che le autorità competenti rilasciano il riconoscimento degli stabilimenti in conformità all'art. 94, paragrafo 1, e all'art. 95, lettera *a)*, solo se tali stabilimenti:…; *d)* dispongono di personale adeguatamente formato per l'attività dello stabilimento interessato; *e)* sono dotati di un sistema che consente all'operatore interessato di dimostrare all'autorità competente l'osservanza delle prescrizioni di cui alle lettere da *a)* a *d)*;

Preso atto che l'art. 11, comma 2, del regolamento (UE) 2016/429 specifica che il contenuto ed il livello delle conoscenze richieste devono essere modulati in funzione delle specie e categorie di animali detenuti, del tipo di produzione e delle mansioni svolte;

Ritenuto opportuno adottare un unico provvedimento di attuazione dell'art. 24, comma 1 del decreto legislativo n. 134 del 2022 e dell'art. 10, comma 2 del decreto legislativo n. 136 del 2022 in ragione dell'uniformità di materia e dei criteri applicabili e al fine di garantire il principio di semplificazione e di economia degli atti;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023 concernente le deleghe di attribuzione al sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 marzo 2023, n. 59;

Sentiti i portatori di interesse coinvolti nell'ambito della consultazione avviata con nota prot. n. 9533 del 6 aprile 2023;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 12 luglio 2023 (rep. atti n. 154/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto è adottato in attuazione dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 e definisce i contenuti e le modalità di erogazione dei programmi formativi finalizzati ad assicurare che gli operatori, i trasportatori ed i professionisti degli animali come definiti all'art. 4, numeri 24), 25), 26) del regolamento (UE) 2016/429 (da ora regolamento), acquisiscano e mantengano le conoscenze in materia di sanità animale di cui all'art. 11 del regolamento.

2. Il presente decreto si applica:

a) agli operatori ed ai trasportatori i cui stabilimenti o attività sono soggetti all'obbligo di identificazione e registrazione nel Sistema I&R di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 134 del 2022;

b) ai professionisti degli animali che si occupano di animali identificati e registrati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere *b)* e *c)* del decreto legislativo n. 134 del 2022 presso stabilimenti registrati o riconosciuti in BDN.

3. Per le finalità del presente decreto si applicano le definizioni del regolamento e quelle di cui al decreto legislativo n. 134 del 2022 nonché le indicazioni contenute nel decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2023, citato in premessa, concernente l'adozione del manuale operativo del sistema di identificazione e registrazione (sistema I&*R)* degli stabilimenti, degli operatori e degli animali.

Art. 2.

Programmi formativi

1. I programmi formativi di cui al presente decreto sono finalizzati ad assicurare che gli operatori, i trasportatori ed i professionisti degli animali acquisiscano conoscenze adeguate in materia di:

a) principali malattie elencate degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo e relativo rischio di diffusione;

b) oneri ed obblighi degli operatori e dei professionisti degli animali con particolare riferimento agli obblighi di sorveglianza passiva, di notifica e di comunicazione;

c) principi di biosicurezza;

d) interazione tra sanità animale, benessere animale e salute umana;

e) buone prassi di allevamento;

f) resistenza ai trattamenti farmacologici, compresa quella antimicrobica;

2. I programmi formativi sono differenziati, nei contenuti e nella durata, in considerazione della specie o gruppo specie degli animali detenuti in via prevalente, della tipologia di produzione, del ruolo e delle mansioni svolte dal soggetto destinatario della formazione, come segue:

a) programma formativo di cui all'allegato 1 per gli operatori differenziato per specie o gruppo specie degli animali detenuti;

b) programma formativo di cui all'allegato 2 per i trasportatori ed i professionisti degli animali, differenziato per specie o gruppo specie degli animali detenuti;

c) programma formativo di cui all'allegato 3 per gli operatori degli animali da compagnia.

3. Le regioni e le province autonome assicurano che almeno una volta l'anno nel proprio ambito territoriale sia disponibile, in presenza o in modalità a distanza (FAD), ciascun programma formativo di cui al comma 2; nel caso in cui i corsi non risultino già programmati dai soggetti di cui all'art. 4, provvedono ad organizzarli, anche per il tramite delle ASL, in presenza o in modalità a distanza (FAD), aggregandoli, se necessario, per specie o gruppi di specie.

Art. 3.

Modalità di erogazione dei programmi formativi

1. I programmi formativi di cui all'art. 2 possono essere erogati in presenza o in modalità FAD e in ogni caso devono prevedere il rilascio di un attestato di frequenza con verifica delle conoscenze acquisite mediante una prova di valutazione predisposta in funzione degli obiettivi didattici stabiliti e dei contenuti definiti; l'attestato indica la modalità della predetta verifica. I soggetti erogatori della formazione di cui all'art. 4 conservano per un minimo di cinque anni la documentazione relativa ai corsi erogati e all'elenco dei soggetti a cui è stato rilasciato l'attestato di frequenza e apprendimento.

2. L'erogazione della formazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) utilizzo di strumenti didattici che facilitino l'apprendimento (materiale fotografico e audiovisivo);

b) ricorso ad esempi pratici calati nella realtà produttiva del territorio;

c) illustrazione di buone prassi applicate nella pratica quotidiana;

d) modulazione della durata del percorso formativo adeguata ad operatori, trasportatori e professionisti degli animali.

3. I docenti dei programmi formativi di cui all'art. 2 devono essere medici veterinari di comprovata esperienza negli ambiti oggetto dei programmi formativi, valutata dagli enti erogatori. I medici veterinari possono essere affiancati da esperti appartenenti ad altri profili professionali per approfondire determinati contenuti oggetto dei programmi formativi.

4. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, sono tenuti a partecipare periodicamente ad un programma formativo a loro dedicato con la seguente frequenza: gli operatori ogni tre anni ed i trasportatori ed i professionisti degli animali ogni cinque anni.

Art. 4.

Soggetti erogatori della formazione

1. Possono erogare i programmi formativi di cui all'art. 2 del presente decreto:

a) gli Istituti zooprofilattici sperimentali, anche avvalendosi dei Centri di referenza nazionali (CdRN);

b) i dipartimenti di medicina veterinaria delle Università;

c) la Federazione nazionale ordini veterinari italiani (FNOVI) e gli ordini provinciali dei medici veterinari;

d) le società scientifiche di settore inserite nell'Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di cui al decreto del Ministro della salute 2 agosto 2017;

e) gli enti di formazione inseriti nell'Albo dei provider «E.C.M.», ivi incluse le aziende sanitarie locali;

f) i soggetti inseriti nell'elenco di erogatori del sistema «Sviluppo professionale continuo - SPC» costituito presso la FNOVI.

2. Le associazioni di categoria di settore possono organizzare programmi formativi avvalendosi dei soggetti erogatori di cui al comma 1.

3. Le associazioni di categoria e gli altri soggetti erogatori privati assicurano che nell'ambito dei programmi formativi non siano presenti, in qualsiasi forma, sponsorizzazioni finalizzate alla pubblicità di prodotti.

4. I soggetti di cui al comma 1, entro il 31 ottobre di ogni anno, trasmettono, attraverso la piattaforma informativa nazionale di cui al comma 5, alle regioni e province autonome territorialmente competenti rispetto alla sede o sedi scelte il calendario dei programmi formativi del triennio successivo. Per ciascun progetto formativo devono essere descritti la tipologia, la modalità di erogazione (in presenza e/o in modalità *FAD)*, i contenuti, le metodologie didattiche, il monte ore ed i curricula dei docenti. Le regioni e le province autonome competenti, verificata la conformità dei programmi formativi alle disposizioni del presente decreto, li validano sulla piattaforma informativa nazionale dedicata. Qualora un programma di formazione sia organizzato in modalità FAD oppure in più sedi collocate in diverse regioni o province autonome la validazione è effettuata da tutte le regioni e le province autonome coinvolte.

5. Nel Portale formazione del Centro di referenza nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria (CRN FSPV), istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, è attivata, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, entro il 31 dicembre 2023, una piattaforma informativa nazionale per la trasmissione, raccolta, validazione e pubblicazione dei programmi di formazione di cui al presente decreto distinti per tipologia di corso e divisi per regione o provincia autonoma sedi dei programmi.

6. I soggetti di cui al comma 1 al termine di ogni programma formativo registrano sulla piattaforma informativa di cui al comma 5 l'elenco dei soggetti che hanno

superato la verifica finale del corso. Il CRN FSPV mette a disposizione sul proprio portale l'elenco dei soggetti formati sul territorio nazionale divisi per regione o provincia autonoma.

Art. 5.

Esoneri

1. Sono esonerati dall'obbligo formativo di cui all'art. 2 del presente decreto:

a) gli operatori, i trasportatori e i professionisti degli animali che hanno obbligo di formazione continua in ragione di norme diverse dai decreti legislativi n. 134 e n. 136 del 5 agosto 2022, a condizione che la suddetta formazione, effettivamente svolta, includa i contenuti e rispetti i criteri e le modalità di erogazione di cui al presente decreto;

b) gli operatori ed i professionisti degli animali rispettivamente responsabili o che si occupano di animali detenuti in allevamenti familiari come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *f)* del decreto legislativo n. 134 del 2022 e in allevamenti amatoriali di animali da compagnia.

2. Le regioni e province autonome anche per il tramite delle aziende sanitarie locali organizzano, con cadenza almeno triennale, eventi formativi a partecipazione facoltativa per informare e sensibilizzare i soggetti di cui al comma 1, lettera *b)*, sui contenuti di cui ai relativi programmi di formazione.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

2. Gli operatori ed i trasportatori che alla data di applicazione del presente decreto sono identificati e registrati nel Sistema I&R ed i professionisti degli animali che si occupano di animali identificati e registrati in BDN ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere *b)* e *c)* del decreto legislativo n. 134 del 2022 presso stabilimenti registrati o riconosciuti, che, alla data di applicazione del presente decreto, hanno già avviato la propria attività sono tenuti ad assolvere all'obbligo di frequenza del primo programma formativo entro il 31 dicembre 2025.

3. I soggetti di cui al comma 2 che avviano la propria attività tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 assolvono all'obbligo di frequenza del primo programma formativo entro 12 mesi dall'avvio dell'attività.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2026 la frequenza del primo programma di formazione è condizione per la registrazione degli operatori ed i trasportatori nel Sistema I&R e per l'avvio dell'attività dei professionisti degli animali che si occupano di animali identificati e registrati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere *b)* e *c)* del decreto legislativo n. 134 del 2022 presso stabilimenti registrati o riconosciuti.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare quanto previsto dal presente decreto, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

2. Le spese di partecipazione ai programmi di formazione sono a carico dei soggetti con obbligo di formazione ai sensi del presente decreto.

3. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2023

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
GEMMATO

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2557

ALLEGATO *1*

Contenuti del programma formativo per operatori differenziato per specie o gruppo specie di animali detenuti.

Durata minima del corso: diciotto ore complessive articolate in tre moduli. *

Gruppi /specie:

ungulati (bovini, ovini e caprini, equini, suini, camelidi, cervidi e renne);

pollame e altri volatili in cattività;

lagomorfi;

animali terrestri invertebrati, incluse gli animali di elicicoltura;

animali di apicoltura;

animali di acquacoltura.

1° Modulo - 8 ore

Salute degli animali.

Quadro normativo generale in materia di sanità animale (principale normativa eurounionale e nazionale di riferimento).

Cenni alle principali malattie animali.

Aspetti inerenti alle interazioni tra salute animale, salute umana, alimentazione animale, benessere animale e ambiente.

Attività di sorveglianza effettuata dagli operatori e dai professionisti degli animali al fine di una precoce rilevazione delle principali malattie animali; visite di sanità animale del veterinario responsabile.

Obblighi degli operatori in caso di sospetto di malattia.

Collaborazione con le autorità competenti nelle attività di sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie.

2° Modulo - 4 ore

Sistema I&R Identificazione e registrazione.

Descrizione e alimentazione della BDN da parte degli operatori e loro delegati.

Registrazione e riconoscimento degli operatori e degli stabilimenti-aggiornamento delle informazioni delle attività registrate e riconosciute.

Tracciabilità di bovini, equini, ovini, caprini, suini, cervidi e camelidi.

Gestione del sistema I&R di altre specie.

Documento di accompagnamento informatizzato e registrazione delle movimentazioni in BDN, con le limitazioni previste in casi di sospetto/conferma di focolaio di malattie.

Registrazione delle morti in stabilimento, incluse le morie di api, e delle macellazioni al macello.

3° Modulo - 6 ore

Biosicurezza, altri aspetti gesionali e flussi informativi.

Misure di biosicurezza: aspetti strutturali e gestionali.

Elementi chiave per definire un sistema di biosicurezza adeguato.

Ruolo del veterinario aziendale/incaricato

Raccolta ed inserimento delle informazioni in *Classy Farm* e negli altri sistemi informativi.

Uso prudente e responsabile dei medicinali veterinari - Elementi di Antimicrobico resistenza.

* La durata oraria del corso è ridotta del 30% per ogni modulo per gli operatori di stabilimenti che al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento hanno in BDN la seguente capacità strutturale, esclusi gli allevamenti familiari:

Specie	Capacità strutturale in BDN - fino a
bovini,	49 capi
equini, camelidi e cervidi	9 capi
suini	39 capi
ovini e caprini	49 capi
pollame e lagomorfi DPA	499 capi
ratiti	9 capi
apicoltura	19 alveari
acquacoltura	50 tonnellate

Qualora, al 31 dicembre dell'anno precedente, non sia stata registrata in BDN la capacità strutturale la riduzione oraria non è applicabile.

Per gli operatori che effettuano operazioni di raccolta di ungulati e pollame senza uno stabilimento come individuati nel manuale operativo I&R, capitolo 2.1.3, non è prevista nessuna riduzione oraria.

ALLEGATO *2*

Contenuti del programma formativo per i trasportatori* e per i professionisti degli animali differenziato per specie/gruppo specie degli animali oggetto della loro attività.**

Ove compatibile con esigenze organizzative, i corsi dovrebbero essere effettuati per classi omogenee di partecipanti distinguendo i trasportatori dai professionisti degli animali.

Gruppi/specie:

ungulati (bovini, ovini e caprini, equini, suini, camelidi, cervidi e renne);

pollame e volatili in cattività;

lagomorfi;

animali terrestri invertebrati, incluse gli animali di elicicoltura;

animali di apicoltura;

animali di acquacoltura.

Durata minima corso: 10 ore - Modulo unico

Conoscenza della normativa, principi e responsabilità.

Cenni alle principali malattie animali.

Analisi dei principali pericoli e gestione dei rischi per elevare il livello di prevenzione delle malattie infettive e delle zoonosi e per la tutela del benessere animale.

Buone prassi di gestione: definizione di piani biosicurezza, inclusi gli aspetti concernenti di disinfezione, derattizzazione, disinfestazione degli stabilimenti.

* La durata oraria del corso è ridotta del 20% per ogni modulo per i trasportatori di Tipo 1 (art. 10 del regolamento (CE) n. 1/2005 (Allegato III, capo 1 - tipo 1)).

** La durata oraria del corso è ridotta del 30% per ogni modulo per i professionisti degli animali che in via prevalente si occupano di animali detenuti in stabilimenti che al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento hanno in BDN la seguente capacità strutturale:

Specie	Capacità strutturale in BDN - fino a
bovini,	49 capi
equini, camelidi e cervidi	9 capi
suini	39 capi
ovini e caprini	49 capi
pollame e lagomorfi DPA	499 capi
apicoltura	19 alveari
acquacoltura	50 tonnellate

Qualora, al 31 dicembre dell'anno precedente, non sia stata registrata in BDN la capacità strutturale, la riduzione oraria non è applicabile.

ALLEGATO *3*

Contenuti del programma formativo per gli operatori degli animali da compagnia.

Durata minima del corso: otto ore complessive distinte in due moduli.

Gruppi /specie:

cani, gatti e furetti;

invertebrati e animali acquatici ornamentali;

anfibi e rettili;

volatili;

roditori e conigli.

1° Modulo - 5 ore

Stato di salute degli animali, buone prassi di allevamento e misure di biosicurezza.

La normativa di sanità animale e gli animali da compagnia.

Malattie elencate ove previste per specie/gruppo di specie.

Attività di sorveglianza - individuazione precoce e risposta rapida alle malattie.

Il ruolo del medico veterinario e le visite in sanità animale.

Notifica e prime azioni in caso di sospetto.

Collaborazione con le autorità competenti nell'attività di sorveglianza e in caso di epidemia.

Buone prassi di allevamento e gestione specie specifiche.

Misure di biosicurezza: aspetti strutturali e gestionali.

Uso prudente e responsabile dei medicinali veterinari - Elementi di Antimicrobico resistenza.

2° Modulo - 3 ore

Tracciabilità degli animali da compagnia (normativa di riferimento).

Il SINAC e il Sistema I&R inerente agli stabilimenti che detengono animali da compagnia.

Identificazione e registrazione degli animali da compagnia.

Registrazione o riconoscimento degli stabilimenti che detengono animali da compagnia.

Gestione delle movimentazioni e degli eventi e conservazione della documentazione.

23A05686

DECRETO 7 settembre 2023.

Rideterminazione dei contratti di formazione medico specialistica finanziati con fondi statali per ciascuna tipologia di specializzazione, per l'anno accademico 2022/2023.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

E CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE»;

Visto, in particolare, l'art. 35 del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, in virtù del quale le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano, con cadenza triennale, il fabbisogno di medici specialisti da formare sulla base del quale il Ministro della salute, di concerto con il Ministro, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina il numero globale dei medici specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 30 giugno 2014, n. 105, recante «Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute del 4 febbraio 2015, prot. n. 68, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126 del 3 giugno 2015 - S.O. n. 25, concernente «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, del 13 giugno 2017, prot. n. 402, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 14 luglio 2017 - S.O. n. 38, recante «Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria»;

Visto l'art. 1, comma 431 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che dispone l'ammissione del personale medico con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 424 e 432 della medesima legge, alla partecipazione per l'accesso in sovrannumero al relativo corso di specializzazione, secondo le modalità previste dall'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

Visti gli articoli 37 e seguenti del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, secondo i quali, all'atto dell'iscrizione alle scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;

Considerato che l'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», prevede, dall'anno accademico 2006/2007, l'applicazione dei contratti di formazione specialistica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2007, il quale stabilisce, in attuazione dell'art. 39, comma 3, del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, il trattamento economico del medico in formazione specialistica è di euro 25.000,00 lordi per i primi due anni di corso e di euro 26.000,00 lordi per i successivi anni di corso;

Vista la nota prot. 4910 del 24 gennaio 2023 con la quale il Ministero della salute ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'università e della ricerca di conoscere l'ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento dei contratti di formazione medico specialistica per l'anno accademico 2022/2023, ivi compreso il valore di eventuali residui di finanziamento rinvenienti dalla mancata assegnazione dei contratti nel precedente anno accademico.

Vista la nota n. 23205 del 9 febbraio 2023 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che il livello complessivo del finanziamento per l'anno accademico 2022/2023, stanziato sul fondo sanitario nazionale - cap. 2700 ai sensi della legislazione vigente è pari a euro 1.412.635.876, di cui euro 173.013.061,00 stanziati ai sensi dell'art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997 e dell'art. 1 del decreto legge n. 90 del 2001, convertito dalla legge n. 188 del 2001; euro 89.088.815,00 stanziati ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 428 del 1990; euro 300.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005; euro 50.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge n. 147 del 2013; euro 90.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 252, della legge n. 208 del 2015; euro 100.000.000, 00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 521, della legge n. 145 del 2018; euro 22.134.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 271 della legge n. 160 del 2019; euro 26.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 859, della legge n. 160 del 2019; euro 109.200.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito

in legge n. 77/2020; euro 25.000.000 stanziati ai sensi dell'art. 5, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020; euro 109.200.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, commi 421-422, della legge n. 178 del 2020; euro 319.000.000 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 260, della legge n. 234 del 2021;

Vista la nota prot. n. 12397 del 7 luglio 2023 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca, preso atto della ricognizione delle vigenti autorizzazioni di spesa effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze con la richiamata nota n. 23205 del 9 febbraio 2023, per un importo complessivo di euro 1.412.635.876, ha comunicato, tra l'altro, che: - le risorse residue derivanti dall'anno accademico 2021/2022 e riportabili all'anno 2023 sono stimate nel valore di euro 382.262.118,01; - tale somma si aggiunge all'importo complessivo indicato nella nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 23205 del 9 febbraio 2023, per un importo complessivo di euro 1.412.635.876, per un ammontare totale di finanziamento statale, comunque stimato, di euro 1.794.897.994,29, disponibile per l'anno accademico 2022/2023; - che gli oneri calcolati in via previsionale dei contratti a finanziamento statale delle coorti di specializzandi degli anni accademici precedenti (ossia quelli dal II al V anno dell'anno accademico 2022/2023), sommati agli ulteriori costi presunti (quali sospensioni, posti intaccati, ecc.), risultano pari complessivamente a euro 1.011.191.300,00 che, sottratti alla disponibilità complessiva per l'anno accademico 2022/2023 stimata in 1.794.897.994,29 porta ad una stima della disponibilità residua per l'anno accademico 2022/2023 pari a 783.706.694,29 da poter eventualmente impiegare per il finanziamento dei contratti del I anno dell'anno accademico 2022/2023;

Vista la nota n. 200230 del 17 luglio 2023 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto del livello complessivo di finanziamento per l'anno accademico 2022/2023, già comunicato con nota n. 23205 del 9 febbraio 2023, nonché degli ulteriori elementi informativi forniti dal Ministero dell'università e della ricerca con la nota sopra citata del 7 luglio 2023, ha rappresentato, tra l'altro, che: in sede di determinazione del numero di medici specialisti ammissibili alla formazione è necessario valutare non soltanto la sostenibilità finanziaria sul singolo anno accademico di riferimento (tenuto conto dei medici già in formazione), ma anche la sostenibilità prospettica, allo scopo di non compromettere gli ammissibili negli anni successivi; la legislazione vigente prevede un finanziamento stabile a regime, a decorrere dall'anno 2026, che consente di ammettere alla formazione specialistica stabilmente 12.000 medici/anno, nell'ipotesi che il 55% dei medici ammessi frequenti corsi da 5 anni; si può considerare ammissibile nell'anno accademico 2022/2023, un numero di medici non superiore a 15.000 unità, ipotizzando che frequenti il 5° anno di formazione il 57% degli specializzandi iscritti al 4° anno nell'anno accademico precedente; negli anni successivi la sostenibilità di un numero di accessi di 12.000 medici/anno dipende dalla effettiva sussistenza delle economie derivanti dall'anno accademico 2021/2022;

Vista la nota n. 13663 del 21 luglio 2023 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca, nel rettificare la nota n. 12397 del 7 luglio 2023, ha rappresentato, tra l'altro, che: - le risorse residue derivanti dall'anno accademico 2021/2022 e riportabili all'anno 2023 sono stimate nel valore di euro 380.528.118,01; - tale somma si aggiunge all'importo complessivo indicato nella nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 23205 del 9 febbraio 2023, per un importo complessivo di euro 1.412.635.876, per un ammontare totale di finanziamento statale, comunque stimato, di euro 1.793.163.994,29, disponibile per l'anno accademico 2022/2023; - che gli oneri calcolati in via previsionale dei contratti a finanziamento statale delle coorti di specializzandi degli anni accademici precedenti (ossia quelli dal II al V anno dell'anno accademico 2022/2023), sommati agli ulteriori costi presunti (quali sospensioni, posti intaccati, ecc.), risultano pari complessivamente a euro 1.012.075.300,00 che, sottratti alla disponibilità complessiva per l'anno accademico 2022/2023 stimata in 1.793.163.994,29, porta ad una stima della disponibilità residua per l'anno accademico 2022/2023 pari a 781.088.694,29 da poter eventualmente impiegare per il finanziamento dei contratti del I anno dell'anno accademico 2022/2023;

Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 3 giugno 2021 (Rep. Atti n. 76/CSR), concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2020/2023, che risulta essere per l'anno accademico 2022/2023 pari a complessive 12.124 unità;

Vista la nota prot. n. 16975 del 21 marzo 2023 con la quale il Ministero della salute ha chiesto al Coordinamento tecnico della Commissione salute, di conoscere se le regioni e le province autonome intendessero confermare il fabbisogno di medici specialisti da formare per l'Anno accademico 2022/2023 già definito con il citato Accordo del 3 giugno 2021, pari a 12.124 unità ovvero se intendessero procedere ad una rivalutazione del fabbisogno precedentemente espresso per l'anno 2022/2023, anche con riferimento alla assegnazione per singola tipologia di specializzazione.

Vista la nota prot. n. 247585 del 9 maggio 2023, con la quale la Regione Veneto in qualità di Coordinamento del tavolo tecnico interregionale della Commissione Salute - area risorse umane formazione e fabbisogni formativi - ha comunicato la rivalutazione del fabbisogno dei medici specialisti da formare per l'anno accademico 2022/2023;

Considerato che, a seguito della rimodulazione delle regioni e province autonome, è risultato un fabbisogno complessivo di medici da formare per l'anno accademico 2022/2023 pari a 14.579 unità, ossia 2.455 unità in più rispetto al fabbisogno determinato con l'Accordo Stato regioni del 3 giugno 2021 per il medesimo anno accademico;

Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Rivalutazione del fabbisogno di medici specialisti per l'anno accademico 2022/2023, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999», rep. atti n. 168/CSR del 26 luglio 2023, così come riportata nelle tabelle 1 e 2 che ne costituiscono parte integrante;

Ritenuto opportuno assegnare complessivamente per l'anno accademico 2022/2023 i predetti 14.579 contratti di formazione medico specialistica a carico dello Stato;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 645 del 15 maggio 2023 con il quale è stato bandito il concorso nazionale per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2022/2023 che, all'art. 2, prevede che «Con uno o più provvedimenti successivi e integrativi del presento atto ... sono indicati, in rapporto alle determinazioni sui contingenti globali da formare ripartiti per tipologia di Scuole che verranno assunte con il decreto del Ministero della salute di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368/99, i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione accreditata e attivata per l'a.a. 2022/2023 ...» la cui prova di ammissione a livello nazionale si è svolta il 14 luglio;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2022/2023, tenuto conto di quanto sancito nell'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 26 luglio 2023 (rep. atti n. 168/CSR) richiamato nelle premesse, il numero dei contratti di formazione medica specialistica a carico dello Stato è rideterminato in 14.579 unità per il primo anno di corso ed è fissato, per ciascuna tipologia di specializzazione, secondo quanto indicato nella allegata tabella 1, parte integrante del presente decreto.

2. Alla distribuzione dei contratti di formazione specialistica alle scuole di specializzazione degli Atenei, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole medesime, provvede con successivo decreto, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il Ministro dell'università e della ricerca, acquisito il parere del Ministro della salute.

Art. 2.

1. Per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative, ove sussistano risorse aggiuntive, comunque acquisite dalle università possono essere previsti ulteriori contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli finanziati dallo Stato.

2. Le regioni e le province autonome, nel cui territorio non insistano atenei con corsi di laurea in medicina e chirurgia, possono attivare apposite convenzioni con università di altre regioni al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di ulteriori medici secondo le esigenze della programmazione sanitaria regionale o provinciale.

Art. 3.

1. La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola, nonché, ai sensi dell'art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel personale medico, dipendente a tempo determinato di un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico o di un Istituto zooprofilattico sperimentale di cui al comma 422 e seguenti della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il personale medico di cui al presente comma perde il diritto alla frequenza della scuola di specializzazione nel caso di cessazione - durante il corso di specializzazione medesimo - del rapporto di lavoro a suo tempo instaurato con uno dei sopraindicati enti.

2. Per l'ammissione in soprannumero alle scuole di specializzazione ai sensi del comma 1, i candidati devono avere superato le prove di ammissione previste dalla normativa vigente.

Art. 4.

1. I periodi di formazione specialistica che, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici possono svolgere all'estero, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico scientifica tra le Università italiane e straniere, non possono essere superiori ai diciotto mesi.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2023

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Il Ministro dell'università e della ricerca
BERNINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2590

Tabella 1

Contratti di formazione medico specialistica a carico dello Stato
anno accademico 2022/2023

Area funzionale di chirurgia

Specializzazioni	Contratti
Cardiochirurgia	103
Chirurgia generale	686
Chirurgia maxillo-facciale	57
Chirurgia pediatrica	65
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica	119
Chirurgia toracica	92
Chirurgia vascolare	119
Ginecologia e ostetricia	535
Neurochirurgia	116
Oftalmologia	229
Ortopedia e traumatologia	472
Otorinolaringoiatria	189
Urologia	250
Totale	3.032

Area funzionale dei servizi

Specializzazioni	Contratti
Anatomia patologica	172
Anestesia,rianimazione e t.i. e del dolore	1.506
Audiologia e foniatria	35
Farmacologia e Tossicologia clinica	92
Genetica medica	68
Igiene e medicina preventiva	576
Medicina fisica e riabilitativa	349
Medicina del lavoro	196
Medicina legale	160
Medicina nucleare	91
Microbiologia e virologia	108
Patologia clinica e Biochimica clinica	235
Radiodiagnostica	679
Radioterapia	173
Statistica sanitaria e Biometria	32
Totale	4.472

Area funzionale di medicina

Specializzazioni	Contratti
Allergologia ed immunologia clinica	100
Dermatologia e venereologia	133
Ematologia	204
Endocrinologia e mal. del metabolismo	205
Geriatria	408
Malattie dell'apparato cardiovascolare	593
Malattie dell'apparato digerente	208
Malattie dell'apparato respiratorio	285
Medicina di comunità e delle cure primarie	131
Malattie infettive e Tropicali	259
Medicina dello sport e dell'esercizio fisico	94
Medicina di emergenza e urgenza	855
Medicina e cure palliative	124
Medicina interna	817
Medicina termale	6
Nefrologia	309
Neurologia	303
Neuropsichiatria infantile	213
Oncologia medica	317
Pediatria	811
Psichiatria	515
Reumatologia	125
Scienza dell'alimentazione	60
Totale	7.075

TOTALE *14.579*

23A05683

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA 28 settembre 2023.

Disciplina delle modalità mediante le quali provvedere al finanziamento del piano degli interventi di difesa idraulica per la Regione Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 8/2023)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera *c)*, e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;

Vista l'ordinanza n. 1 in data 31 luglio 2023, con la quale il Commissario straordinario, generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, dispone la nomina del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a sub-commissario per la ricostruzione, ai sensi dell'art. 20-*ter*, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Tenuto conto di quanto previsto al punto 3 dell'ordinanza n. 1 in data 31 luglio 2023, in merito alle attribuzioni del sub-commissario, che coadiuva il Commissario straordinario nello svolgimento delle attività di cui all'art. 20-*ter*, comma 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, con specifico riguardo alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, procedendo alla loro attuazione, ove competente, avvalendosi dei soggetti attuatori indicati all'art. 20-*novies*, previa approvazione del Commissario straordinario, in ordine alle priorità da definirsi con meccanismi collegiali e con il coinvolgimento dei soggetti indicati dal Commissario straordinario;

Vista l'ordinanza n. 4 in data 4 agosto 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 31 agosto 2023, foglio n. 2384, con la quale, in attuazione dell'art. 20-*ter*, comma 2, del decreto-legge l° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

Visto l'art. 20-*ter*, comma 7, lettera *c)*, primo alinea, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nel cui ambito è stabilito che il Commissario straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale provvede, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 20-*sexies*, comma 1, e 20-*octies*, comma 1, alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con le regioni interessate;

Tenuto conto degli accordi stipulati ai sensi all'art. 20-*ter*, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, con:

a) l'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Pò, in data 4 agosto 2023, in materia di collaborazione istituzionale di ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e di supporto per la definizione delle attività da porre in essere, di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

b) la Struttura di progettazione dell'Agenzia del demanio, in data 4 settembre 2023, per il supporto alla struttura commissariale nell'attività di progettazione degli interventi di cui agli articoli 20-*ter*, comma 7, lettera *c)*, para 1 e 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Tenuto conto del Protocollo di vigilanza collaborativa stipulato con l'Autorità nazionale anticorruzione in data 15 settembre 2023, ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettera *h)* del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Ravvisata l'opportunità di disporre delle competenze e delle *expertise* esprimibili in seno alle prefate convenzioni a favore delle esigenze tecnico-amministrative dei procedimenti da porre in essere da parte dei soggetti attuatori;

Tenuto conto della comunicazione del 20 luglio 2023, con la quale il Commissario straordinario ha avviato la ricognizione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna, in ottemperanza alle previsioni di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Vista la comunicazione pervenuta in data 28 luglio 2023, mediante la quale, a seguito della ricognizione dei citati interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, la Regione Emilia-Romagna ha rappresentato il proprio quadro esigenziale;

Ravvisata la necessità di avviare delle ulteriori verifiche al citato quadro esigenziale, a cura della Regione Emilia-Romagna, degli enti regolatori e delle autorità territorialmente competenti, al fine di assicurare all'esecuzione dei citati interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità un'adeguata cornice di mitigazione del rischio, in ragione della complessità dei nuovi fattori impattanti sotto il profilo climatico ed idrogeologico, tanto sul reticolo idraulico quanto sui versanti collinari e montuosi;

Tenuto conto degli esiti della riunione all'uopo convocata in data 24 agosto 2023, trasmessi con nota di sintesi in data 1° settembre 2023, n. 121, alla Regione Emilia-Romagna, agli enti regolatori ed alle autorità territorialmente competenti degli interventi in questione;

Tenuto conto degli strumenti geo-spaziali a disposizione della struttura di supporto al Commissario straordinario e della Regione Emilia-Romagna, per l'individuazione degli interventi in trattazione, tra cui il Sistema di informazione geografica Open Source QGIS;

Preso atto della comunicazione in data 12 settembre 2023 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha rappresentato le risultanze delle verifiche effettuate, provvedendo ad aggiornare il quadro esigenziale degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità; ha dichiarato il nesso di causalità di detti interventi con gli eventi alluvionali verificatisi il 1° maggio 2023; ha evidenziato l'assoluta necessità di effettuare interventi di messa in sicurezza al fine di preservare il territorio e l'incolumità pubblica e privata; ha individuato i soggetti attuatori da finanziare per la realizzazione degli urgenti interventi segnalati;

Considerata la comunicazione del Capo Dipartimento della protezione civile del 14 agosto 2023, relativa all'invio agli organi di controllo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023, attuativo dell'art. 20-*ter*, comma 3 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, agli edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;

Ravvisata la complessità del programma generale dei prefati interventi e la necessità di disciplinarne l'attuazione con successive e specifiche ordinanze, a partire dai lavori di difesa idraulica dei corsi d'acqua;

Considerata l'assoluta necessità di procedere con immediatezza alla realizzazione degli urgenti interventi di messa in sicurezza dei territori indicati nella citata comunicazione del 12 settembre 2023, affinché sia tutelata e preservata la pubblica e privata incolumità in vista anche dell'approssimarsi delle stagioni autunnali e invernali;

Tenuto conto della necessità, coerentemente con le prerogative che il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100; attribuisce al Commissario straordinario, di adeguare la disciplina relativa ai contratti pubblici prevedendo opportune e circoscritte deroghe, affinché gli urgenti interventi individuati dalla Regione Emilia-Romagna possano essere realizzati, in ragione dell'urgenza, in un regime di assoluta semplificazione, efficacia e tempestiva esecuzione;

Tenuto conto dell'urgente necessità di procedere all'erogazione dei finanziamenti degli interventi in argomento, in ragione dei citati presupposti di fatto e di diritto rappresentati dalla Regione Emilia-Romagna;

Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Sentito il Ministero della cultura;

Tenuto conto della nota dell'Autorità nazionale anticorruzione in data 14 settembre 2023, resa nell'ambito dell'attività prevista dall'art. 8, comma 4, del richiamato Protocollo di vigilanza collaborativa stipulato con l'Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettera *h)*, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente ordinanza disciplina le modalità mediante le quali provvedere, in esito alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, al finanziamento del piano degli interventi di difesa idraulica (di seguito indicato «piano»), parte integrale del complessivo quadro esigen-

ziale degli interventi di cui all'art. 20-*ter*, comma 7, lettera *c)*, primo alinea, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, da attuare nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ricompresi nell'allegato 1 annesso al citato decreto-legge convertito.

Art. 2.

Principi generali e tipologia degli interventi

1. Il «piano» da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna, il cui valore complessivo è stimato in euro 233.739.754,00, è costituito dall'insieme degli interventi riepilogati nell'allegato «A», che costituisce parte integrante della presente ordinanza. In particolare, gli interventi ricompresi nel «piano» devono:

a) presentare il nesso di causalità con gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

b) rispondere al previsto carattere di urgenza, in quanto finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità.

2. Tenuto conto delle peculiarità degli interventi ricompresi, il predetto «piano» potrà essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui al successivo art. 10 della presente ordinanza, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili in ragione delle gravi situazioni di pericolo che potrebbero essere rilevate in seguito. Le eventuali rimodulazioni e/o integrazioni del «piano» dovranno essere preventivamente approvate dal Commissario straordinario in esito a specifica richiesta, corredata da circostanziata relazione, elaborata a cura dei soggetti attuatori d'intesa con la Regione Emilia-Romagna e alle quali è assicurata idonea copertura finanziaria a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili allo scopo sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Il piano integrato o rimodulato sarà allegato a una specifica determina del Commissario straordinario e pubblicato sulla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Commissario straordinario.

Art. 3.

Deroghe

1. Nella considerazione dell'urgente necessità di procedere con la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che afferiscono alla pubblica e privata incolumità, i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, possono provvedere in deroga alle seguenti disposizioni normative:

a) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e successive modifiche ed integrazioni; 14-*bis* e 20, al fine di assicurare le più snelle modalità collegiali per il rilascio dei pareri, in tempistiche celeri e commisurate al carattere di urgente necessità degli interventi in argomento.

Al riguardo, i soggetti attuatori provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, e comunque per interventi che prevedono il dettaglio progettuale di cui all'art. 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla conferenza dei servizi semplificata e con termini ulteriormente ridotti, da indire entro cinque giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi con determinazione motivata entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza dei servizi semplificata il rappresentante di un'amministrazione o un soggetto invitato non fornisca riscontro o, comunque, non sia dotato di adeguato potere di rappresentanza, il parere si intende acquisito con esito positivo e la conferenza delibera. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Fermo restando quanto stabilito dal presente comma, i pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conclusione della conferenza dei servizi semplificata, devono essere resi dalle amministrazioni entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo;

b) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72, in ragione dell'urgenza di dover comunque procedere ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e privata;

c) decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articoli 5 e 6, in ragione dell'urgenza di dover comunque procedere ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e privata, come specificato al successivo comma 4, avvalendosi delle forme di semplificazione procedimentale già previste ai sensi dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile 8 maggio 2023, n. 992, relativamente ad interventi di ripristino e consolidamento da attuare in aree naturali protette e sottoposte a vincolo paesaggistico, che si configurano come urgenti ed in continuità con gli interventi già avviati in somma urgenza, per il superamento del contesto emergenziale;

d) decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1993, n. 275, art. 13, circa i canoni demaniali di concessione per l'estrazione di materiali dall'alveo;

e) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3, circa i procedimenti di riconoscimento della spesa fuori bilancio per i lavori di somma urgenza a cura degli enti locali;

f) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25, 49, al fine di snellire e semplificare le procedure di occupazione d'urgenza e/o di espropriazione di terreni privati, come specificato al successivo comma 6;

g) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147, 152, in ragione dell'urgenza di dover comunque procedere ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e privata, avvalendosi delle forme di semplificazione procedimentale già previste dall'art. 6, comma 4, dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile 8 maggio 2023, n. 992, re-

lativamente ad interventi di ripristino e consolidamento, da attuare in aree naturali protette e sottoposte a vincolo paesaggistico, che si configurano come urgenti ed in continuità con gli interventi già avviati in somma urgenza, per il superamento del contesto emergenziale;

h) decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31, articoli 3, 7, 11, in ragione dell'urgenza di dover comunque procedere ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e privata;

2. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo:

a) 15, comma 2 e Allegato I.2, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del Responsabile unico del progetto (RUP) tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici. L'assenza o l'insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi di RUP, ovvero per effetto dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuale derivante dalle esigenze emergenziali, deve emergere da idonea documentazione da conservare agli atti d'ufficio dei soggetti attuatori. In tal caso la nomina di RUP deve essere comunicata alla struttura di supporto al Commissario straordinario indicando l'ente pubblico di appartenenza del prefato personale ed acquisendone il preventivo parere di assenso;

b) 17, comma 5, allo scopo di consentire la verifica dei requisiti successivamente all'aggiudicazione, in un termine congruo, comunque non superiore ai sessanta giorni decorrenti dalla data di affidamento;

c) 37 e Allegato I.5, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

d) 41, 50, 52 e I.13, allo scopo di:

1) autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;

2) consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità stabilite dalla presente ordinanza;

e) 44, allo scopo di consentire anche alle Stazioni appaltanti o Enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in ogni caso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione sono individuati dalla stazione appaltante con oneri eventualmente a carico dell'affidatario;

f) 48, 50, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento. La deroga all'art. 50, è consentita e riferita ai seguenti casi:

1) per affidamento diretto di lavori, nei limiti di euro 500.000,00, I.V.A. esclusa, anche senza previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti contraenti in possesso di documentata professionalità, idonea all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste;

2) per affidamento di lavori di valore superiore a euro 500.000,00, I.V.A. esclusa, fino a euro 1.000.000,00, I.V.A. esclusa, tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ammessi;

3) per affidamento di lavori di valore superiore a euro 1.000.000,00, I.V.A. esclusa, fino a euro 2.000.000,00, I.V.A. esclusa, tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ammessi;

4) per affidamento diretto di servizi, forniture o servizi di ingegneria e architettura, nei limiti delle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche senza previa consultazione di più operatori economici.

La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con il carattere di urgente necessità degli interventi in trattazione;

g) 41, comma 4 e Allegato I.8, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

h) 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale, anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, ma comunque superiore a due, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

i) 62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;

j) 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

k) 76, comma 2, lettera *c)*, relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza, a tutela dell'incolumità pubblica e privata, gli interventi di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'Allegato I.7, art. 34, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

l) 110, comma 2, riducendo ad un tempo non inferiore a cinque giorni, per i riscontri/spiegazioni necessari alla stazione appaltante in sede di valutazione dell'offerta;

m) 116, comma 6, lettera *b)*, limitatamente alla possibilità di consentire l'affidamento di incarichi di collaudo anche a dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione, purché in servizio;

n) 119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti in un termine congruo, compatibile con il carattere di urgente necessità degli interventi in trattazione, ma comunque entro sessanta giorni a decorrere dalla data di autorizzazione del subappalto;

o) 120, Allegati II.14 e II.16, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dal comma 11 dell'art. 5 dell'allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC;

p) 34, comma 2, dell'Allegato I.7, consentendo la possibilità di verifica da parte degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti per lavori di importo inferiore a euro 2.500.000,00, I.V.A. esclusa.

3. Salvo quanto previsto al precedente comma 2, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano mediante la Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con il carattere di urgente necessità degli interventi in questione, richiamato all'art. 20-*ter*, comma 7, lettera *c)*, alinea 1) del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

4. Per quanto attiene alla necessità di occupazione d'urgenza e/o di espropriazione di terreni privati per l'esecuzione degli interventi in argomento è possibile prevedere che:

a) l'approvazione dei progetti da parte dei soggetti attuatori costituisca, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato, alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporti vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;

b) in sostituzione delle notificazioni ai proprietari e a ogni altro avente diritto o interessato da esse previste, i soggetti attuatori diano notizia dell'avvenuta imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della localizzazione dell'opera, della dichiarazione di pubblica utilità e conseguente variante agli strumenti urbanistici mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale;

c) per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione degli interventi in argomento, i soggetti attuatori provvedano, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore della regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennità provvisoria di occupazione o di espropriazione è determinata dai soggetti attuatori entro dodici mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 3 maggio 2023;

d) avverso il verbale di immissione in possesso, sia ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato e non siano ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Art. 4.

Soggetti attuatori

1. Per l'attuazione del «piano», il Commissario straordinario si avvale dei soggetti attuatori, opportunamente ricompresi nell'ambito dell'allegato «A», che sono stati indicati nella segnalazione della Regione Emilia-Romagna con nota in data 12 settembre 2023, in quanto incaricati alla realizzazione e finalizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, conclusi, già avviati ovvero da avviare.

2. In caso di rimodulazioni o integrazioni al «piano», conseguenti alle previsioni di cui all'art. 2, comma 2, della presente ordinanza, la Regione Emilia-Romagna può comunicare eventuali nuovi o differenti soggetti attuatori incaricati alla realizzazione e finalizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità.

3. Con riferimento agli interventi ricompresi nell'ambito del «piano», i soggetti attuatori sono responsabili, oltre che della corretta esecuzione dei progetti ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del «piano», delle attività tipiche di gestione dei fondi ovvero del monitoraggio, della rendicontazione, del controllo e della gestione finanziaria. Dette attività sono condotte in connessione con la Regione Emilia-Romagna e la struttura di supporto al Commissario straordinario, secondo quanto indicato al successivo art. 6 della presente ordinanza.

4. I soggetti attuatori agiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Ove emergessero criticità ai fini dei pareri e delle autorizzazioni ai lavori in argomento - da comunicare tempestivamente alla struttura di supporto al Commissario straordinario - le attività di progettazione dovranno comunque essere completate nei tempi programmati.

Art. 5.

Procedura per l'erogazione dei finanziamenti

1. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti, i soggetti attuatori interessati, assumendone piena responsabilità, assicurano la predisposizione e l'invio alla struttura di

supporto al Commissario straordinario (mediante posta elettronica certificata all'indirizzo commissarioricostruzione@pec.governo.it), per ogni singola fase prevista dal cronoprogramma dei pagamenti (pagamenti intermedi/SAL sino al saldo finale), di apposita istanza (*format* in allegato «B») ove si attestano:

a) l'espletamento delle attività tecnico-amministrative di approvazione del progetto e le verifiche di congruità tecnico-economica dell'offerta dell'operatore economico selezionato;

b) la sussistenza dei presupposti di diritto e di fatto dell'intervento affidato, affinché sia dato corso ai conseguenti pagamenti, ivi compreso il nesso di causalità tra l'evento calamitoso e l'intervento eseguito per fronteggiare l'emergenza, confermando, altresì, che essi non sono stati ricompresi:

1) nei piani approvati o in corso di approvazione, anche a seguito di rimodulazione, a cura del Dipartimento della protezione civile;

2) nell'elenco degli interventi realizzati in regime di somma urgenza, di cui all'ordinanza n. 6/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione;

c) la regolarità amministrativa e fiscale, relativamente a tutti gli atti procedimentali adottati;

d) che i finanziamenti sono richiesti solo per la parte eventualmente non coperta da polizze assicurative, da altre forme di sussidio o di elargizioni di natura liberale, fino al raggiungimento del costo totale dell'intervento;

e) il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, con l'indicazione del conto corrente bancario o postale mediante il quale ricevere il pagamento delle somme da parte della struttura di supporto al Commissario straordinario;

f) l'indicazione del Codice unico di progetto (CUP);

g) l'indicazione del Codice identificativo di gara (CIG);

e sia allegata, solo all'atto della prima richiesta di erogazione del finanziamento, la seguente documentazione:

a) determina di affidamento della progettazione e dei lavori;

b) certificato di validazione del progetto (ai sensi dell'art. 42, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) ovvero, per gli interventi che non richiedano specifica progettazione, le condizioni tecniche poste alla base dell'affidamento;

c) cronoprogramma dei lavori (ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36);

d) quadro economico (ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) nonché documentazione amministrativa atta a giustificare le spese da sostenere (pagamenti intermedi/SAL sino al saldo finale).

2. Il Commissario straordinario, ricevuta la documentazione di cui al comma 1, procede alle verifiche di completezza della stessa, in esito alle quali approva l'erogazione del finanziamento, adottando il decreto di concessione.

3. La struttura di supporto al Commissario straordinario trasferisce, in coerenza con le istanze di erogazione dei finanziamenti pervenute, le risorse sui conti correnti bancari o postali indicati dai soggetti attuatori responsabili degli interventi.

4. Al fine del perfezionamento della rendicontazione, su richiesta della struttura di supporto al Commissario straordinario, il soggetto attuatore dovrà trasmettere eventuale ulteriore necessaria documentazione, finalizzata all'adempimento degli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 6.

Modalità di rendicontazione dei finanziamenti ricevuti

1. I soggetti attuatori, qualora non abbiano provveduto al pagamento con risorse proprie, una volta ricevuti i finanziamenti per gli interventi di competenza ed in linea con quanto disciplinato dall'articolo precedente, dovranno procedere, senza ritardo, al pagamento degli operatori economici esecutori dei lavori ovvero delle forniture e servizi oggetto dell'intervento.

2. Ad avvenuto pagamento di cui al comma precedente, ciascun soggetto attuatore dovrà darne, entro quindici giorni, formale comunicazione alla struttura di supporto al Commissario straordinario, trasmettendo i relativi mandati di pagamento quietanzati.

3. Non è autorizzato l'utilizzo di economie derivanti da ribassi d'asta, ad eccezione dei casi previsti dalla legge per far fronte alle compensazioni prezzi, ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni, o ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, secondo le procedure e le modalità rispettivamente disciplinate, e per le modifiche e varianti contemplate dall'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, appositamente approvate con provvedimento amministrativo.

4. Il Commissario straordinario, su motivata richiesta dei soggetti attuatori e previa verifica tecnico-amministrativa, anche consultando i settori tecnici delle regioni competenti per territorio, può provvedere ad autorizzare eventuali variazioni dovute a rimodulazioni, specificazioni dell'oggetto, rettifiche, accorpamenti o suddivisione degli interventi compresi nella ricognizione acquisita agli atti della struttura di supporto al Commissario straordinario.

5. Nel caso in cui dagli atti contabili si ravvisino incongruenze con le finalità dei finanziamenti o con la tipologia degli interventi finanziati, i pagamenti dovranno essere sospesi, in attesa di accertamenti tecnici e finanziari.

Art. 7.

Attività di controllo e verifica

1. Gli interventi finanziati con le modalità previste dalla presente ordinanza non escludono:

a) la responsabilità del soggetto attuatore in ordine al rispetto delle normative statali e regionali vigenti in materia di contratti pubblici e di altre normative di settore, fermo restando il quadro derogatorio di cui al precedente art. 3 della presente ordinanza;

b) i controlli previsti dalla normativa regionale in materia di edilizia e da altre normative di settore ed eseguiti dalle strutture ordinariamente competenti.

2. Gli interventi di cui alla presente ordinanza saranno oggetto di verifiche tecniche e contabili a campione - anche successivamente al trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori - da parte di personale tecnico della struttura di supporto al Commissario straordinario ovvero dagli organi di vigilanza competenti in materia.

3. Il personale incaricato del controllo di cui al comma 2 è individuato dal Commissario straordinario con proprio provvedimento ed è costituito da tre componenti interni o esterni alla struttura di supporto, con adeguata competenza e professionalità.

4. Eventuali rilievi saranno comunicati al soggetto attuatore, che provvederà alle necessarie azioni di rettifica, informando il Commissario straordinario nel merito delle azioni correttive intraprese, sino al superamento delle criticità rilevate. L'esito del controllo sarà riportato in una specifica relazione da inviare al Commissario straordinario entro novanta giorni dall'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento assegnato.

5. In esito al termine dei lavori, i soggetti attuatori ne danno sollecita informazione al Commissario straordinario che si riserva la facoltà di verificare gli specifici atti di natura tecnico-amministrativa.

Art. 8.

Vigilanza collaborativa

1. Per effetto di specifico accordo stipulato in data 15 settembre 2023 tra il Commissario straordinario e l'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito Autorità), le procedure di affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi espletati dai soggetti attuatori in ottemperanza alla presente ordinanza possono essere oggetto di vigilanza collaborativa di cui alla delibera dell'Autorità in data 30 marzo 2022, n. 160.

2. La vigilanza collaborativa è finalizzata a supportare i soggetti attuatori nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, a individuare clausole e condizioni idonee a prevenire infiltrazioni criminali, situazioni di conflitto di interesse, nonché a monitorare lo svolgimento dell'intera procedura di gara ed eventualmente la fase di esecuzione.

3. Il Commissario straordinario, in ragione della complessità dell'intervento da effettuare e del valore economico del contratto da affidare, individua le procedure da sottoporre a vigilanza collaborativa, dandone contestuale informazione all'Autorità nazionale anticorruzione e al soggetto attuatore esecutore delle procedure di gara, il quale ottempererà alle indicazioni date dal Commissario straordinario.

4. Le modalità e le procedure di svolgimento della vigilanza collaborativa avvengono secondo quanto previsto negli articoli 7 e 8 della citata delibera dell'Autorità del 30 marzo 2022, n. 160. In merito, ogni comunicazione che dovesse intercorrere tra l'Autorità stessa ed il soggetto attuatore in ottemperanza del presente articolo dovrà essere indirizzata anche al Commissario straordinario.

5. Fermo restando le attribuzioni dell'Autorità previste dalla legge, qualora nell'effettuazione della vigilanza collaborativa dovessero emergere ed essere accertate particolari situazioni di criticità o di gravità, il Commissario straordinario provvederà secondo quanto stabilito dalla legge.

Art. 9.

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i dati personali che, per effetto della presente ordinanza, pervengono alla struttura di supporto al Commissario straordinario sono trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata. In particolare, ai sensi dell'art. 13 del medesimo regolamento, i dati di natura personale eventualmente forniti sono oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non e sono trattati per le finalità connesse al procedimento per l'erogazione del contributo, nonché per garantire il conseguimento di un'efficace gestione operativa dello stesso.

2. I dati personali in oggetto sono trattati, altresì, per consentire l'adempimento degli obblighi previsti da leggi dello Stato, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di controllo o di vigilanza. Per queste finalità non è necessario il consenso dell'interessato (art. 6, comma 1, lettera *b)*, del predetto regolamento).

3. L'interessato potrà sempre esercitare tutti i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del medesimo regolamento, nonché proporre reclamo - rispetto al trattamento in oggetto - al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 10.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri previsti dalla presente ordinanza, pari a complessivi euro 233.739.754,00, di cui euro 19.845.354,00 nell'EF 2023 ed euro 213.894.400,00 nell'EF 2024, si provvede a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

Art. 11.

Efficacia

1. La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La presente ordinanza è pubblicata sul sito del Commissario straordinario, sulla sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento della protezione civile e alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna.

Allegato «A»: Piano degli interventi di difesa idraulica, parte integrale del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'art. 20-*ter*, comma 7, lettera *c)*, primo alinea, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100, da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna;

Allegato «B»: Istanza di erogazione del finanziamento relativo agli interventi di difesa idraulica, parte integrale del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'art. 20-*ter*, comma 7, lettera *c)*, primo alinea, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100, da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna.

Roma, 28 settembre 2023

Il Commissario straordinario: FIGLIUOLO

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2679

AVVERTENZA:

La versione integrale della predetta ordinanza, comprensiva di allegati, sarà consultabile al link: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze/elenco-ordinanze/

23A05711

ORDINANZA 5 ottobre 2023.

Nomina a soggetto attuatore della Regione Toscana. (Ordinanza n. 9/2023).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Visto l'art. 20-*sexies* del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nel cui ambito sono definiti i criteri nonché le tipologie di intervento sulla base delle quali procedere all'erogazione dei contributi relativi alla ricostruzione privata;

Vista l'ordinanza n. 2 in data 31 luglio 2023, con la quale il Commissario straordinario, generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, dispone la nomina del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a sub-commissario per la ricostruzione, ai sensi dell'art. 20-*ter*, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Vista l'ordinanza n. 4 in data 4 agosto 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 31 agosto 2023, foglio n. 2384, con la quale, in attuazione dell'art. 20-*ter*, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

Ravvisata la necessità di affidare alla Regione Toscana la realizzazione, lo sviluppo e la gestione di una procedura che consenta di dare seguito alle disposizioni di cui agli articoli 20-*sexies* e 20-*septies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in materia di concessione e erogazione di contributi per la ricostruzione privata;

Considerato che presso la Regione Toscana è già in uso la piattaforma informatica «Fenix RT», la cui manutenzione evolutiva consentirebbe di gestire i processi di ricostruzione nei territori interessati dagli eventi calamitosi, soddisfacendo i requisiti di economicità, efficienza e celerità delle attività di gestione delle domande di contributo promosse dai soggetti privati, di cui all'art. 20-*sexies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Acquisita l'intesa della Regione Toscana;

Dispone:

Art. 1.

Nomina soggetto attuatore

1. Al fine di assicurare la realizzazione, lo sviluppo e la gestione di una piattaforma informatica centralizzata, volta a garantire tutte le funzionalità necessarie per consentire ai comuni di effettuare l'attività istruttoria finalizzata alla concessione di contributi relativi alla ricostruzione privata, di cui all'art. 20-*sexies* del decreto-legge

1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la Regione Toscana è nominata soggetto attuatore.

2. La piattaforma informatica di cui al comma 1 sarà sviluppata attraverso l'implementazione e la manutenzione evolutiva dei sistemi già in uso alla regione, allo scopo di gestire efficacemente le domande di contributo presentate dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive e soddisfacendo, al contempo, i requisiti di economicità, efficienza e celerità che devono caratterizzare i processi di ricostruzione.

3. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 opera sulla base di specifiche direttive definite d'intesa, nell'ambito di specifiche riunioni tecniche, con il Commissario straordinario alla ricostruzione, anche al fine di assicurare i necessari adeguamenti e implementazioni alla piattaforma informatica centralizzata.

Art. 2.

Caratteristiche e requisiti della piattaforma informatica

1. La piattaforma informatica centralizzata, per la cui realizzazione, sviluppo e gestione è nominato il soggetto attuatore, deve rispondere a criteri di semplicità di utilizzo e facilità di implementazione per garantire l'erogazione tempestiva dei contributi di cui all'art. 1 e dovrà consentire la gestione dell'attività istruttoria svolta dai comuni, relativa alle domande di contributo promosse dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive.

2. In relazione a quanto indicato al comma 1, il soggetto attuatore deve provvedere all'adeguamento della piattaforma informatica già esistente presso la Regione Toscana «Fenix RT» affinché questa, già utilizzata in precedenti contesti emergenziali, sia implementata e resa operativa entro il 30 novembre 2023. L'adeguamento di cui al precedente periodo deve consentire la presentazione in via telematica delle domande di contributo da parte dei soggetti privati e delle attività economiche e produttive, l'istruttoria delle stesse da parte dei comuni, nonché, anche mediante progressive implementazioni, l'attuazione delle procedure previste nell'ambito delle ordinanze inerenti alle fasi istruttorie e di predisposizione degli atti propedeutici all'erogazione dei contributi relativi alla ricostruzione privata di cui all'art. 20-*sexies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. La citata piattaforma dovrà consentire ai:

a) soggetti privati e alle attività economiche e produttive colpite dai danni derivanti dagli eventi calamitosi (o tecnici da essi delegati) di presentare al comune territorialmente competente la domanda di contributo, in coerenza con le relative ordinanze commissariali;

b) comuni di:

1) verificare il diritto al contributo e la completezza/regolarità della documentazione probatoria allegata alla domanda fruendo, laddove ritenuto necessario, di apposita struttura all'uopo costituita dal Commissario straordinario alla ricostruzione e composta da tecnici con adeguata *expertise* professionale;

2) trasmettere al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo, comprensivo delle spese tecniche.

c) al Commissario straordinario di gestire le fasi successive del procedimento, fino alla predisposizione degli atti propedeutici all'erogazione dei contribuiti.

3. La piattaforma informatica sarà il punto unificato di raccolta di tutta la documentazione informatica utilizzata, ne costituirà l'archivio ufficiale e ne verrà garantita la conservazione a norma di legge.

Art. 3.

Rendicontazione delle attività di spesa

1. Con specifico riferimento alle attività di realizzazione, sviluppo e gestione della piattaforma informatica centralizzata, il soggetto attuatore di cui all'art. 1, dovrà:

a) inviare al Commissario straordinario alla ricostruzione un preventivo di spesa in ordine all'implementazione della piattaforma informatica centralizzata ai fini di una preventiva valutazione di sostenibilità;

b) assicurare una puntuale e costante rendicontazione delle prestazioni effettuate e degli oneri di spesa sostenuti ai fini della successiva copertura finanziaria, secondo quanto indicato al successivo art. 5;

2. In particolare, in relazione alla progettualità affidata, sarà necessario:

a) comunicare la consuntivazione delle spese effettivamente e definitivamente sostenute per la realizzazione del progetto dimostrando sia lo stato di avanzamento finanziario (spesa effettivamente sostenuta ovvero da sostenere) sia lo stato di avanzamento fisico;

b) fornire giustificata, idonea ed inequivocabile documentazione rappresentativa delle spese sostenute e rendicontate, pena la non ammissibilità;

c) assicurare l'ammissibilità delle spese sostenute (oneri riferiti alla progettualità di spesa e temporalmente al periodo di attuazione della stessa nonché comprovabili mediante titoli di spesa giustificativi e tracciabili).

Art. 4.

Deroghe

1. Ai sensi dell'art. 20-*ter*, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, allo scopo di dare celere attuazione alla presente ordinanza, in relazione alle procedure di affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore può provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:

37, in materia di programmazione degli acquisti di beni e servizi;

49, in relazione al principio di rotazione degli affidamenti.

2. Alle procedure adottate dal soggetto attuatore si applicano, ai sensi dell'art. 20-*octies*, comma 10, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le disposizioni previste dalla parte II, titolo IV, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante agevolazioni procedurali relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, ad eccezione della disciplina speciale di cui all'art. 53-*bis*, comma 3, dello stesso decreto-legge.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri previsti dalla presente ordinanza, pari a euro 20.000,00 (ventimila/00), relativi alla realizzazione, allo sviluppo e alla gestione della piattaforma informatica si provvede nei limiti delle risorse previste dall'art. 20-*ter*, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, assegnate e rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-*quinquies*, comma 4, del predetto decreto-legge convertivo.

Art. 6.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali

1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza e per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2, alla Regione Toscana, in qualità di soggetto attuatore, si applica quanto previsto dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 7.

Efficacia e obblighi di pubblicità

1. La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La presente ordinanza è pubblicata sul sito del Commissario straordinario alla ricostruzione, sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento della protezione civile e alla Presidenza della Regione Toscana.

Roma, 5 ottobre 2023

Il Commissario straordinario: FIGLIUOLO

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2666

23A05692

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 2 ottobre 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di ganaxolone, «Ztalmy». (Determina n. 119/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata Sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata Sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dottoressa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 agosto 2023 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023 che riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 6-8 settembre 2023;

Visti gli atti di Ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

ZTALMY

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C. prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 è data informativa nel sito internet istituzionale dell'AIFA ed è applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 2 ottobre 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'articolo 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle decisioni della Commissione Europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione

ZTALMY

Codice ATC - Principio attivo: N03AX27 Ganaxolone.

Titolare: Marinus Pharmaceuticals Emerald Limited.

Cod. procedura: EMEA/H/C/005825/0000.

GUUE: 31 agosto 2023.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Ztalmy» è indicato, in pazienti di età compresa tra 2 e 17 anni, per il trattamento aggiuntivo delle crisi convulsive epilettiche associate al disturbo da deficit simil-chinasi ciclina-dipendente 5 (CDKL5) (CDD). Il trattamento con «Ztalmy» può essere continuato in pazienti di età pari o superiore a 18 anni.

Modo di somministrazione

Il trattamento deve essere iniziato e controllato da medici esperti nel trattamento dell'epilessia.

Solo per uso orale. Non sono disponibili dati circa la possibilità di eseguire la somministrazione attraverso una sonda per l'alimentazione enterale.

«Ztalmy» deve essere assunto durante o subito dopo i pasti e ogni dose deve essere somministrata, se possibile, con tipi di cibo simili (vedere paragrafo 5.2). Non miscelare con cibo o bevande prima della somministrazione.

Per una somministrazione della dose più accurata, «Ztalmy» deve essere somministrato esclusivamente con le siringhe per somministrazione orale riutilizzabili fornite in ciascuna confezione.

Le siringhe per somministrazione orale riutilizzabili da 12 mL sono graduate con incrementi di 0,25 mL (ogni incremento di 0,25 mL corrisponde a 12,5 mg di ganaxolone) e le siringhe per somministrazione orale riutilizzabili da 3 mL sono graduate con incrementi di 0,1 mL (ogni incremento di 0,1 mL corrisponde a 5 mg di ganaxolone). La dose calcolata deve essere arrotondata all'incremento graduato più vicino. Se la dose calcolata è pari o inferiore a 3 mL (150 *mg)*, deve essere utilizzata la siringa per somministrazione orale più piccola da 3 mL. Se la dose calcolata è superiore a 3 mL (150 *mg)*, deve essere utilizzata la siringa per somministrazione orale più grande da 12 mL.

Confezioni autorizzate:

EU/1/23/1743/001 - A.I.C.: 050778012 /E In base 32: 1JFMWW - 50 mg/mL - Sospensione orale -Uso orale - Flacone (HDPE) 110 mL - 1 flacone + 2 siringhe dosatrici da 3 mL + 2 siringhe dosatrici da 12 mL + 1 adattatore;

EU/1/23/1743/002 - A.I.C.: 050778024 /E In base 32: 1JFMX8 - 50 mg/mL - Sospensione orale - Uso orale - Flacone (HDPE) 110 mL - 5 flaconi + 5 siringhe dosatrici da 12 mL + 5 adattatori per flacone

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all''immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, paragrafo 7, della Direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - neurologo (RRL).

23A05595

DETERMINA 2 ottobre 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di ranibizumab, «Ximluci». (Determina n. 120/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)» in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dottoressa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 dicembre 2022 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° novembre 2022 al 30 novembre 2022 che riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 11-12-13 gennaio 2023;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 1° settembre 2023 (prot. n. 0107750/P-2023-AIFA-UMGR-P), con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Ximluci» (ranibizumab);

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano biosimilare di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

XIMLUCI

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 è data informativa nel sito internet istituzionale dell'AIFA ed è applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

5. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

6. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'articolo 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Biosimilare di nuova registrazione

XIMLUCI

Codice ATC - Principio attivo: S01LA04 Ranibizumab.

Titolare: Stada Arzneimittel AG.

Cod. procedura EMEA/H/C/005617/0000.

GUUE 29 dicembre 2022.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Ximluci» è indicato negli adulti per:

il trattamento della degenerazione maculare neovascolare (essudativa) correlata all'età (AMD);

il trattamento della diminuzione visiva causata dall'edema maculare diabetico (DME);

il trattamento della retinopatia diabetica proliferante (PDR);

il trattamento della diminuzione visiva causata dall'edema maculare secondario ad occlusione venosa retinica (RVO di branca o RVO centrale);

il trattamento della diminuzione visiva causata da neovascolarizzazione coroideale (CNV).

Modo di somministrazione

«Ximluci» deve essere somministrato da un oculista qualificato, esperto in iniezioni intravitreali.

Flaconcini monouso solo per uso intravitreo.

Poiché il volume contenuto nel flaconcino (0,23 ml) è maggiore della dose raccomandata (0,05 ml per gli adulti), una parte del volume contenuto nel flaconcino deve essere eliminato prima della somministrazione.

Prima della somministrazione «Ximluci» deve essere controllato visivamente per evidenziare la presenza di particelle e alterazioni cromatiche.

La procedura per l'iniezione deve essere effettuata in condizioni asettiche, che includono la disinfezione chirurgica delle mani, guanti sterili, un telino sterile e un blefarostato sterile (o equivalente) e la possibilità di effettuare una paracentesi sterile (se necessaria). Prima di effettuare la procedura intravitreale si deve valutare attentamente l'anamnesi del paziente per quanto riguarda le reazioni di ipersensibilità (vedere paragrafo 4.4). Prima dell'iniezione devono essere somministrati un'anestesia adeguata ed un antimicrobico topico ad ampio spettro per disinfettare la superficie perioculare, oculare e palpebrale, come da pratica clinica.

Adulti

Negli adulti l'ago per l'iniezione deve essere inserito 3,5-4,0 mm posteriormente al *limbus* in camera vitreale, evitando il meridiano orizzontale e dirigendo l'ago verso il centro del globo oculare. Iniettare il volume d'iniezione di 0,05 ml; cambiare la sede sclerale per le iniezioni successive.

Per le istruzioni sulla preparazione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/22/1691/001 A.I.C. n. 050443011 /E In base 32: 1J3DS3 - 10 mg/ml - Soluzione iniettabile - Uso intravitreo - Flaconcino (vetro) 0.23 ml - 1 flaconcino;

EU/1/22/1691/002 A.I.C. n. 050443023 /E In base 32: 1J3DSH - 10 mg/ml - Soluzione iniettabile - Uso intravitreo - Flaconcino (vetro) 0.23 ml - 1 flaconcino + 1 ago.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Prima del lancio in ciascuno Stato membro il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare il materiale educazionale finale con le autorità nazionali competenti.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, dopo discussione e in accordo con le autorità nazionali competenti di ciascuno Stato membro in cui «Ximluci» è commercializzato, deve assicurare che, al lancio e dopo il lancio, tutti gli oftalmologi che potrebbero usare «Ximluci» siano provvisti del materiale informativo per il paziente.

Il materiale informativo per il paziente deve essere fornito sia come opuscolo informativo che come file audio e deve contenere i seguenti elementi chiave:

foglio illustrativo;

come prepararsi per il trattamento con «Ximluci»;

quali sono gli step successivi al trattamento con «Ximluci»;

segni e sintomi chiave di eventi avversi gravi inclusi aumento della pressione intraoculare, infiammazione intraoculare, distacco retinico, lacerazione retinica e endoftalmite infettiva;

quando richiedere con urgenza l'attenzione dell'operatore sanitario.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

23A05596

DETERMINA 2 ottobre 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di dabigatran etexilato, «Dabigatran Etexilato Accord». (Determina n. 121/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: "Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dottoressa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 giugno 2023 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° maggio 2023 al 31 maggio 2023 che riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 5, 6 e 7 luglio 2023;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 27 settembre 2023 (Prot.n. 0118556/P-2023-AIFA-UMGR-P), con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Dabigatran Etexilato Accord» (dabigatran etexilato);

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale generico per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

DABIGATRAN ETEXILATO ACCORD;

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 è data informativa nel sito internet istituzionale dell'AIFA ed è applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

5. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

6. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 2 ottobre 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Generico di nuova registrazione

DABIGATRAN ETEXILATO ACCORD.

Codice ATC - Principio attivo: B01AE07 Dabigatran etexilato

Titolare: Accord Healthcare, S.L.U.

Codice procedura EMEA/H/C/005639/0000

GUUE 30 giugno 2023

Indicazioni terapeutiche

Confezione 001-006 e 025

Prevenzione primaria di episodi tromboembolici venosi (TEV) in pazienti adulti sottoposti a chirurgia sostitutiva elettiva totale dell'anca o del ginocchio.

Trattamento di TEV e prevenzione di TEV ricorrente in pazienti pediatrici dalla nascita a meno di diciotto anni di età.

Per forme di dosaggio adeguate per l'età, vedere paragrafo 4.2.

Confezione 007-016 e 026

Prevenzione primaria di episodi tromboembolici venosi (TEV) in pazienti adulti sottoposti a chirurgia sostitutiva elettiva totale dell'anca o del ginocchio.

Prevenzione di *ictus* ed embolia sistemica in pazienti adulti con fibrillazione atriale non-valvolare (FANV), con uno o più fattori di rischio, quali precedente *ictus* o attacco ischemico transitorio (TIA); età ≥ 75; insufficienza cardiaca (classe NYHA ≥ II); diabete mellito; ipertensione.

Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP e EP negli adulti.

Trattamento di TEV e prevenzione di TEV ricorrente in pazienti pediatrici dalla nascita a meno di diciotto anni di età.

Per forme di dosaggio adeguate per l'età, vedere paragrafo 4.2.

Confezione 017-024 e 027

Prevenzione di ictus ed embolia sistemica in pazienti adulti con fibrillazione atriale non-valvolare (FANV), con uno o più fattori di rischio, quali precedente ictus o attacco ischemico transitorio (TIA); età ≥ 75; insufficienza cardiaca (classe NYHA = II); diabete mellito; ipertensione.

Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP e EP negli adulti.

Trattamento di episodi tromboembolici venosi (TEV) e prevenzione di TEV ricorrente in pazienti pediatrici dalla nascita a meno di diciotto anni di età.

Per forme di dosaggio adeguate per l'età, vedere paragrafo 4.2.

Modo di somministrazione

Confezione 001-006 e 025

Questo medicinale è per uso orale.

Le capsule possono essere assunte con o senza cibo. Le capsule devono essere inghiottite intere con un bicchiere d'acqua, per facilitare il rilascio a livello gastrico. I pazienti devono essere istruiti a non aprire le capsule poiché ciò può causare un aumento del rischio di sanguinamento (vedere paragrafi 5.2 e 6.6).

Confezione 007-016 e 026

Questo medicinale è per uso orale.

Le capsule possono essere assunte con o senza cibo. Le capsule devono essere inghiottite intere con un bicchiere d'acqua, per facilitare il rilascio a livello gastrico. I pazienti devono essere istruiti a non aprire le capsule poiché ciò può causare un aumento del rischio di sanguinamento (vedere paragrafi 5.2 e 6.6).

Confezione 017-024 e 027

Questo medicinale è per uso orale. Le capsule possono essere assunte con o senza cibo. Le capsule devono essere inghiottite intere con un bicchiere d'acqua, per facilitare il rilascio a livello gastrico.

I pazienti devono essere istruiti a non aprire le capsule poiché ciò può causare un aumento del rischio di sanguinamento (vedere paragrafi 5.2 e 6.6).

Confezioni autorizzate:

EU/1/22/1665/001 A.I.C.: 050696018 /E In base 32: 1JC3UL

75 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 10 capsule

EU/1/22/1665/002 A.I.C.: 050696020 /E In base 32: 1JC3UN

75 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 30 capsule

EU/1/22/1665/003 A.I.C.: 050696032 /E In base 32: 1JC3V0

75 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 60 capsule

EU/1/22/1665/004 A.I.C.: 050696044 /E In base 32: 1JC3VD

75 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 10 x 1 capsule (dose unitaria)

EU/1/22/1665/005 A.I.C.: 050696057 /E In base 32: 1JC3VT

75 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 30 x 1 capsule (dose unitaria)

EU/1/22/1665/006 A.I.C.: 050696069 /E In base 32: 1JC3W5

75 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 60 x 1 capsule (dose unitaria)

EU/1/22/1665/007 A.I.C.: 050696071 /E In base 32: 1JC3W7

110 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 10 capsule

EU/1/22/1665/008 A.I.C.: 050696083 /E In base 32: 1JC3WM

110 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 30 capsule

EU/1/22/1665/009 A.I.C.: 050696095 /E In base 32: 1JC3WZ

110 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 60 capsule

EU/1/22/1665/010 A.I.C.: 050696107 /E In base 32: 1JC3XC

110 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 100 capsule

EU/1/22/1665/011 A.I.C.: 050696119 /E In base 32: 1JC3XR

110 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 180 capsule

EU/1/22/1665/012 A.I.C.: 050696121 /E In base 32: 1JC3XT

110 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 10 x 1 capsule (dose unitaria)

EU/1/22/1665/013 A.I.C.: 050696133 /E In base 32: 1JC3Y5

110 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 30 x 1 capsule (dose unitaria)

EU/1/22/1665/014 A.I.C.: 050696145 /E In base 32: 1JC3YK

110 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 60 x 1 capsule (dose unitaria)

EU/1/22/1665/015 A.I.C.: 050696158 /E In base 32: 1JC3YY

110 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 100 x 1 capsule (dose unitaria)

EU/1/22/1665/016 A.I.C.: 050696160 /E In base 32: 1JC3Z0

110 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 180 x 1 capsule (dose unitaria)

EU/1/22/1665/017 A.I.C.: 050696172 /E In base 32: 1JC3ZD

150 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 10 capsule

EU/1/22/1665/018 A.I.C.: 050696184 /E In base 32: 1JC3ZS

150 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 30 capsule

EU/1/22/1665/019 A.I.C.: 050696196 /E In base 32: 1JC404

150 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 60 capsule

EU/1/22/1665/020 A.I.C.: 050696208 /E In base 32: 1JC40J

150 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 180 capsule

EU/1/22/1665/021 A.I.C.: 050696210 /E In base 32: 1JC40L

150 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 10 x 1 capsule (dose unitaria)

EU/1/22/1665/022 A.I.C.: 050696222 /E In base 32: 1JC40Y

150 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 30 x 1 capsule (dose unitaria)

EU/1/22/1665/023 A.I.C.: 050696234 /E In base 32: 1JC41B

150 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 60 x 1 capsule (dose unitaria)

EU/1/22/1665/024 A.I.C.: 050696246 /E In base 32: 1JC41Q

150 mg - capsula rigida - uso orale - blister (OPA/Alu/essiccante PEPET/Alu/PE) - 180 x 1 capsule (dose unitaria)

EU/1/22/1665/025 A.I.C.: 050696259 /E In base 32: 1JC423

75 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (PP) - 60 capsule

EU/1/22/1665/026 A.I.C.: 050696261 /E In base 32: 1JC425

110 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (PP) - 60 capsule

EU/1/22/1665/027 A.I.C.: 050696273 /E In base 32: 1JC42K

150 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (PP) - 60 capsule

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio);

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio fornirà il materiale educazionale per ogni indicazione terapeutica, destinandolo a tutti i medici che si prevede prescrivano/usino «Dabigatran etexilato Accord». Questo materiale educazionale ha la finalità di aumentare la consapevolezza in merito al rischio potenziale di sanguinamento durante il trattamento con «Dabigatran etexilato Accord» e di fornire indicazioni su come gestire tale rischio.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve condividere con l'autorità nazionale competente il contenuto e la forma del materiale educazionale, come pure un piano comunicazionale, prima di distribuire il materiale stesso. Il materiale educazionale deve essere pronto per la distribuzione, per tutte le indicazioni terapeutiche, prima del lancio negli stati membri.

Il materiale educazionale per il medico deve contenere:

riassunto delle caratteristiche del prodotto;

guida per il prescrittore;

schede di informazione per il paziente.

La Guida per il prescrittore deve contenere i seguenti messaggi di sicurezza chiave:

dettagli sulle popolazioni di pazienti potenzialmente esposte ad un maggior rischio di sanguinamento;

informazioni sui medicinali che sono controindicati o che devono essere utilizzati con cautela a causa dell'aumentato rischio di sanguinamento e/o dell'aumentata esposizione a dabigatran;

controindicazione per i pazienti con protesi valvolari cardiache che richiedano trattamento anticoagulante;

tabelle relative ai dosaggi per le diverse forme di dosaggio (solo per TEV in pazienti pediatrici);

raccomandazione per la misurazione della funzionalità renale;

raccomandazioni sulla riduzione della dose nelle popolazioni a rischio (solo per indicazioni negli adulti);

gestione del sovradosaggio;

utilizzo di *test* di coagulazione e interpretazione dei loro risultati;

consegna della Scheda di informazione per il paziente a tutti i pazienti e loro sensibilizzazione sui seguenti aspetti:

segni o sintomi di sanguinamento e quando è necessario rivolgersi ad un operatore sanitario;

importanza dell'aderenza al trattamento:

necessità di portare sempre con sé la Scheda di informazione per il paziente;

necessità di informare gli operatori sanitari di tutti i medicinali che si stanno assumendo;

necessità di informare gli operatori sanitari sul trattamento in corso con «Dabigatran etexilato Accord» nel caso di qualsiasi intervento chirurgico o procedura invasiva;

istruzioni sulle modalità di assunzione di «Dabigatran etexilato Accord».

Inoltre, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio fornirà una scheda di informazione per il paziente all'interno di ogni confezione del medicinale, il cui testo è incluso nell'Allegato III.

Regime di fornitura In base all'indicazione terapeutica:

prevenzione del tromboembolismo venoso (TEV) nei pazienti adulti sottoposti a interventi di sostituzione elettiva di anca o di ginocchio: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti-ortopedico, fisiatra (RRL);

trattamento di episodi tromboembolici venosi (TEV) e prevenzione di TEV ricorrente in pazienti pediatrici dalla nascita a meno di diciotto anni di età: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti individuati dalle regioni (RRL).

23A05597

DETERMINA 13 ottobre 2023.

Sospensione degli effetti della determina n. DG 385/2023 istitutiva della Nota AIFA 101. (Determina n. 394/2023)

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, il quale stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF»), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 2004 - Serie generale - n. 259;

Vista la determina AIFA del 4 gennaio 2007 «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2007, Supplemento ordinario n. 6;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella seduta del 5-7 luglio 2023 con il quale si è deliberata l'istituzione della Nota AIFA 101;

Vista la delibera n. 33 del 27 settembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione della Nota AIFA n. 101, relativa ai criteri di prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali AVK e NAO/DOAC nella profilassi e nel trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di EP e TVP;

Vista la determina AIFA n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 237 del 10 ottobre 2023, recante «Istituzione della Nota AIFA 101 relativa alle indicazioni terapeutiche TVP, EP e TEV», con efficacia dal giorno 11 ottobre 2023;

Vista la motivata richiesta, pervenuta con nota prot. 126344 del 13 ottobre 2023 dal coordinamento nazionale farmaceutica delle regioni, di posticipare l'esecutività della determina AIFA n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023;

Ritenuto di dover accogliere la sopra richiamata richiesta e procedere alla sospensione degli effetti della determina AIFA DG 385/2023 del 5 ottobre 2023 fino all'8 gennaio 2024;

Determina:

Art. 1.

Sospensione degli effetti della determina AIFA n. DG 385/2023

Per i motivi di cui in premessa sono sospesi gli effetti della determina AIFA n. DG 385/2023 fino alla data 8 gennaio 2024.

Fino a tale data restano applicabili le modalità prescrittive e di erogazione vigenti anteriormente alla determina n. 385/2023 per i medicinali a base dei principi attivi «warfarin», «acenocumarolo», «dabigatran», «apixaban», «edoxaban» e «rivaroxaban», rimborsati a carico del Servizio sanitario nazionale per la terapia anticoagulante orale nella profilassi e nel trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di EP e TVP.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2023

Il sostituto del direttore generale: MARRA

23A05817

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA UNITELMASAPIENZA

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 2023.

Emanazione del nuovo statuto.

IL RETTORE

Viste la legge 9 maggio 1989, n. 168, la legge 29 luglio 1991, n. 243 e la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il vigente statuto dell'Università degli studi di Roma «UnitelmaSapienza», emanato con d.r. 72 del 10 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 316 del 21 dicembre 2020;

Visto il documento relativo alle «Proposte al consiglio di amministrazione da parte del tavolo di lavoro sullo statuto di UnitelmaSapienza» redatto in data 2 febbraio 2023;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 17 aprile 2023 che ha recepito ed approvato all'unanimità le modifiche proposte dal suddetto tavolo di lavoro;

Sentito il senato accademico nella delibera 23 maggio 2023 sulle modifiche dello statuto proposte dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 21, comma 9, lettera *b)* del vigente statuto;

Vista la nota del 25 maggio 2023 con prot. 13804, con la quale è stato inviato al MUR il testo con le modifiche allo statuto di UnitelmaSapienza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 8, della legge del 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota del MUR, prot. n. 0009253 del 21 luglio 2023 recepita con protocollo n. 0018844 del 21 luglio 2023, con osservazioni di merito in ordine alle modifiche introdotte;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'11 settembre 2023 nella quale è emerso unanime orientamento a tutelare l'autonomia di UnitelmaSapienza quale Università telematica non statale in merito alle modalità di nomina del rettore e ad uniformarsi alle disposizioni in vigore a «Sapienza» Università di Roma per quanto riguarda la nomina del collegio di disciplina e la sua organizzazione, non confermando, pertanto, le osservazioni proposte dal MUR con la nota del 21 luglio 2023;

Vista la nota del 12 settembre 2023, prot. 0021550, con la quale è stato inviato al MUR l'estratto della delibera del consiglio di amministrazione dell'11 settembre 2023 con la quale si confermano le modifiche statutarie proposte con la nota 13804 del 25 maggio 2023 e la non accoglibilità delle osservazioni pervenute dal Ministero con nota prot. n. 0009253 del 21 luglio 2023 recepita con protocollo n. 0018844 del 21 luglio 2023;

Vista la nota del 2 ottobre 2023, prot. 0024628, inviata al MUR con la quale sono state, ai fini di una esaustiva completezza di informazione istituzionale, integrate le motivazioni indicate nella precedente nota del 12 settembre 2023 in merito alla conferma delle modifiche statutarie proposte con la nota del 25 maggio 2023;

Vista la nota del MUR, prot. n. 0012211, del 5 ottobre 2023 recepita con protocollo n. 0025120 del 6 ottobre 2023, nella quale si prende atto di quanto comunicato dall'Ateneo con la nota del 12 settembre e del 2 ottobre 2023;

Considerata la necessità di provvedere alla emanazione dello statuto di Ateneo con le relative modifiche e alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale;

Decreta:

È approvato, nel testo allegato n. 1, il nuovo statuto dell'Università degli studi di Roma «Unitelma Sapienza».

Il presente decreto, con l'allegato testo del nuovo statuto, è inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale.

Il nuovo statuto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2023

Il rettore: BIAGINI

ALLEGATO

STATUTO
UNITELMASAPIENZA

INDICE NUOVO STATUTO

TITOLO PRIMO - PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Natura e finalità
Art. 2. Principi organizzativi generali e mezzi finanziari
Art. 3. Pianificazione e valutazione delle attività
Art. 4. Ricerca scientifica
Art. 5. Diritto allo studio

Art. 6. Diritti e doveri degli studenti
Art. 7. Garante degli studenti
Art. 8. Internazionalizzazione e mondo del lavoro
Art. 9. Diritti e doveri dei professori e ricercatori di ruolo
Art. 10. Insegnamenti e attività didattiche
Art. 11. Diritti e doveri del personale tecnico-amministrativo
Art. 12. Collegio di disciplina
Art. 13. Codice etico

TITOLO SECONDO - STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Art. 14. Articolazione delle strutture di UnitelmaSapienza
Art. 15. I Dipartimenti
Art. 16. Scuole di alta formazione
Art. 17. Corsi di Studio
Art. 18. Centri di ricerca e centri di servizi

TITOLO TERZO - ORGANI CENTRALI DI PROGRAMMAZIONE E INDIRIZZO

Art. 19. Organi dell'Università
Art. 20. Rettore
Art. 21. Consiglio di amministrazione
Art. 22. Senato accademico
Art. 23. Nucleo di valutazione di Ateneo
Art. 24. Direttore generale
Art. 25. Collegio dei revisori dei conti

TITOLO QUARTO - UFFICI E ORGANIZZAZIONE

Art. 26. Direzione generale
Art. 27. Strutture decentrate
Art. 28. Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
Art. 29. Presidio Qualità
Art. 30. Comitato unico di garanzia (CUG)
Art. 31. Attività sportive, ricreative e sociali

TITOLO QUINTO - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32. Devoluzione del patrimonio
Art. 33. Regolamenti
Art. 34. Disposizioni transitorie
Art. 35. Entrata in vigore

TITOLO PRIMO
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Natura e finalità

1. L'Università degli Studi di Roma «UnitelmaSapienza», Università telematica, nel seguito «UnitelmaSapienza», è una comunità di ricerca, di studio e di formazione, alla quale partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità, docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti.

«UnitelmaSapienza» è dotata di personalità giuridica privata e gode di autonomia scientifica, didattica e organizzativa, nonché di autonomia finanziaria e contabile.

«UnitelmaSapienza» ha sede in Roma.

2. «UnitelmaSapienza» assume, come fonti normative per la sua attività:

a) la Costituzione;

b) il decreto ministeriale 17 aprile 2003, in attuazione dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

c) il decreto ministeriale istitutivo del 7 maggio 2004;

d) le disposizioni di legge sulla formazione universitaria per l'ordinamento degli studi;

e) il presente statuto;

f) i regolamenti richiamati nello statuto e quelli successivamente adottati.

3. «UnitelmaSapienza» esplica le funzioni primarie della ricerca scientifica e della didattica, organizzando la formazione di livello superiore, l'aggiornamento culturale e professionale, i *master* e i corsi di formazione e di alta formazione e le attività a queste strumentali e/o complementari.

4. «UnitelmaSapienza» può conferire i titoli di laurea (L), laurea magistrale (LM), diploma di specializzazione (DS) e dottorato di ricerca (DR). Può altresì rilasciare i titoli di *master* universitari di primo e secondo livello nonché diplomi o attestati relativi ai corsi di formazione o di alta formazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento anche legati all'esercizio delle professioni.

5. «UnitelmaSapienza» è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca.

6. Per la progettazione e la realizzazione di tutte le attività formative «UnitelmaSapienza» utilizza, in via prevalente, le metodologie e tecnologie informatiche e telematiche della formazione a distanza avendo cura di:

a) favorire l'accesso ai corsi di studio agli utenti lavoratori o comunque impossibilitati a frequentare attività formative in presenza, anche supportando gli studenti più meritevoli;

b) provvedere al tempestivo aggiornamento delle conoscenze disciplinari;

c) monitorare il livello di apprendimento degli iscritti favorendo iniziative e strumenti di apprendimento cooperativo;

d) sostenere il processo di apprendimento attraverso forme di tutorato sia di contenuto che relative al ritmo e al processo di apprendimento.

7. «UnitelmaSapienza» promuove e favorisce le dimensioni internazionali degli studi, dell'insegnamento e della ricerca scientifica e considera tra i propri obiettivi la promozione e il rilascio di titoli congiunti, lo sviluppo della mobilità internazionale di docenti, studenti e personale tecnico amministrativo, nonché l'ammissione e la formazione di studenti stranieri.

8. «UnitelmaSapienza» persegue le proprie finalità nel rispetto della dignità della persona umana, nel pluralismo delle idee e nella trasparenza dell'informazione e delle procedure; tutela la piena libertà delle idee e l'esercizio delle libertà politiche, sindacali e religiose; garantisce a tutto il personale e agli studenti le condizioni necessarie per esprimere e comunicare liberamente il proprio pensiero; assicura pari opportunità nel lavoro e nello studio.

«UnitelmaSapienza» tutela le forme di associazione dei docenti, dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti. «UnitelmaSapienza» garantisce e favorisce la loro possibilità di comunicare e di riunirsi, anche utilizzando le strutture dell'Ateneo, dettando a tal fine specifiche norme.

9. Per il raggiungimento delle proprie finalità, «UnitelmaSapienza» intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, italiani ed esteri. Può stipulare contratti e convenzioni per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi. Può costituire, partecipare e/o controllare società di capitali e costituire centri di ricerca e centri di servizi. Può promuovere e partecipare a consorzi con altre università, organizzazioni ed enti pubblici e privati, italiani e stranieri. «UnitelmaSapienza» esplica, altresì, funzioni di servizio per conto di altre Università ed enti formativi pubblici e privati.

10. I rapporti con Sapienza Università di Roma costituiscono componente fondamentale e imprescindibile dell'organizzazione di «UnitelmaSapienza». Tali rapporti, coordinati dal Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l., si articolano attraverso apposite convenzioni, con regolamento dei relativi rapporti economici, approvate dal consiglio di amministrazione e, per quelle di rilevanza o ricaduta didattica, sentito il senato accademico. In particolare, tali convenzioni possono prevedere l'utilizzo, da parte di Sapienza, delle tecnologie telematiche di «UnitelmaSapienza»; la realizzazione e la gestione di corsi di studio Sapienza affidati ad «UnitelmaSapienza» per la gestione in piattaforma e per i servizi di tutorato agli studenti; la realizzazione di *master* e di corsi di formazione anche destinati ad un bacino internazionale; l'impegno di docenti e ricercatori di ruolo provenienti da Sapienza Università di Roma e dalla stessa assegnati con specifici comandi di durata annuale rinnovabile; la partecipazione di docenti e ricercatori «UnitelmaSapienza» a programmi di ricerca di Sapienza Università di Roma.

11. «UnitelmaSapienza» può attivare iniziative editoriali anche di tipo multimediale.

12. «UnitelmaSapienza» svolge le sue funzioni istituzionali all'interno del sistema universitario nazionale.

Art. 2.

Principi organizzativi generali e mezzi finanziari

1. «UnitelmaSapienza» è promossa e sostenuta dal Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l. che ne controlla il perseguimento dei fini istituzionali e provvede al monitoraggio dei flussi finanziari.

2. Altri mezzi finanziari per il funzionamento e lo sviluppo di «UnitelmaSapienza» sono costituiti da:

a) i proventi derivanti dai contributi di iscrizione a carico degli studenti;

b) altri proventi delle attività istituzionali e di quelle per conto terzi;

c) erogazioni e fondi ad essa conferiti a qualunque titolo, da enti pubblici ed imprese pubbliche e private, italiani o esteri.

3. Il bilancio di «UnitelmaSapienza» è reso pubblico secondo la normativa vigente.

4. In attuazione dei principi in materia di bilancio di Ateneo, è ammessa la delega delle funzioni da parte del direttore generale. I limiti e gli ambiti della delega sono disciplinati nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

Art. 3.

Pianificazione e valutazione delle attività

1. «UnitelmaSapienza» adotta un modello organizzativo nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, responsabilità, trasparenza e semplificazione delle procedure, nonché nel rispetto della distinzione tra le attività di indirizzo, le attività di gestione e le attività di controllo.

2. La valutazione delle attività istituzionali è attuata attraverso il nucleo di valutazione di Ateneo, composto in maggioranza da esperti esterni all'Ateneo.

3. «UnitelmaSapienza» al fine di assicurare qualità al suo sistema, si avvale di un presidio di qualità, disciplinato da apposito regolamento.

4. La valutazione della ricerca deve comprendere in ogni caso:

a) risultati stimati secondo criteri internazionali anche differenziati per aree scientifico-culturali;

b) entità dei prodotti;

c) finanziamenti da fonti esterne ed interne all'Università tenuto conto delle specifiche aree disciplinari.

Gli indicatori per la valutazione della didattica comprendono:

a) durata della frequenza di un corso di studio rispetto a quella normale;

b) risultati di apprendimento attesi, comprendendo in ciò anche quanto emerge dalle opinioni degli studenti;

c) esiti occupazionali;

d) formazione in rapporto alla occupazione conseguita.

Art. 4.

Ricerca scientifica

1. «UnitelmaSapienza» considera primaria la sua funzione nell'attività di ricerca, ne favorisce la dimensione internazionale, promuove, anche attraverso specifiche strutture, il trasferimento dei risultati della ricerca al sistema culturale, produttivo e della società civile.

Art. 5.

Diritto allo studio

1. «UnitelmaSapienza», nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio e per favorire l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro.

2. «UnitelmaSapienza» promuove e realizza iniziative e servizi per l'orientamento e l'attività di tutorato, secondo quanto previsto dal regolamento didattico.

3. «UnitelmaSapienza» si impegna a rimuovere gli ostacoli che limitano o impediscono l'accesso agli stessi diritti anche da parte degli studenti diversamente abili.

Art. 6.

Diritti e doveri degli studenti

1. Gli studenti hanno diritto ad una formazione di qualità, a lezioni ed attività formative complementari disposte secondo il calendario accademico.

2. Gli studenti hanno il dovere di partecipare, alle attività formative predisposte dalle strutture che organizzano il corso di studio al quale sono iscritti, di sottoporsi alle prove che danno luogo al conseguimento dei crediti formativi, nonché a quelle che consentono di valutare la qualità della formazione.

3. I diritti e i doveri degli studenti sono specificati nell'apposita «Carta dei diritti e dei doveri», sentito il «garante degli studenti».

Art. 7.

Garante degli studenti

1. È istituito a livello di Università il «garante degli studenti», che ha il compito d'intervenire, anche sulla base di istanze motivate, presentate dagli studenti, per segnalare disfunzioni e limitazioni dei loro diritti, come stabiliti dallo statuto. Gli studenti che a lui si rivolgono hanno diritto all'anonimato.

2. Il «garante degli studenti» è nominato dal rettore, su proposta del senato accademico, per un periodo di tre anni.

3. Il «garante degli studenti» ha natura e funzione di autorità indipendente.

4. Il «garante degli studenti» consulta i rappresentanti delle strutture, ove opportuno.

5. Egli relaziona semestralmente al rettore e al senato accademico, e al rettore ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

6. Il garante ha diritto di compiere accertamenti prevedendo che il rettore intervenga adottando gli atti di competenza in relazione al caso concreto.

Art. 8.

Internazionalizzazione e mondo del lavoro

1. «UnitelmaSapienza» persegue una politica per gli studenti rivolta a favorirne la mobilità più ampia possibile, affinché gli stessi possano conseguire una preparazione di qualità e internazionale, che ne favorisca l'inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 9.

Diritti e doveri dei professori e ricercatori di ruolo

1. Ai singoli professori e ricercatori è garantita libertà di ricerca e di insegnamento secondo le modalità previste dal presente statuto e nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 33 della Costituzione.

2. I professori e i ricercatori di ruolo sono nominati, nell'ambito delle risorse stabilite dal consiglio di amministrazione, con decreto del rettore, secondo le procedure per il reclutamento ed il trasferimento dei docenti e dei ricercatori definiti dalla normativa in materia universitaria.

3. Ai professori e ai ricercatori di ruolo di «UnitelmaSapienza» è assicurato stato giuridico, trattamento economico e di quiescenza e di previdenza previsto per i professori e i ricercatori di ruolo delle Università statali.

4. I professori e i ricercatori di ruolo sono sottoposti a valutazione delle loro attività. La valutazione sull'attività di ricerca è effettuata sulla base degli indicatori in uso nella comunità scientifica internazionale, tenendo conto delle specificità delle aree disciplinari. Analogamente viene effettuata la valutazione dell'attività didattica, tenendo conto anche dei giudizi espressi dagli studenti. I professori e i ricercatori hanno l'obbligo di assolvere alle funzioni didattiche loro assegnate e di trasmettere all'Università i dati sulla propria attività di ricerca e didattica nei tempi stabiliti e con le modalità richieste.

Il rettore ha il compito di verificare l'impegno didattico previsto nell'anno accademico e dichiarato dal singolo docente nella propria scheda e la conformità della suddetta dichiarazione con quanto effettivamente svolto risultante dalla piattaforma. In caso di accertata rilevante difformità tra quanto dichiarato e l'impegno didattico effettivamente svolto dal docente, il rettore investe della questione il collegio di disciplina per le valutazioni ai sensi degli articoli 10 della legge n. 240/2010 e 87 del regio decreto n. 1592/1933.

È fatto obbligo ai docenti di inserire il proprio *curriculum* nel sito della struttura a cui afferiscono.

Art. 10.
Insegnamenti e attività didattiche

1. Gli insegnamenti sono impartiti da professori, ricercatori e da docenti con contratto di diritto privato.

2. Per l'inizio di ogni anno accademico il senato accademico, sulla base della proposta dei Dipartimenti, conferisce ai professori e ai ricercatori, anche a tempo determinato, gli incarichi didattici interni e propone al consiglio di amministrazione, per la relativa autorizzazione, gli incarichi didattici da conferire mediante contratto.

3. I contratti possono essere stipulati con docenti e ricercatori di altre Università, anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico, su autorizzazione del consiglio di amministrazione.

4. I contratti di cui al precedente comma sono rinnovabili annualmente per un numero massimo di cinque anni; configurano rapporti di lavoro autonomo e non danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

Da tali contratti deve risultare:

a) l'autonomia didattica del docente;

b) la predeterminazione consensuale degli impegni di lavoro quali: la registrazione e l'aggiornamento dei corsi, l'espletamento degli esami di profitto e di laurea;

c) la fissazione della durata annuale del contratto, correlata al termine dell'attività didattica;

d) la determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione pattuita;

e) la facoltà dei docenti di svolgere altre attività a favore di terzi, purché non determinino conflitti di interesse con «UnitelmaSapienza».

Art. 11.
Diritti e doveri del personale tecnico-amministrativo

1. L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso è determinata dal direttore generale, anche su indirizzo del rettore, sulla base dei criteri generali individuati dal consiglio di amministrazione. Il personale tecnico-amministrativo svolge le proprie funzioni in modo coordinato, in relazione alle finalità dell'area organizzativa cui è assegnato.

2. Ogni area organizzativa è sottoposta a valutazione periodica riguardo l'efficacia e l'efficienza della sua attività secondo le indicazioni del consiglio di amministrazione.

3. La valutazione dei singoli avviene nel rispetto delle procedure previste dal contratto collettivo integrativo di «UnitelmaSapienza».

4. Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo è disciplinato dal CCNL del personale universitario ove compatibile con la natura giuridica di soggetto privato di «UnitelmaSapienza».

Art. 12.
Collegio di disciplina

1. È istituito il collegio di disciplina di «UnitelmaSapienza». Esso è competente per tutti i procedimenti di disciplina relativi ai professori ordinari, associati e ai ricercatori, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, anche a seguito di rilevante violazione del codice etico per gli aspetti di competenza del collegio stesso. Al collegio di disciplina è assicurata la terzietà nella fase istruttoria.

2. Il collegio di disciplina di «UnitelmaSapienza» è composto da tre professori ordinari, due professori associati e due ricercatori, quali membri effettivi e da tre supplenti, (un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore) tutti di ruolo in regime a tempo pieno. Tutti i componenti sono esterni all'Ateneo, tranne il presidente, che è un professore ordinario interno all'Ateneo.

Il collegio è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sulla base di una rosa di 20 nominativi proposti dal senato accademico.

Il mandato dei componenti del collegio di disciplina è di quattro anni e non è consecutivamente rinnovabile.

La partecipazione dei componenti al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Il collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.

3. Il procedimento disciplinare è promosso dal rettore o da un suo delegato.

4. Il collegio di disciplina svolge la fase istruttoria del procedimento ed esprime parere conclusivo, entro trenta giorni, circa la responsabilità del docente sottoposto a procedimento e circa la sanzione nei suoi confronti. Il collegio di disciplina convoca il docente sottoposto a procedimento; questi può farsi assistere da un difensore di fiducia.

5. Il collegio di disciplina decide a maggioranza assoluta dei suoi membri.

6. In caso di assenza di uno o più membri effettivi, subentrano i rispettivi membri supplenti.

7. In caso di rinvio del procedimento ad una nuova seduta il collegio di disciplina prosegue la propria attività fino alla decisione, con la stessa composizione della prima seduta.

8. Il docente sottoposto a procedimento penale e colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con delibera del consiglio di amministrazione. In tutti gli altri casi, il collegio di disciplina può proporre al consiglio di amministrazione la sospensione dal servizio del docente sottoposto a procedimento penale e rinviato a giudizio per fatti di particolare gravità. Il collegio può, altresì, proporre al consiglio di amministrazione la sospensione del docente sottoposto a procedimento disciplinare per violazioni particolarmente gravi dei doveri d'ufficio. In questi casi, il collegio propone un tempo determinato per la durata della sospensione in base alla normativa vigente.

9. Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina. Resta ferma la competenza del rettore in merito alla cognizione di fatti che possano dar luogo all'irrogazione della censura.

10. Il regolamento interno del collegio di disciplina è approvato dal consiglio di amministrazione, su parere conforme del senato accademico.

Art. 13.
Codice etico

1. «UnitelmaSapienza» adotta ai sensi della normativa vigente il codice etico, con regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del senato accademico.

2. Le disposizioni del codice etico sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitti di interessi, di violazione delle norme o di conflitti sulla proprietà intellettuale.

3. Sulle violazioni del codice etico, qualora esse non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, viene svolta un'istruttoria dalla commissione etica, che propone le sanzioni da irrogare. Sulla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare e sulla sanzione esprime un parere il senato accademico, che trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.

4. La commissione etica di cui al comma 2, designata dal senato accademico e nominata con decreto rettorale è composta da tre rappresentanti del personale docente, uno per ciascun ruolo, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e un rappresentante degli studenti.

I rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo possono essere anche esterni all'Università. I membri della commissione durano in carica tre anni e non sono riconfermabili. La commissione è presieduta dal docente di prima fascia.

TITOLO SECONDO

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 14.

Articolazione delle strutture di UnitelmaSapienza

1. «UnitelmaSapienza» al fine di garantire l'unità degli studi universitari e di salvaguardare la pluralità di culture che ad essa contribuiscono e, al tempo stesso, di favorire il processo di decentramento organizzativo e di valutazione delle attività, si articola in Dipartimenti e scuole di alta formazione. Sono altresì attivabili centri secondo quanto disciplinato dal presente statuto. «UnitelmaSapienza» può altresì concorrere ad analoghe strutture interuniversitarie finalizzate alla ricerca ed alla formazione.

2. Gli organi di governo di «UnitelmaSapienza» sono competenti in materia di pianificazione strategica e di indirizzo, di bilancio, di attribuzione programmata delle risorse, di definizione degli indicatori di efficienza-efficacia delle diverse strutture, di relazioni internazionali, di servizi informatici generali e di organizzazione dei servizi e delle strutture, di politiche del personale, di offerta formativa, di orientamento e inserimento nel lavoro, di criteri generali dei rapporti con gli studenti, di tutela del patrimonio di «UnitelmaSapienza», di valutazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

3. Il consiglio di amministrazione approva su proposta del rettore, l'istituzione, la riorganizzazione, la modifica o la soppressione di Dipartimenti, delle scuole di alta formazione, dei centri di ricerca e dei centri di servizi, ovvero delle altre strutture di cui al comma 1 del presente articolo, sentito il senato accademico.

Art. 15.

I Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono strutture primarie e fondamentali per la ricerca e per le attività formative, omogenee per fini e/o per settori scientifico-disciplinari.

2. La gestione amministrativa e contabile delle attività dei Dipartimenti è attribuita all'area competente della Direzione generale.

3. Ai Dipartimenti afferiscono professori ordinari, associati e ricercatori, in misura non inferiore a venti unità, afferenti ad aree disciplinari omogenee, salvo diversa delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

4. I Dipartimenti svolgono le seguenti attività:

a. definiscono, in linea con le indicazioni del senato accademico e le determinazioni del consiglio di amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell'anno;

b. elaborano un piano triennale, aggiornabile annualmente, delle attività di ricerca, definendo le aree di attività e gli impegni di ricerca di preminente interesse di gruppi o di singoli afferenti, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a proposta libera, fornendo la disponibilità di strutture, servizi e strumentazione per realizzare i progetti di ricerca;

c. promuovono collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici sia privati per creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca e la didattica anche a livello europeo e internazionale;

d. propongono l'ordinamento didattico o di parte di esso e/o le relative modifiche dei corsi di studio di loro pertinenza, dandone comunicazione al rettore per il successivo parere da parte del senato accademico;

e. propongono al rettore per il relativo parere del senato accademico, l'attivazione o la modifica dei dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento e la costituzione di scuole di dottorato; approvano i relativi programmi;

f. promuovono - previa verifica delle risorse disponibili ed assicurando il prioritario funzionamento dei corsi di studio - l'attivazione di:

master di primo e di secondo livello in coordinamento con le scuole di alta formazione;

scuole di specializzazione;

dandone comunicazione al rettore per il successivo parere da parte del senato accademico e l'approvazione del consiglio di amministrazione;

g. definiscono annualmente le esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico disciplinari, di nuovi professori e ricercatori per garantire prioritariamente la sostenibilità dell'offerta formativa secondo criteri predeterminati del consiglio di amministrazione sentito il senato accademico;

h. organizzano le attività didattiche di pertinenza, ripartendo le stesse tra i docenti del Dipartimento per competenza specifica, assicurando altresì per quanto possibile un'equa ripartizione;

i. collaborano alla realizzazione dei corsi di studio e ne assumono la responsabilità organizzativa diretta;

j. assicurano la docenza necessaria ai fini dell'art. 16 del comma 4;

k. attivano due schede docenti: una per la rilevazione dell'attività didattica e una per la rilevazione dell'attività di ricerca dei docenti e ricercatori a tempo pieno e definito. Attivano analoga scheda dell'attività didattica per i professori a contratto.

l. svolgono tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

5. Presso ogni Dipartimento è istituita una commissione paritetica docenti-studenti, competente a:

svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;

segnalare disfunzioni e avanzare proposte a riguardo.

La composizione e le modalità di espletamento delle attività di cui sopra, sono disciplinate da specifici regolamenti.

6. Gli organi del Dipartimento sono:

a) il direttore, che è eletto dai membri del consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno; dura in carica tre anni e può essere riconfermato per un secondo mandato consecutivo. Il direttore, le cui funzioni sono disciplinate dal regolamento del Dipartimento, convoca e presiede le sedute del consiglio e cura i rapporti tra il Dipartimento e gli organi di governo dell'Ateneo;

b) il consiglio di Dipartimento di cui fanno parte, con diritto di voto, in relazione alle rispettive competenze fissate dalla legge tutti i professori di ruolo e i ricercatori, ivi inclusi quelli a tempo determinato.

7. Il consiglio di Dipartimento propone il regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento che viene approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, sentito il senato accademico.

Art. 16.

Scuole di alta formazione

1. Le scuole di alta formazione sono strutture funzionali all'organizzazione della formazione per le esigenze del mercato del lavoro e delle professioni, quali: *master*, corsi di aggiornamento e perfezionamento.

2. Le scuole sono istituite, modificate o soppresse dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore.

3. Organizzano la didattica in relazione alle aree tematiche di competenza e predispongono una relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attività svolta.

4. Si avvalgono di docenti di ruolo e di professori a contratto che si rendano disponibili, fermo rimanendo il loro impegno didattico per i corsi di studio di primo e secondo livello.

5. Le scuole si autofinanziano attraverso le attività di loro competenza e seguono i principi ed i criteri del conto terzi.

6. I docenti e i professori a contratto che collaborano alle attività delle scuole, sono incentivati attraverso i finanziamenti di cui al comma 5.

7. La gestione amministrativa e contabile delle scuole è devoluta all'area della Direzione generale.

8. I direttori delle scuole sono nominati su proposta del rettore dal consiglio di amministrazione. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.

9. Le attività ed i relativi piani finanziari delle scuole sono presentati dai direttori delle stesse al rettore e approvati dal consiglio di amministrazione, sentito il direttore generale.

10. Il regolamento di organizzazione e funzionamento delle scuole viene approvato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore.

Art. 17.

Corsi di studio

1. L'offerta formativa è realizzata dai corsi di studio: essi sono, secondo la normativa vigente:

corsi di laurea;

corsi di laurea magistrale;

corsi di laurea magistrale a ciclo unico;

corsi di specializzazione;

master di I livello;

master di II livello.

I corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, corsi di specializzazione sono coordinati nell'ambito di un'area didattica.

I *master* di primo e di secondo livello attivati, sono coordinati nell'ambito delle scuole di alta formazione.

Un'area didattica raggruppa più corsi di studio appartenenti ad una comune area scientifico-culturale o a classi o gruppi di classi, articolati sequenzialmente (triennali appartenenti alla stessa classe o a classi affini e magistrali appartenenti alla stessa classe o a classi affini) e/o orizzontalmente (triennali simili, magistrali simili).

2. L'area didattica o il singolo corso di studio sono coordinati da uno specifico consiglio; esso è costituito da tutti i docenti del o dei corsi di studio coordinati, inclusi i docenti a contratto e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti. Il consiglio delibera sulla organizzazione didattica dei corsi di studio. I docenti a contratto e i rappresentanti degli studenti non concorrono al *quorum* strutturale e funzionale.

3. I docenti che compongono un consiglio eleggono al loro interno un presidente, cui spetta il compito di convocare il consiglio, determinare l'ordine del giorno, organizzare la didattica e coordinare - in accordo con il/i Dipartimento/i coinvolto/i - le coperture didattiche dei singoli insegnamenti.

4. I consigli operano in conformità al regolamento didattico di Ateneo, assicurano la qualità delle attività formative, formulano proposte relativamente all'ordinamento, individuano annualmente i docenti tenendo conto delle esigenze di continuità didattica.

Art. 18.

Centri di ricerca e centri di servizi

1. «UnitelmaSapienza» può istituire, con decreto del rettore e sulla base di conforme deliberazione del consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico, centri di ricerca, centri di servizi, finalizzati a potenziare le possibilità di ricerca e di servizio dell'Ateneo.

2. L'istituzione, la modifica e la soppressione dei centri di cui al comma precedente sono deliberati, su proposta del rettore, dal consiglio di amministrazione.

3. «UnitelmaSapienza» può promuovere o partecipare, sulla base di apposite convenzioni, a consorzi, società consortili, società consortili a responsabilità limitata, cui possono concorrere altre Università o strutture di altre Università, nonché altri enti pubblici o istituzioni private. Sulle proposte relative è chiamato a esprimersi positivamente, il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

Al consiglio di amministrazione e al senato accademico saranno sottoposte periodiche relazioni sullo sviluppo delle attività.

TITOLO TERZO

ORGANI CENTRALI DI PROGRAMMAZIONE E INDIRIZZO

Art. 19.

Organi dell'Università

1. Sono organi di «UnitelmaSapienza»:

a) il rettore;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il senato accademico;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) il nucleo di valutazione di Ateneo;

f) il direttore generale.

Art. 20.

Rettore

1. Il rettore ha la rappresentanza legale di «UnitelmaSapienza» ad ogni effetto di legge e la rappresenta nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici.

2. Il rettore ha le seguenti competenze:

a) provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;

b) cura l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario;

c) vigila sull'espletamento dell'attività didattica e di ricerca scientifica;

d) è responsabile dell'applicazione dello statuto;

e) promuove i procedimenti disciplinari, anche per quanto riguarda le violazioni del codice etico, attribuendo al collegio di disciplina quelli di sua competenza;

f) può avvalersi, per l'esercizio del potere di promozione dei procedimenti disciplinari di cui all'art. 12, comma 3, e per ogni atto istruttorio di propria competenza, della collaborazione di un docente o di un professore emerito suo delegato di riconosciuta autorevolezza e competenza; l'incarico viene comunicato al senato accademico;

g) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il senato accademico assicurando l'esecuzione delle rispettive delibere;

h) propone al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale;

i) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei direttori di Dipartimento, dei direttori di scuola di alta formazione, dei responsabili dei centri di ricerca e dei centri di servizi;

j) vigila sull'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione e ne assicura l'esecuzione in materia didattica e di ricerca scientifica;

k) adotta, nelle materie di competenza del consiglio di amministrazione, provvedimenti di urgenza da sottoporre alla ratifica dello stesso consiglio;

l) fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza e l'efficacia delle strutture didattiche, scientifiche e di ricerca;

m) adotta, sulla base delle direttive del consiglio di amministrazione, tutti gli adempimenti inerenti al reclutamento dei docenti e dei ricercatori;

n) adotta i provvedimenti di chiamata di docenti e ricercatori, su delibera del consiglio di amministrazione e su proposta del senato accademico;

o) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del senato accademico, salvo ratifica;

p) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle disposizioni di legge, dal presente statuto e dai regolamenti di «UnitelmaSapienza»;

q) può costituire commissioni e comitati con compiti consultivi e istruttori e nelle materie di sua competenza;

r) emette, su proposta motivata del direttore generale, gli ordinativi di pagamento di spese che eccedono le competenze del direttore stesso secondo i termini stabiliti dal consiglio di amministrazione.

3. Il rettore è nominato dal consiglio di amministrazione prioritariamente tra i professori di prima fascia dell'Università Sapienza e di «UnitelmaSapienza», anche a riposo, o tra personalità del mondo scientifico e professionale di riconosciuto valore, dura in carica 3 anni e può essere confermato per una sola volta.

4. Il rettore può nominare un prorettore vicario scelto tra i docenti di prima fascia a tempo pieno che lo coadiuva nelle sue attività e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Egli partecipa alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione con diritto di parola e senza diritto di voto, salvo quando sostituisce il rettore.

In caso di anticipata cessazione del mandato rettorale, il prorettore vicario svolge le funzioni del rettore fino alla nomina del nuovo rettore.

5. Il rettore, per le attività di sua competenza, può nominare appositi delegati, scelti tra personale docente o ricercatore.

6. Il rettore irroga le sanzioni disciplinari proposte dal collegio di disciplina su conforme delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 21.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di programmazione strategica e finanziaria e di programmazione del personale, ha funzioni di indirizzo e di controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale di «UnitelmaSapienza» ed è organo di vigilanza sulla loro sostenibilità finanziaria. La composizione del consiglio di amministrazione si ispira al principio delle pari opportunità tra uomini e donne.

2. La programmazione strategica è definita sulla base di linee di indirizzo concordate con il Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l.

3. Il consiglio di amministrazione si compone di 8 membri:

a) rettore, che viene nominato dal consiglio stesso secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 3;

b) quattro membri nominati dal Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l.;

c) un rappresentante designato dal Ministro dell'università e della ricerca;

d) un'eminente personalità della ricerca scientifica e della cultura ovvero qualificati esponenti di fondazioni, di istituzioni o organizzazioni pubbliche o private, designato dal rettore, sulla base di una rosa di nomi indicati dal senato accademico;

e) un rappresentante degli studenti.

4. I componenti del consiglio di amministrazione rimangono in carica tre anni e possono essere confermati. Il rettore rimane in carica per la durata del suo mandato. Partecipa al consiglio di amministrazione senza diritto di voto il presidente della S.c. a r.l.

5. I membri del consiglio nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del triennio rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori.

6. Il consiglio è convocato dal rettore; in sua assenza o in caso di suo impedimento, dal vicario, ogni qualvolta si renda necessario o su richiesta di almeno un terzo del *quorum* strutturale e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

7. Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza di almeno 3/4 dei componenti in carica, senza considerare i membri di cui al precedente comma 3 lettera *c)* e *d)*.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere riguardanti modifiche statutarie è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

8. Alle riunioni del consiglio partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale che svolge le funzioni di segretario, anche avvalendosi di propri collaboratori.

9. Compete al consiglio di amministrazione:

a) determinare le linee di sviluppo di «UnitelmaSapienza» in funzione delle finalità istituzionali e in aderenza alle linee di indirizzo di cui al comma 2;

b) deliberare lo statuto e le relative modifiche, sentito il senato accademico;

c) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione;

d) deliberare il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

e) nominare, su proposta del rettore, il direttore generale;

f) decidere sulle questioni patrimoniali;

g) approvare le convenzioni ed i contratti, l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

h) deliberare le consistenze di organico dei docenti, dei ricercatori, su proposta del senato accademico sulla base di una programmazione definita con criteri approvati dal consiglio di amministrazione medesimo, e del personale tecnico-amministrativo, su proposta del direttore generale;

i) approvare il piano di assunzione di nuovi docenti, ricercatori, proposto, come da programmazione di cui al punto h;

j) approvare il piano di assunzione di figure di profilo tecnico amministrativo, proposto dal direttore generale, proposto, come da programmazione di cui al punto h;

k) definire i criteri generali per l'organizzazione della Direzione generale;

l) nominare il rettore;

m) deliberare, su proposta del senato accademico, il regolamento didattico di Ateneo;

n) deliberare l'attivazione delle strutture didattiche, sentito il senato accademico;

o) deliberare l'attivazione o la soppressione di corsi di studio, sentito il senato accademico e sentite le relative strutture didattiche e di ricerca;

p) dettare i criteri generali per la determinazione di tasse e contributi a carico degli studenti, nonché per gli esoneri ed eventuali agevolazioni nonché per i premi e le borse di studio;

q) dettare i criteri generali per le convenzioni di promozione delle attività didattiche;

r) dettare i criteri per l'attivazione di strutture decentrate di cui al successivo art. 27;

s) definire l'indennità di carica del rettore, e degli altri docenti con incarichi istituzionali;

t) definire l'entità del gettone di presenza dei componenti del consiglio di amministrazione, sentiti i revisori dei conti;

u) definire, in sede di bilancio previsionale, il *budget* per il salario accessorio del personale tecnico amministrativo;

v) deliberare lo stanziamento annuale in ordine agli insegnamenti da attivare e agli incarichi e contratti da conferire a professori e ricercatori di altre Università, nonché a persone di alta qualificazione scientifica e professionale, sentito il senato accademico;

w) nominare i membri del nucleo di valutazione;

x) nominare i membri del presidio di qualità;

y) nominare su proposta del rettore, i direttori dei Dipartimenti, i direttori delle scuole di alta formazione e i responsabili dei centri ricerca e dei centri di servizi;

z) approvare gli altri regolamenti che il presente statuto non attribuisca a organi diversi;

aa) approvare, di norma ogni triennio, un documento di bilancio sociale per informare, tutta la comunità e i suoi interlocutori, sulle scelte operate, le attività svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate rispetto alle finalità istituzionali.

Art. 22.

Senato accademico

1. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore che lo presiede;

b) il prorettore vicario;

c) i direttori di Dipartimento;

d) i rappresentanti dei direttori delle scuole di alta formazione in numero al massimo pari ai direttori di Dipartimento;

e) due rappresentanti dei professori di prima fascia, a tempo pieno;

f) due rappresentanti dei professori di seconda fascia, a tempo pieno;

g) due rappresentanti dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato;

h) tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo.

i) un rappresentante degli studenti.

Alle sedute del senato accademico partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale con funzioni di segretario, anche avvalendosi di propri collaboratori.

Per la validità delle adunanze del senato accademico è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica, oltre al rettore che lo presiede.

Per la validità delle deliberazioni, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Compete al senato accademico:

a) proporre al consiglio di amministrazione le variazioni statutarie relative all'ordinamento didattico;

b) proporre il regolamento didattico di Ateneo e le eventuali variazioni;

c) proporre al consiglio di amministrazione l'attivazione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche;

d) formulare proposte ed esprimere pareri consultivi al consiglio di amministrazione sui programmi di sviluppo dei Corsi di studio di «UnitelmaSapienza»;

e) proporre gli indirizzi dell'attività di ricerca;

f) proporre l'attivazione delle procedure di valutazione comparativa.

3. I rappresentanti dei professori di prima fascia, di seconda fascia, dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo sono eletti dalle rispettive componenti e durano in carica tre anni e possono essere rieletti per una sola volta consecutiva.

4. I membri del senato accademico designati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del triennio rimangono in carica per la durata residua del mandato dei loro predecessori.

Art. 23.

Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Il nucleo di valutazione di Ateneo, di seguito denominato nucleo, ha il compito di verificare l'attività di ricerca e di valutare la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica nonché l'efficacia ed efficienza dell'amministrazione e dei rispettivi servizi.

2. «UnitelmaSapienza» assicura al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

3. Il nucleo è costituito da sei componenti, di cui almeno tre esterni all'Ateneo, di elevata qualificazione didattica, scientifica o professionale in materia di valutazione (anche non accademica) e un rappresentante degli studenti. Il nucleo è coordinato da uno dei tre componenti esterni.

4. I componenti del nucleo durano in carica tre anni; il mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva.

5. I componenti del nucleo e il coordinatore sono nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore.

6. Il nucleo opera in piena autonomia e provvede a:

a) acquisire ed esaminare i dati necessari alla valutazione di tutte le strutture, delle attività didattiche, di ricerca e amministrative che in esse si svolgono;

b) predisporre i rapporti periodici di valutazione da trasmettere agli organi di valutazione nazionali;

c) esprimere pareri e valutazioni *ex ante* sull'organizzazione delle attività didattiche, di ricerca e dell'amministrazione;

d) esprimere valutazioni con cadenza pluriennale sulla qualità ed efficacia delle strategie di reclutamento attuate dai Dipartimenti;

e) acquisire periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti, dandone comunicazione ai corsi di studio competenti;

f) svolgere attività di monitoraggio anche in relazione all'attuazione delle linee programmatiche e al raggiungimento degli obiettivi strategici di «UnitelmaSapienza»;

g) trasmettere al rettore un rapporto annuale sulle proprie attività e sullo stato di avanzamento delle indagini in corso;

h) svolgere le funzioni di verifica, previste dalla normativa vigente, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale;

i) esprimere una valutazione sul conseguimento degli obiettivi da parte del direttore generale.

j) svolgere tutti gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.

7. Il nucleo, per le proprie attività, si avvale di dati provenienti da tutte le strutture accademiche e amministrative dell'Ateneo; si avvale, inoltre, del supporto dei comitati di monitoraggio dei corsi di studio e del presidio di qualità. Il nucleo rende note le proprie considerazioni finali, anche sulle attività dei singoli comitati di monitoraggio, alla fine di ogni anno accademico e comunque prima di ogni eventuale ripartizione delle risorse per l'anno accademico successivo.

Art. 24.

Direttore generale

1. Il direttore generale è l'organo responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Nell'esercizio delle sue funzioni è tenuto al rispetto degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione.

2. Il direttore generale in particolare:

a) propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui è preposto anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;

b) affida gli obiettivi ai responsabili di ciascuna area in cui si articola la Direzione generale. L'insieme degli obiettivi assegnati ai responsabili assume la forma di piano esecutivo di gestione che viene reso noto al rettore all'inizio di ciascun anno;

c) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici;

d) emette gli ordinativi di spesa entro i termini ed i limiti fissati dal consiglio di amministrazione;

e) dirige, coordina e controlla l'attività dei responsabili delle aree nonché dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;

f) predispone, d'intesa con il rettore, il bilancio di Ateneo di previsione annuale, il bilancio di Ateneo di esercizio;

g) predispone, d'intesa con il rettore, il bilancio sociale;

h) svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

i) partecipa alle riunioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione con diritto di intervento e senza diritto di voto;

l) coordina le strutture decentrate di cui al successivo art. 27;

m) assicura il supporto gestionale alle strutture di cui agli artt. 16, 18, quando costituite, 23 e 29;

n) esercita tutte le funzioni attribuitegli dal presente statuto e dai regolamenti.

3. L'incarico di direttore generale è conferito su proposta del rettore, dal consiglio di amministrazione che ne stabilisce gli obiettivi sulla base degli indirizzi concordati con il Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l.; il consiglio di amministrazione e il Consorzio ne verificano il conseguimento. Il direttore generale è scelto tra persone di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale.

4. L'incarico di direttore generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero di collaborazione continuativa di diritto privato di durata non superiore a tre anni, rinnovabile. Il contratto definisce i diritti e i doveri del direttore generale ed il relativo trattamento economico che è determinato dal consiglio di amministrazione sulla base dei parametri e criteri di cui al decreto interministeriale del 30 marzo 2017 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e finanze. In caso di conferimento dell'incarico ad un dipendente «UnitelmaSapienza» o di altra Università, lo stesso viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

5. Il direttore generale è responsabile della corretta attuazione delle direttive degli organi di governo di «UnitelmaSapienza», fatte salve le sfere di autonomia delle singole strutture riconosciute dal presente statuto.

Art. 25.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.

2. Il collegio è composto da tre membri scelti prevalentemente tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

3. I componenti del collegio sono nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l. e durano in carica tre anni e, comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo. Il mandato può essere rinnovato una sola volta.

4. Il funzionamento e i compiti del collegio sono definiti nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità deliberato dal consiglio d'amministrazione.

TITOLO QUARTO

UFFICI E ORGANIZZAZIONE

Art. 26.

Direzione generale

1. «UnitelmaSapienza» si avvale per lo svolgimento delle sue attività amministrative di una direzione generale, articolata in aree organizzative affidate ad un responsabile che opera per la realizzazione degli obiettivi assegnati dal direttore generale. L'organizzazione delle aree è definita da apposito documento predisposto dalla direzione generale ed approvato dal consiglio di amministrazione.

2. Per le attività di cui al successivo art. 27, il consiglio di amministrazione può nominare un direttore di sedi esterne con qualifica dirigenziale, in possesso dei requisiti di qualificata professionalità e comprovata esperienza pluriennale.

Art. 27.

Strutture distaccate/decentrate

1. «UnitelmaSapienza» può, previa approvazione del consiglio di amministrazione, stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati al fine di istituire, a livello territoriale decentrato:

a) punti di informazione e di divulgazione - di norma a livello provinciale - delle attività formative promosse da «UnitelmaSapienza» (*info point* UnitelmaSapienza);

b) strutture di servizio - di norma a livello pluriprovinciale - con funzioni promozionali, informative e di supporto agli studenti di «UnitelmaSapienza» (centri di servizio territoriali UnitelmaSapienza);

c) strutture di collaborazione - di norma a livello regionale - elette sia come sedi di svolgimento degli esami e anche come sedi formative. (Poli didattici UnitelmaSapienza);

d) sedi decentrate/distaccate aventi autonomia organizzativa e gestionale.

2. Le strutture di cui al presente articolo devono essere conformi ai criteri di qualità determinati dal consiglio di amministrazione.

3. L'attività e la conformità alla qualità di cui sopra, dovranno essere verificate e comunicate con relazioni periodiche al consiglio di amministrazione.

4. Le attività e le responsabilità delle strutture di cui all'art. 27, possono essere esplicate dal direttore di cui all'art. 26, comma 2.

Art. 28.

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Le attività amministrative, finanziarie e contabili sono disciplinate da apposito regolamento che definisce il sistema *budgetario*, i criteri di redazione del bilancio e le procedure amministrative, finanziarie e contabili di «UnitelmaSapienza».

2. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è approvato dal consiglio di amministrazione entro tre mesi dall'approvazione del presente statuto.

Art. 29.

Presidio qualità

1. Il presidio della qualità, è una struttura dell'Ateneo con funzioni: di promozione della cultura della qualità; di consulenza agli organi di governo dell'Ateneo sulle tematiche della qualità; di sorveglianza, monitoraggio e promozione del miglioramento continuo della qualità; di supporto alle strutture dell'Ateneo nella gestione dei processi per l'assicurazione della qualità.

2. Le principali competenze attribuite al presidio della qualità sono:

a) consulenza agli organi di governo dell'Ateneo ai fini della definizione e dell'aggiornamento della politica per l'assicurazione della qualità;

b) definizione e aggiornamento degli strumenti per l'attuazione della politica per l'assicurazione della qualità dell'Ateneo, con particolare riferimento alla definizione e all'aggiornamento dell'organizzazione (processi e struttura organizzativa) per la qualità della formazione dei corsi di studio e della ricerca dei Dipartimenti;

c) organizzazione e gestione delle attività di formazione del personale coinvolto nell'assicurazione della qualità della didattica e della ricerca;

d) sorveglianza e monitoraggio del regolare e adeguato svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità per le attività di formazione (con particolare riferimento alla rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati, al periodico aggiornamento delle informazioni sui corsi di studio, alle attività periodiche di riesame dei corsi di studio e all'efficacia delle azioni correttive e di miglioramento;

e) supporto alla gestione dei flussi informativi e documentali relativi all'assicurazione della qualità con particolare attenzione a quelli da e verso organi di governo dell'Ateneo, il nucleo di valutazione, i Dipartimenti e i corsi di studio.

3. Il presidio è costituito da sei componenti, di cui almeno tre esterni all'Ateneo di elevata qualificazione in materia di assicurazione di qualità e un rappresentante degli studenti. Il presidio è coordinato da uno dei tre componenti esterni.

4. I componenti del presidio e il coordinatore sono nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore.

Art. 30.

Comitato unico di garanzia

1. Presso «UnitelmaSapienza» è istituito, il comitato unico di garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

2. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica.

3. Il comitato è costituito con provvedimento congiunto del rettore e del direttore generale.

4. Esso si compone di 4 membri effettivi e 2 supplenti e con un incarico di quattro anni, rinnovabile per una sola volta. Il CUG è presieduto dal rettore o da un suo delegato.

5. Il consiglio di amministrazione approva un regolamento, proposto dal CUG, per la disciplina delle competenze dello stesso, tenuto conto della vigente normativa in materia.

Art. 31.

Attività sportive, ricreative e sociali

1. «UnitelmaSapienza» incentiva la pratica sportiva nell'ambito universitario, in quanto elemento fondamentale della formazione dello studente, e favorisce le attività sportive, ricreative, sociali e culturali del proprio personale.

2. Il consiglio di amministrazione approva, su proposta del rettore, specifica convenzione con Sapienza per l'utilizzo delle strutture della stessa e per la disciplina delle modalità di partecipazione da parte degli studenti e del personale di «UnitelmaSapienza».

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32.

Devoluzione del patrimonio

1. Qualora «UnitelmaSapienza» dovesse, per qualsiasi motivo, cessare l'attività, il suo patrimonio sarà devoluto al Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l.

Art. 33.

Regolamenti

1. I regolamenti sono approvati, ove non diversamente disciplinato, dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico e, ove previsto, i Dipartimenti.

Art. 34.

Disposizioni transitorie

1. Le cariche relative agli organi del senato accademico e dei Dipartimenti cessano all'entrata in vigore del presente statuto e i mandati in corso si intendono espletati e si computano ai fini delle rieleggibilità.

Art. 35

Entrata in vigore

1. Il presente statuto, emanato con decreto rettorale, entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05693

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sodio colistimetato, «Colistimetato Hikma».

Estratto determina AAM/PPA n. 629/2023 del 7 ottobre 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della procedura PT/H/1114/001-002/II/010 approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS): C.I.4 - aggiornamento del paragrafo 4.2 dell'RCP a seguito del *post approval commitment* richiesto con la conclusione della procedura PT/H/001-002/DC, per il medicinale COLISTIMETATO HIKMA per tutte le confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

A.I.C. n. 045368014 - «1.000.000 U.I. polvere per soluzione iniettabile/infusione o per soluzione da nebulizzare» 1 flaconcino in vetro;

A.I.C. n. 045368026 - «1.000.000 U.I. polvere per soluzione iniettabile/infusione o per soluzione da nebulizzare» 10 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 045368038 - «2.000.000 UI polvere per soluzione iniettabile/infusione o per soluzione da nebulizzare» 1 flaconcino in vetro da 10 ml;

A.I.C. n. 045368040 - «2.000.000 UI polvere per soluzione iniettabile/infusione o per soluzione da nebulizzare» 10 flaconcini in vetro da 10 ml.

Titolare A.I.C. Hikma Farmaceutica (Portugal) S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Terrugem, Estrada Do Rio Da Mò, 8 - 8° - 8b - Fervenca, 2705-906, Portogallo (PT).

Codice pratica: VC2/2022/305.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A05712

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lacosamide, «Lacosamide Aristo».

Estratto determina AAM/PPA n. 631/2023 del 7 ottobre 2023

Autorizzazione variazione e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzato il *grouping* B.II.e.5 a.1. con procedura DE/H/6742/IA/003/G dallo Stato membro europeo di riferimento, con conseguente immissione in commercio del medicinale LACOSAMIDE ARISTO nelle confezioni di seguito indicate:

«50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. 049660133 - base 10 1HCJ75 base 32;

«50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. 049660145 - base 10 1HCJ7K base 32;

«50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. 049660158 - base 10 1HCJ7Y base 32;

«100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. 049660160 - base 10 1HCJ80 base 32;

«100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. 049660172 - base 10 1HCJ8D base 32;

«100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. 049660184 - base 10 1HCJ8S base 32;

«150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. 049660196 - base 10 1HCJ94 base 32;

«150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. 049660208 - base 10 1HCJ9J base 32;

«150 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. 049660210 - base 10 1HCJ9L base 32;

«200 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. 049660222 - base 10 1HCJ9Y base 32;

«200 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. 049660234 - base 10 1HCJBB base 32;

«200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. 049660246 - base 10 1HCJBQ base 32.

Principio attivo: lacosamide.

Codice pratica: C1A/2022/1940.

Titolare A.I.C.: Aristo Pharma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Wallenroder Straße 8-10, D-13435 - Berlino, Germania (DE).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C - nn.

Classificazioni ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data della notifica della presente determina alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza

del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A05713

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risedronato Accord Pharma».

Estratto determina AAM/PPA n. 642/2023 del 6 ottobre 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale RISEDRONATO ACCORDPHARMA è modificata, a seguito della procedura DE/H/5364/001/II/007/G approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS): *grouping* di 16 variazioni di tipo II.

Tipo: IB B.I.d.1.a.4 Modifica del periodo di ripetizione della prova/periodo di stoccaggio o delle condizioni di stoccaggio del principio attivo quando non vi è un certificato di conformità alla farmacopea europea che copre il periodo di ripetizione della prova nel quadro del fascicolo approvato. Periodo di ripetizione della prova/periodo di stoccaggio. Estensione o introduzione di un periodo di ripetizione della prova/di stoccaggio sulla base di dati in tempo reale.

Introduzione di un periodo di ripetizione della prova/di stoccaggio (cinque anni) sulla base di dati in tempo reale.

Tipo: IAIN B.II.a.1.a Modifica o aggiunta di impressioni, rilievi o altre marcature compresa l'aggiunta o la modifica di inchiostri usati per marcare il medicinale. Modifiche di impressioni, rilievi o altre marcature. Da: compressa rivestita con film, di colore rosa, rotonda, biconvessa, con impresso «R 75» su un lato e liscia sull'altro lato. A: compressa rivestita con film, di colore rosa, rotonda, biconvessa, con impresso «R S2» su un lato e liscia sull'altro lato.

Tipo: IAIN B.II.a.3.a.1 Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito. Modifiche del sistema di aromatizzazione o di colorazione. Aggiunta, soppressione o sostituzione.

Modifica dei componenti del rivestimento della compressa da: opadry rosa II85F240031 contenente: alcool polivinilico; macrogol/talco a: opadry rosa 03B34103 contenente: HPMC 2910/ipromellosa (E464); macrogol/PEG (E1521).

Tipo: IA B.II.a.3.b.1 Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito. Modifiche del sistema di aromatizzazione o di colorazione. Altri eccipienti. Gli adattamenti di scarsa rilevanza della composizione quantitativa del prodotto finito per quanto riguarda gli eccipienti.

Modifiche di scarsa rilevanza per alcuni eccipienti da: 299,8 mg di lattosio monoidrato (equivalenti a 4284,8 mg di lattosio anidro) a: 297,1 mg di lattosio monoidrato (equivalenti a 282,24 mg di lattosio anidro).

Tipo: II B.II.b.z Altra variazione

Sostituzione del sito produttivo del prodotto finito e relative modifiche da adottare nel nuovo sito produttivo.

Tali modifiche riguardano:

riduzione della dimensione del lotto (10 volte) del prodotto finito;

modifica minore nel processo di fabbricazione del prodotto finito;

ampliamento del limite IPC (resistenza allo schiacciamento) durante la fabbricazione del prodotto finito.

Tipo: IAIN B.II.b.1.a Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Sito di confezionamento secondario.

Sostituzione del sito Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company (Teva, *HU)* Pallagi út 13, Debrecen H-4042, Ungheria con il sito Intas Pharmaceuticals Limited. Per la fase relativa al confezionamento secondario.

Tipo: IAIN B.II.b.1. b Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Sito di confezionamento primario.

Sostituzione del sito Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company (Teva, *HU)* Pallagi út 13, Debrecen H-4042, Ungheria con il sito Intas Pharmaceuticals Limited. Per la fase relativa al confezionamento primario.

Tipo: IA 4 B.II.b.2.a. Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove.

Sostituzione del sito approvato per i controlli dei lotti con i siti (Pharmadox Healthcare Ltd., Malta, Lab analysis S.r.l., Italy, Laboratori Fundació Dau, Spain and Wessling Hungary Kft., Hungary).

Tipo: IAIN 2 B.II.b.2.c.1 Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti. Esclusi il controllo dei lotti/le prove.

Sostituzione del sito approvato per il rilascio dei lotti con il sito (Accord Healthcare B.V., NL e Accord Healthcare Polaska Sp.z.o.o., *PL)*.

Tipo: IB 3 B.II.d.1.d Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto, quali aroma e sapore, o prova di identificazione per un materiale colorante o aromatizzante).

Eliminazione di un parametro di specifica non significativo (*test* di identificazione del sodio, biossido di titanio e ossido di ferro) dalle specifiche del prodotto finito.

Tipo: IA B.II.d.2.a Modifica della procedura di prova del prodotto finito. Modifiche minori ad una procedura di prova approvata.

Modifica minore nella procedura di prova del prodotto finito (identificazione tramite *UV)*.

Tipo: IB B.II.d.2.d Modifica della procedura di prova del prodotto finito. Altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte).

Sostituzione della procedura di prova per la dissoluzione, le sostanze correlate, l'uniformità delle unità di dosaggio ed il dosaggio.

Tipo: IB B.II.e.1. b.1 Modifica del confezionamento primario del prodotto finito. Modifica del tipo di contenitore o aggiunta di un nuovo contenitore. Forme farmaceutiche solide, semisolide e liquide non sterili.

Modifica del confezionamento primario da: blister trasparente in PVC/PVdC-alluminio in una scatola di cartone a: blister trasparente in PVC/PVdC - sacchetto in triplo alluminio laminato per lo stoccaggio e il trasporto di prodotti sfusi.

Tipo: IB *unforeseen* B.II.e.2.z Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito.

Pellicola in PVC/PVDC: aggiornamento della grammatura del rivestimento in PVDC da ((38,00 - 42,00 g/m²) a (36-44 g/m²)).

Foglio di alluminio: aggiornamento della grammatura (totale ((57,5 g/m² - 67,5 *g)*.

Tipo: IB B.II.e.3. b Modifica della procedura di prova del confezionamento primario del prodotto finito. Altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte).

Sostituzione della procedura di prova di identificazione (*test* IR con metodo chimico) per il PVDC.

Tipo: IB B.III.1.a.3 Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo o aggiornato, o soppressione di un certificato di conformità alla farmacopea europea: per un principio attivo per una materia prima, un reattivo, una sostanza intermedia utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo per un eccipiente. Certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea. Nuovo certificato presentato da un nuovo fabbricante (sostituzione o aggiunta).

Sostituzione del fornitore del principio attivo (Teva Tech Site, Isreal) con il fornitore (Ind-Swift) supportato da un certificato di conformità alla farmacopea europea *by* CEP (R1-CEP 2014-245 - Rev 00) in relazione al medicinale «Risedronato Accordpharma» (A.I.C. 040924) per tutte le confezioni autorizzate.

Codice pratica: VC2/2022/323.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare, S.L.U., con sede legale e domicilio fiscale in Barcellona, Moll De Barcelona S/N, World trade Center, Edificio Est, 6° Planta, 08039 (ES).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi

in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A05714

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vardenafil Doc».

Estratto determina AAM/PPA n. 643/2023 del 6 ottobre 2023

È autorizzata la variazione IB, B.II.e.5.a. 2. con conseguente immissione in commercio del medicinale VARDENAFIL DOC nella confezione di seguito indicata:

«20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. 045160064 - base 10 1C25N0 base 32.

Principio attivo: vardenafil

codice pratica: C1B/2023/717

codice di procedura europea: IT/H/0718/003/IB/012

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Turati n. 40 - 20121 Milano - Codice fiscale n. 11845960159.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata)

Classificazioni ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica)

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05715

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Monreale».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, in applicazione della legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 2019/33 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 2019/34 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2000, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Monreale» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Qualità – Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 – 20 dicembre 2011, con il quale è stato consolidato il disciplinare della denominazione di origine controllata dei vini «Monreale»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero - sezione Qualità - Vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Monreale»;

Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Sicilia, su istanza del Consorzio volontario per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini Monreale con sede in Monreale (PA) - via Benedetto D'Acquisto n. 31 - intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Monreale», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonché dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui all'art. 6 e 7 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, ed all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie dei disciplinari e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Siciliana;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 3 agosto 2023, che ha formulato la relativa proposta di modifica del disciplinare;

Provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Monreale».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQAI IV, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA, CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO, DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «MONREALE»

La proposta di modifica integrale è pubblicata sul sito internet del Ministero (https://www.politicheagricole.it), seguendo il percorso: Qualità → Vini DOP e IGP → Domande di protezione e modifica disciplinari – Procedura nazionale → Anno 2023 → 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare – pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari,

ovvero al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19090 seguendo il percorso: 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare – pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari.

23A05716

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 ottobre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,053
Yen	157,67
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,46
Corona danese	7,4585
Lira Sterlina	0,86628
Fiorino ungherese	388,6
Zloty polacco	4,6123
Nuovo leu romeno	4,9748
Corona svedese	11,5833
Franco svizzero	0,9634
Corona islandese	146,5
Corona norvegese	11,3225
Rublo russo	-
Lira turca	28,9172
Dollaro australiano	1,6472
Real brasiliano	5,325
Dollaro canadese	1,4335
Yuan cinese	7,6885
Dollaro di Hong Kong	8,2476
Rupia indonesiana	16372,57
Shekel israeliano	4,0358
Rupia indiana	87,575
Won sudcoreano	1427,62
Peso messicano	18,4533
Ringgit malese	4,967
Dollaro neozelandese	1,7641
Peso filippino	59,797
Dollaro di Singapore	1,4449
Baht tailandese	38,898
Rand sudafricano	20,151

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A05687

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 ottobre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0469
Yen	157,01
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,494
Corona danese	7,4584
Lira Sterlina	0,86775
Fiorino ungherese	386,73
Zloty polacco	4,623
Nuovo leu romeno	4,9753
Corona svedese	11,6375
Franco svizzero	0,966
Corona islandese	145,9
Corona norvegese	11,4258
Rublo russo	-
Lira turca	28,7892
Dollaro australiano	1,6612
Real brasiliano	5,337
Dollaro canadese	1,4365
Yuan cinese	7,6439
Dollaro di Hong Kong	8,1992
Rupia indonesiana	16336,51
Shekel israeliano	4,0289
Rupia indiana	87,1175
Won sudcoreano	1425,31
Peso messicano	18,6025
Ringgit malese	4,945
Dollaro neozelandese	1,775
Peso filippino	59,453
Dollaro di Singapore	1,4393
Baht tailandese	38,798
Rand sudafricano	20,2403

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A05688

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 ottobre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0497
Yen	156,48
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,428
Corona danese	7,4589
Lira Sterlina	0,86588
Fiorino ungherese	387,32
Zloty polacco	4,6278
Nuovo leu romeno	4,9753
Corona svedese	11,5855
Franco svizzero	0,9634
Corona islandese	145,7
Corona norvegese	11,5135
Rublo russo	-
Lira turca	28,9397
Dollaro australiano	1,6615
Real brasiliano	5,3955
Dollaro canadese	1,4391
Yuan cinese	7,6644
Dollaro di Hong Kong	8,2191
Rupia indonesiana	16406,81
Shekel israeliano	4,0542
Rupia indiana	87,3975
Won sudcoreano	1422,11
Peso messicano	18,8501
Ringgit malese	4,9661
Dollaro neozelandese	1,7792
Peso filippino	59,507
Dollaro di Singapore	1,4402
Baht tailandese	38,839
Rand sudafricano	20,242

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A05689

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 ottobre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0526
Yen	156,71
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,416
Corona danese	7,4578
Lira Sterlina	0,86605
Fiorino ungherese	387,08
Zloty polacco	4,5988
Nuovo leu romeno	4,9703
Corona svedese	11,5975
Franco svizzero	0,9625
Corona islandese	145,3
Corona norvegese	11,5703
Rublo russo	-
Lira turca	29,0064
Dollaro australiano	1,658
Real brasiliano	5,4372
Dollaro canadese	1,4479
Yuan cinese	7,6856
Dollaro di Hong Kong	8,2412
Rupia indonesiana	16426,14
Shekel israeliano	4,0667
Rupia indiana	87,627
Won sudcoreano	1420,44
Peso messicano	19,0209
Ringgit malese	4,9762
Dollaro neozelandese	1,7715
Peso filippino	59,661
Dollaro di Singapore	1,4421
Baht tailandese	38,883
Rand sudafricano	20,5884

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A05690

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 ottobre 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0563
Yen	157,47
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,423
Corona danese	7,4575
Lira Sterlina	0,8651
Fiorino ungherese	386,81
Zloty polacco	4,5983
Nuovo leu romeno	4,9645
Corona svedese	11,6045
Franco svizzero	0,9629
Corona islandese	144,9
Corona norvegese	11,609
Rublo russo	-
Lira turca	29,1721
Dollaro australiano	1,6612
Real brasiliano	5,4634
Dollaro canadese	1,4492
Yuan cinese	7,7162
Dollaro di Hong Kong	8,2728
Rupia indonesiana	16522,27
Shekel israeliano	4,0731
Rupia indiana	87,834
Won sudcoreano	1423,03
Peso messicano	19,3032
Ringgit malese	4,9789
Dollaro neozelandese	1,7711
Peso filippino	59,813
Dollaro di Singapore	1,4436
Baht tailandese	39,073
Rand sudafricano	20,4935

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A05691

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-243) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100231017

€ 1,00